

Codice di procedura penale per il Regno d'Italia

1 8 0 7





(N. 162.) *Codice di procedura penale.*

8 settembre 1807.

N A P O L E O N E ,
Per la grazia di Dio e per le Costituzioni,
IMPERATORE DE' FRANCESI, RE D'ITALIA
E PROTETTORE DELLA CONFEDERAZIONE DEL RENOM

EUGENIO NAPOLEONE DI FRANCIA,
Vicerè d'Italia, Principe di Venezia, Ar-
cicancelliere di Stato dell'Impero Francese,
a tutti quelli che vedranno le presenti, salute.

VISTO il terzo Statuto costituzionale del
Regno d'Italia, 5 giugno 1805;

VISTO il Regolamento organico della giustizia
civile e punitiva, 13 giugno 1806;

CONSIDERANDO che all'epoca dell'attivazione
dei Giudici di pace, dei Tribunali e delle Corti
è necessario che sia stabilito il nuovo metodo
uniforme, con cui dovranno procedere nelle

(56a)

cause di polizia correzionali e d'alto criminale, giusta le norme prescritte negli articoli 51, 52, 53 e 54 del terzo Statuto costituzionale, e nel relativo Regolamento organico suddetto;

Sopra rapporto del Gran Giudice, Ministro della giustizia;

Sentito il Consiglio di Stato;

Noi, in virtù dell'autorità che Ci è stata delegata dall'altissimo ed augustissimo Imperatore e Re NAPOLEONE I, Nostro onoratissimo Padre e grazioso Sovrano, abbiamo decretato e decretiamo:

I. Il Codice di procedura penale, annesso al presente decreto, è approvato.

II. Il Gran Giudice, Ministro della giustizia, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato ed inserito nel Bollettino delle leggi.

EUGENIO NAPOLEONE.

Pel Vicerè,

Il Consigliere Segret. di Stato,

L. VACCARI.

CODICE

D I

PROCEDURA PENALE.

TITOLO PRELIMINARE.

Art. 1. Il codice di procedura penale determina le regole che guidano a scoprire i delitti commessi, ed a pronunziare contro i loro autori o complici, le pene stabilite dalla legge.

2. Ogni delitto dà luogo ad un'azione penale.

Può anche risultarne un'azione civile pel risarcimento del danno recato dallo stesso delitto.

3. L'azione penale si esercita unicamente contro le persone che commisero il delitto, od ebbero parte nel medesimo.

4. L'azione penale è essenzialmente pubblica.

Nei delitti che il codice penale qualifica come pubblici, viene esercitata per ufficio dai funzionarj pubblici destinati dalla legge.

Nei delitti che il codice penale qualifica come privati, non può da loro esercitarsi che ad istanza della parte offesa.

Sia pubblico o privato il delitto, la parte offesa non può far istanza per la pena, se non in quanto da questa dipenda il suo interesse civile.

5. L'azion civile appartiene ai danneggiati ed ai loro eredi.

Si esercita in solido contro coloro che commisero il delitto, e ebbero parte nel medesimo, e contro le persone che la legge rende per esso responsabili, e contro gli eredi e successori sì de' delinquenti, che de' responsabili.

6. L'azione penale si estingue colla morte del colpevole, colla grazia, colla prescrizione stabilita dal codice penale, colla espiazione della pena.

7. L'azione civile si estingue col risarcimento del danno, colla rinunzia della parte a cui essa compete, e colla prescrizione stabilita all'azione penale.

8. L'azione civile si può esercitare cumulativamente coll'azione penale avanti il giudice criminale.

Si può esercitare anche separatamente avanti il giudice civile; ma allora si sospende il proseguimento del giudizio civile, fino a tanto che sia proferito il giudizio criminale.

9. La rinunzia all'azione civile non può impedire, nè sospendere l'esercizio dell'azione pubblica penale.

La desistenza della parte privata nel giudizio penale toglie alla medesima l'esercizio dell'azion civile, quando nell'atto della desistenza non ne abbia fatta espressa riserva.

10. Le azioni penali si esercitano avanti i giudici, tribunali o le corti, stabiliti dal regolamento organico, 13 giugno 1806, e colle forme determinate da questo codice.

11. La violazione delle forme importa nullità. Questa è assoluta o relativa.

L'assoluta è quella che, anche non opposta, invalida l'atto per ministero solo della legge.

La relativa è quella che non invalida l'atto, se non sia opposta dalla parte a cui favore la forma fu introdotta.

12. La nullità assoluta può essere sanata soltanto con la rinnovazione dell'atto nullo, giusta le forme prescritte.

13. La nullità assoluta si verifica,

1. Allorchè si viola alcuna delle forme che il presente codice prescrive sotto pena di nullità;

2. Allorchè nell'istruzione o nel giudizio siasi ommesso o ricusato di pronunziare su di una ricerca del ministero pubblico, o delle parti, tendente ad usare d'una facoltà, o di un diritto accordato dalla legge;

3. Allorchè una forma prescritta dalla legge, anche senza pena di nullità, non sia stata adempiuta, quantunque le parti o il ministero pubblico abbiano fatta formale inchiesta della sua esecuzione;

4. Allorchè si aggiudica all'accusato, o alla parte civile più di quello che avessero domandato pel loro interesse civile.

14. La nullità assoluta si verifica pure,

1. Allorchè siasi fatta una falsa applicazione della legge penale alla natura del delitto;

2. Allorchè siasi, in qualunque altro modo, contravvenuto manifestamente al testo d'ogni altra legge, o dei regolamenti di pubblica amministrazione;

3. Allorchè il giudice commette un eccesso di potere.

15. Vi è eccesso di potere,

1. Qualunque volta un ufficiale di polizia giudiziaria, un regio procuratore, un giudice, un tribunale o una corte procedono contro un funzionario pubblico per ragione delle funzioni per le quali le costituzioni dello stato non lo assoggettano a responsabilità;

2. Qualunque volta, fuori del caso di flagrante delitto o simile a flagrante delitto, fanno arrestare, o altrimenti procedono contro detti funzionari per delitti personali, e non derivanti dall'esercizio delle loro funzioni, senz'averne ottenuto la facoltà dalle autorità competenti, a norma delle costituzioni;

3. Qualunque volta, fuori dei casi espressi nel precedente §, fanno arrestare o altrimenti procedono contro amministratori pubblici per oggetti relativi alla loro amministrazione;

4. Tutte le volte che un agente od ufficiale di polizia, un giudice, un tribunale o una corte violano le regole di competenza, o sovvertono l'ordine delle giurisdizioni, sia esercitando la loro autorità in affari di altrui competenza, sia esercitando funzioni diverse da quelle che a loro sono attribuite negli affari di loro competenza, sia offendendo l'autorità della cosa giudicata, sia che, dimettendosi in tutto o in parte da un affare di propria competenza, lo deleghi o no ad altra autorità.

5. Tutte le volte che si sarà proceduto e giudicato senza l'istanza e la presenza del ministero pubblico o della parte privata, in tutti i casi nei quali l'istanza o la presenza loro erano ordinate dalla legge.

6. Tutte le volte che i giudici avranno

pronunciato in un numero diverso da quello che fu prescritto dal regolamento organico

16. In tutti i casi nei quali il presente codice non appone espressamente la pena di nullità, la violazione delle forme non produce che nullità relativa.

Questa non può essere opposta che dalla parte a di cui favore era stata prescritta la forma violata od ommessa.

Non può essere opposta quando, essendo stato notificato alla parte l'atto irregolare, essa, prima di passare ad altri atti consecutivi di procedura o di giudizio, non reclami entro i termini di tempo fissati dalla legge.

17. Le disposizioni degli art. 1030, 1031 del codice di procedura civile, relative agli ufficiali ministeriali, si osservano anche nelle materie penali.

I giudici e gli ufficiali di polizia che, nell'istruzione o nel giudizio, avessero commessa una nullità assoluta, o non avessero riparata una nullità relativa, devono sanarla a proprie spese.

La parte che ne fosse pregiudicata, può esercitare contro di essi l'azione civile per il risarcimento dei danni ed interessi, nei casi, e secondo le norme prescritte nel tit. III del lib. IV del codice di procedura civile.

18. I termini che decorrono dipendentemente da un atto il quale debba essere intimato, incominciano a decorrere dal giorno della fatta notificazione.

Il giorno dell'intimazione, e quello in cui scade il termine, non si computano nel termine prefisso.

19. Tutti i termini si accrescono di un giorno per ogni tre miriametri (18 miglia ital.) di distanza dal luogo ove seguì l'intimazione, al luogo ove debb' eseguirsi la comparsa o l'atto prescritto.

Se occorra viaggio di andata e di ritorno, la distanza si considera doppia.

20. Ogni qual volta nel presente codice si prescrive che un atto qualunque venga sottoscritto, se alcuno di coloro che dovrebbero firmarlo non sappia, non possa o non voglia sottoscrivere, se ne fa espressa menzione nell'atto stesso, o nel processo verbale, a norma de' casi.

21. Nelle cause criminali si distinguono le operazioni della polizia da quelle della giustizia.

Le prime precedono essenzialmente le seconde.

LIBRO PRIMO.

DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA.

DISPOSIZIONI GENERALI.

22. La polizia si distingue in polizia amministrativa, giudiziaria e punitrice.

23. La polizia amministrativa ha per oggetto la conservazione abituale dell'ordine pubblico, in ogni luogo ed in ogni parte dell'amministrazione generale.

Essa tende principalmente a prevenire i delitti.

Oltre le competenze attribuitele dalle leggi e dai regolamenti amministrativi, ha alcune funzioni ausiliarie nella polizia giudiziaria, come si dirà in appresso.

24. La polizia giudiziaria perseguita i delitti che la polizia amministrativa non ha potuto impedire, ne raccoglie le prove, e rimette gl'imputati al giudice incaricato di punirli. Se l'autore è ignoto o incerto, essa raccoglie tutti quei lumi di fatto che valgano ad indicare il colpevole. Si occupa specialmente a rilevare quelle circostanze le quali, secondo la natura del fatto ed il corso ordinario delle cose, sogliono avere una più stretta connessione tra il delitto ed il suo autore. Essa forma il soggetto di questa prima parte.

25. La polizia punitrice è quel primo grado di giustizia, che l'art. 38 del regolamento organico attribuisce ai giudici di pace.

Essa forma il soggetto del titolo I del lib. II di questo codice.

26. Nelle funzioni della polizia giudiziaria si distinguono due parti :

1. L'informazione preliminare ;

2. L'istruzione regolare e preparatoria del giudizio.

27. All'informazione preliminare appartengono le prime notizie e ricerche riguardanti fatti criminosi, e i loro autori o complici.

Appartengono pure tutte le provvidenze istantanee necessarie,

1. Ad impedire la fuga del delinquente colto in flagrante delitto o simile ;

2. Ad impedire che dal delitto o dall'attentato nasca danno imminente od ulteriore ;

3. A raccogliere le prove ch'emergono e vengono sull'istante somministrate da qualunque persona ;

4. Ad assicurare che non periscano quelle che risultano dalle tracce lasciate dal delitto.

28. Ciò che spetta all'informazione preliminare, si eseguisce dalle persone e colle regole indicate ai tit. I e II della prima parte di questo libro. Si eseguisce altresì dal regio procuratore presso il tribunal correzionale. Egli può prevenire tutti gli altri uffiziali di polizia del suo circondario.

29. All'istruzione regolare appartengono,

1. Le visite, gli esami e gl'interrogatori regolari, che in conseguenza delle notizie somministrate dall'informazione preliminare, e di altre che sopravvengono in processo, possono accertare così l'esistenza dei delitti, come le persone delinquenti ;

2. Tutti gli atti di procedura verso le persone degl'imputati, dei testimonj e di qualunque altro, che debbono servire all'oggetto espresso nell'antecedente paragrafo.

30. Nelle cause correzionali e di alto criminale, l'istruzione regolare non viene eseguita nè dai giudici che debbono pronunciare il giudizio, nè dal ministero pubblico.

Viene affidata ad un giudice istruttore, nominato in ciascuna causa dal presidente del tribunale.

31. Il giudice istruttore può, in tutto il circondario del proprio tribunale fuori del comune di sua residenza, far compiere dai rispettivi giudici di pace tutti quegli atti d'istruzione e di procedura che occorressero, purchè vi concorra l'assenso del regio procuratore.

32. Il giudice istruttore esercita quelle ulteriori funzioni delle quali è incaricato dal presente codice.

Nelle cause in cui fece l'istruzione, non ha voto.

33. Presso i giudici di pace le funzioni del ministero pubblico vengono esercitate dai commissarj di polizia, e, dove non esistono, dal podestà o sindaco, e, in loro mancanza, dal primo de' savj o degli anziani del comune ove risiede il giudice di pace.

Presso i giudici istruttori e presso i tribunali correzionali e le corti, le funzioni del ministero pubblico vengono esercitate dai regi procuratori o regj procuratori generali, a norma del regolamento organico, e colle norme prescritte da questo codice.

34. Le funzioni del ministero pubblico presso i giudici di pace sono,

1. Intentare e proseguire le azioni penali per contravvenzioni di polizia di azione pubblica;

2. Far eseguire gli ordini e i giudicati dei giudici di pace, qualora ne venga richiesto, e qualunque ordine del regio procuratore;

35. Il regio procuratore, come incaricato del ministero pubblico presso i Tribunali correzionali e le corti criminali, deve,

1. Intentare e proseguire le azioni penali derivanti dai delitti pubblici;

2. Vegliare e richiedere che sieno osservate le leggi, e che sia conservato l'ordine della competenza e delle procedure, e procurare la più sollecita spedizione delle cause;

3. Far eseguire gli ordini dei giudici istruttori, qualora ne venga richiesto.

Nei delitti privati interpone il suo ministero per gli oggetti contemplati nei §§ 2 e 3 del presente articolo.

36. Egli ha l'ispezione e la sorveglianza su tutti gli altri ufficiali di polizia del circondario. In caso di qualunque loro mancanza o eccesso di potere, li chiama all'ordine. Quando incontri ritardo o renitenza, ne fa rapporto al tribunale, e chiede al medesimo le opportune provvidenze.

37. È anche incaricato d'invigilare acciocchè gli imputati sieno rimessi con esattezza ai tribunali o giudici competenti, unitamente agli atti d'informazione, ed altri oggetti relativi.

38. Per l'esecuzione degli atti della polizia giudiziaria, e della giustizia presso i giudici di pace, i tribunali e le corti, avvi un certo numero di uscieri ed individui di gendarmeria, determinato da speciali regolamenti.

PARTE PRIMA.

BELLE INFORMAZIONI PRELIMINARI.

TITOLO PRIMO.

Delle Persone che assumono le informazioni preliminari, e delle relative funzioni.

SEZIONE PRIMA.

*Dei Commissarij di polizia,
e dei Podestà e Sindaci.*

39. I commissarij di polizia nei comuni ove esistono, negli altri, i podestà e i sindaci, e in loro assenza, il primo de' savj e degli anziani,

1. Vegliano d'ufficio, e prendono notizia di qualunque delitto pubblico, e ne ricevono le denunce;

2. Ricevono le querele degli offesi, anche per delitti privati;

3. Rilevano senza ritardo le tracce di qualunque delitto;

4. Provvedono alla sicura custodia di tutto ciò che riguarda il corpo e le tracce del delitto, onde nulla venga alterato o trafugato, sino a che sopravvenga il giudice di pace o il giudice istruttore;

(574)

5. Domandano e ricevono le dichiarazioni sommarie degli offesi, de' danneggiati e di qualunque altra persona che possa dar notizia del fatto;

6. Di tutto ciò fanno relazione o processo verbale;

7. Fanno arrestare i delinquenti colti in flagrante delitto, o in casi simili a flagrante delitto, facendo inseguire il fuggitivo che tenti di occultarsi o di sottrarsi alla forza, anche dentro le case, abitazioni e fabbriche pubbliche e private;

8. Porgono le notizie, e rimettono indilattamente le denunce, le querele, le relazioni, i processi verbali, gli arrestati e gli effetti rinvenuti presso di loro, al giudice di pace più vicino.

40. Le disposizioni del precedente articolo sono comuni a tutti gli ufficiali di polizia amministrativa, specialmente incaricati a vegliare sopra i delitti.

41. Nei comuni ove sono molti commissarij di polizia, viene assegnato a ciascuno di essi un circondario particolare.

42. Questi circondarij di uno stesso comune non limitano, nè circoscrivono i poteri dei commissarij, per modo che in caso di urgenza non debba ciascuno prestarsi alle funzioni di suo istituto anche in altro circondario.

43. Allorchè alcuno de' commissarij di polizia d'uno stesso comune si trovi impedito, quello del circondario più vicino è tenuto di fare le sue veci, senza che possa ricusarsi, o ritardare gli atti del suo ministero per qualunque pretesto.

(575)

SEZIONE II.

Della Gendarmeria.

44. Sono comuni agli ufficiali della gendarmeria le attribuzioni e i doveri dei commissarij di polizia espressi nell'articolo 39.

45. Fuori dei casi di flagrante delitto, o simili a flagrante delitto, è vietato alla gendarmeria di arrestare qualunque persona se non che in esecuzione di qualche ordine o mandato rilasciato da un' autorità giudiziaria, giusta le forme prescritte da questo codice, salvo il disposto dalle leggi o regolamenti amministrativi o militari.

46. Quando occorre alla gendarmeria di eseguire un qualche ordine o mandato in tempo di notte, si fa accompagnare da un sindaco o da altro ufficiale pubblico conosciuto nel luogo dove si fa l'esecuzione.

47. Chiunque venga arrestato dalla gendarmeria in flagrante delitto, o in casi simili a flagrante delitto, debb'essere sull'istante tradotto avanti il giudice di pace del luogo dell'arresto.

Ogni persona arrestata in forza d'ordine o di mandato giudiziario, debb'essere tradotta avanti il giudice che lo ha spedito.

La gendarmeria è tenuta di custodirlo sino a che il giudice non abbia disposto altrimenti. Essa eseguisce ogni ordine che su di ciò le viene dato dai giudici.

48. Allorchè la gendarmeria arresta qualche individuo in flagrante delitto, o caso simile,

(576)

essa fa sull'istante una nota degli effetti o delle carte che si trovano sulla persona dell'arrestato. Questa nota viene firmata dall'arrestato e da due gendarmi, e in difetto, da un solo. Potendosi avere sul momento due testimonj od almeno uno, detta nota si fa alla loro presenza, ed è firmata anche da essi.

Copia sì di detta nota, che della relazione o del processo verbale dell'arresto, deve consegnarsi all'arrestato.

49. Quando la gendarmeria eseguisca l'arresto di più persone che si possono sospettare aver parte nello stesso delitto, debbe impedire fra di esse qualunque comunicazione.

SEZIONE III.

Dei Giudici di pace.

50. I giudici di pace, nei delitti di giustizia correzionale e di alto criminale, esercitano le funzioni di polizia giudiziaria o di autorità propria o per delegazione.

51. Le funzioni che esercitano di autorità propria, sono quelle indicate nell'art. 39, ed inoltre quelle loro specialmente attribuite nelle sezioni 4 e 5 del titolo seguente, e nella sezione prima del tit. III della parte II di questo libro.

52. Le funzioni che i giudici di pace, in qualità d'ufficiali di polizia giudiziaria, esercitano per delegazione, sono,

1. Gli atti e gli esami che loro vengono richiesti, o dai *regj procuratori* o dai giudici istruttori, o dalle corti superiori, a cui è soggetto il loro circondario;

(577)

2. L'esecuzione dei mandati, o in virtù di speciale requisitoria dei tribunali o delle corti da cui dipendono, o in forza di circolare o avviso pubblico di un tribunale o di una corte del regno.

53. I giudici di pace esercitano, in qualità d'ufficiali di polizia giudiziaria, alcune funzioni puramente *ausiliarie* ed eventuali, che verranno espresse a suo luogo.

TITOLO II.

Del Modo d'intraprendere le informazioni preliminari.

54. Ogni atto di procedura s'intraprende,

1. Per denuncia uffiziale,
2. Per denuncia civica,
3. Per querela,
4. Per informazione di ufficio,
5. Per sorpresa in flagrante delitto o in caso simile a flagrante delitto.

SEZIONE I.

Della Denuncia ufficiale.

55. Ogni autorità, ogni funzionario ed ufficiale pubblico, che nell'esercizio delle sue funzioni acquista la notizia, o riceva la denuncia di un delitto pubblico di giustizia correzionale, o di alto criminale, è tenuto di darne avviso al giudice di pace o al tribunale correzionale, e di trasmettergli tutti i processi verbali ed atti relativi.

(578)

Il giudice di pace o il regio procuratore o i cancellieri rispettivi, avuta la denunzia danno riscontro immediatamente di averla ricevuta.

56. I chirurghi chiamati a curar ferite, sono tenuti di darne avviso immediatamente, e al più tardi entro 24 ore, al giudice di pace o ad uno degli ufficiali di polizia del luogo in cui si trova la persona ferita, o in mancanza, al più vicino. Indicano con loro rapporto scritto e sottoscritto la località; la profondità, lunghezza e larghezza della ferita, specificando se sia poco o molto pericolosa; accennano lo strumento col quale verosimilmente può essere stata fatta; esprimono il giorno della ferita, se ne avranno avuto contezza, e appongono la data del giorno in cui essi fanno il loro rapporto. Mancando il chirurgo a tale dovere, incorre in una multa non minore di lire 25, nè maggiore di lire 500. In caso di dolo, sarà punito a norma delle leggi.

57. La stessa disposizione è comune ai medici, nel caso che esercitando la loro professione scoprono che una persona sia ammala o morta per causa sospetta di delitto.

SEZIONE II.

Della Denunzia civica.

58. Ogni persona stata presente ad un delitto o attentato, sia contro la libertà, la vita o la proprietà altrui, sia contro la sicurezza pubblica o individuale, è tenuta di portar la denunzia al giudice di pace o ad un ufficiale di polizia del luogo del delitto.

(579)

59. La denunzia viene estesa dal cancelliere, dall'ufficiale di polizia, o da chi ne fa le veci, e può anche esser estesa dal denunziante. Egli viene richiesto a dichiarare se la denunzia sia dettata da alcun interesse personale; e si registra la sua risposta. Egli la sottoscrive in ciascuna pagina.

La denunzia debb'essere egualmente firmata in ciascuna pagina dall'ufficiale di polizia o dal suo cancelliere. Il denunziante può farsi dare una copia della propria denunzia a sue spese.

60. La denunzia munita di dette forme, è la denunzia civica; dopo questa il giudice procede all'istruzione.

Mancando alcuna di tali forme, la denunzia civica si risolve in denunzia semplice. Per qualunque denunzia semplice di delitti pubblici di giustizia correzionale o d'alto criminale, il giudice procede all'informazione d'ufficio, giusta il disposto nella sezione IV di questo titolo.

61. Dall'obbligo di denunziare sono esenti le persone nominate nell'articolo 180.

62. Non si ammette denunzia pei delitti su i quali non si può procedere che a querela della parte offesa.

SEZIONE III.

Della Querela.

63. Ogni persona che si pretenda lesa da un delitto, può proporre la sua querela avanti il giudice di pace del luogo del commesso delitto.

Nei delitti che sorpassano la competenza del giudice di pace, può indirizzarsi direttamente al tribunale correzionale.

(580)

64. La disposizione degli articoli 59 e 60 è comune alle querele per delitti pubblici.

65. Nei delitti privati, se il querelante ricusa di firmare o ratificare la querela, non si procede.

Dietro istanza del querelante l'autorità pubblica procede o desiste, salvo ogni diritto del querelato.

66. Nei delitti pubblici la querela si risolve in denuncia, qualora il querelante non dichiari espressamente di volere intervenire nella procedura e nel giudizio in qualità di parte civile.

La dichiarazione può farsi nell'atto della querela, o con atto susseguente in qualunque stato della procedura della polizia giudiziaria.

67. Ogni persona offesa può costituirsi parte civile come sopra, benchè non sia stata querelante.

Le facoltà e gli obblighi attribuiti dal regolamento organico e dal presente codice al querelante, si riferiscono a qualunque persona che siasi costituita parte civile.

68. La parte civile può revocare la sua dichiarazione in qualunque stato di causa. In tal caso non è soggetta ad alcuna spesa posteriore alla sua revoca.

Resta però soggetta all'azione dei danni ed interessi che possono competere all'imputato, a termini di ragione.

La revoca debb'essere formalmente fatta negli atti.

69. Chiunque siasi costituito parte civile, se non abita nel luogo ove si fa l'istruzione, è obbligato di eleggervi un domicilio con un atto da rogarsi nella cancelleria, o di costituirvi un procuratore ivi domiciliato.

(581)

SEZIONE IV.

Delle Informazioni d'ufficio.

70. Ogni qual volta un giudice di pace abbia notizia, per mezzo d'una denuncia o querela anche non sottoscritta o ritrattata, o in qualunque altro modo, che sia stato commesso un delitto pubblico di giustizia correzionale o di alto criminale, egli è tenuto per ufficio, senz'aspettare alcuna richiesta, di usare le opportune diligenze per accertare il fatto, scoprirne il colpevole, ed eseguire tutti gli atti successivi di suo istituto.

71. Lo stesso deve farsi dal giudice di pace, anche nel caso che abbia notizia che un imputato di un delitto pubblico di giustizia correzionale o di alto criminale, commesso in un altro circondario, si trovi nel proprio.

72. Allorchè le notizie, di cui trattasi nei due precedenti articoli, pervengano direttamente alla cancelleria di un tribunale correzionale, il regio procuratore assume l'informazione d'ufficio, e la rimette al presidente.

73. Se dopo che un processo è portato avanti un tribunale o una corte, pervengono a notizia di qualunque ufficiale di polizia giudiziaria indizj e prove risguardanti le circostanze di un delitto, o i loro autori o complici, egli è tenuto d'ufficio di darne avviso, senza ritardo, mediante relazione ufficiale, alla cancelleria del tribunale o della corte avanti a cui pende il processo. Qualunque altra persona ha la facoltà di presentare alla stessa cancelleria le dette

(582)

notizie, e può esigere dal cancelliere il certificato della fatta notificazione.

74. In ciascuno dei casi accennati nei quattro articoli precedenti, si raccoglie in iscritto tutto quello che può servire tanto a carico, quanto a disculpa dell'imputato.

SEZIONE V.

Del Caso di flagrante delitto, o simile a flagrante delitto.

75. La sorpresa in flagrante delitto o in caso simile a flagrante delitto, equivale ad una informazione preliminare.

È ritenuto essere in flagrante delitto colui che è sorpreso sul fatto, o viene inseguito dall'offeso o dalle grida del popolo, come autore del delitto.

In caso simile a flagrante delitto è colui che in tempo e luogo vicino al delitto è trovato avere presso di sé effetti, armi, stromenti, carte ed altri oggetti o segnali valevoli a farlo ragionevolmente presumere autore del delitto.

76. L'imputato sorpreso in flagrante delitto, o in caso simile, può essere arrestato da chiunque, e tradotto immediatamente avanti il giudice di pace del luogo dell'arresto.

Ogni depositario della forza pubblica, ed anche ogni cittadino è tenuto di porgere aiuto per l'arresto dell'imputato, e per la sua traduzione avanti il giudice.

77. La gendarmeria accompagna l'arrestato col processo verbale ordinato negli articoli 39 e 48.

(583)

Ogni altra persona nel presentare l'arrestato al giudice di pace, fa la sua esposizione. Essa viene ricevuta dal cancelliere colle forme prescritte per le denunzie e le querele.

78. Il giudice di pace, tosto che gli viene presentato l'arrestato in flagrante delitto, o in caso simile a flagrante delitto,

1. Fa descrivere i vestiti ed i connotati personali dell'arrestato, ed ogni altra cosa ritrovata sulla di lui persona;

2. Lo interroga del suo nome, cognome, soprannome, età, stato, patria, professione e domicilio, e del motivo del suo arresto;

3. Per mezzo del detto interrogatorio procura specialmente di rilevare i fatti e le circostanze, o allegate nell'esposizione che accompagna l'arresto, o riferite nel relativo rapporto che gli vien rimesso dalla gendarmeria;

4. Fa riconoscere dall'arrestato gli strumenti e gli oggetti materiali rinvenuti presso di lui;

5. Riceve tutte quelle indicazioni che gli vengono sul fatto somministrate da qualsiasi persona relativamente alle cause dell'arresto;

6. Ordina ogni altra misura conservatoria che non soffra ritardo;

7. Di tutto ciò si fa il relativo processo, che viene sottoscritto dallo stesso giudice e dal cancelliere. Il processo dell'interrogatorio e delle ricognizioni indicate ai §§ 3 e 4, viene sottoscritto anche dall'imputato.

79. Dopo di ciò, se si tratta di un delitto che possa importar pena più grave della detenzione di tre mesi, fa tradurre l'arrestato al

tribunale correzionale cogli atti ed oggetti relativi.

Se il delitto non può importar tale pena, o lo rimette in libertà, e trasmette soltanto gli atti, o procede egli stesso secondo la propria competenza.

80. Se però l'arrestato colto in flagrante delitto o in caso simile a flagrante delitto, sia un ozioso, sospetto o vagabondo, qualunque sia la pena del delitto, o è ritenuto nella casa di deposito del giudice di pace, o è tradotto al tribunale correzionale.

81. Quando il trasporto dell'arrestato non si possa eseguire sul momento, il giudice di pace lo fa custodire intanto nella casa di deposito.

Nel caso che lo ritenga in deposito per contravvenzione di polizia, deve nel termine di tre giorni procedere alla sua sentenza, o rimetterlo in libertà.

PARTE II.

DELL'ISTRUZIONE REGOLARE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA.

82. L'ISTRUZIONE regolare della polizia giudiziaria si forma presso i giudici, i tribunali o le corti competenti, e colle regole stabilite in questa parte.

TITOLO PRIMO.

Della Competenza.

83. Il luogo del commesso delitto stabilisce ordinariamente la competenza del giudice, del tribunale o della corte che secondo la qualità de' delitti deve procedere.

84. Se il delitto s'incominci in un luogo, e si consumi in un altro, è preferito il giudice del luogo del delitto consumato.

85. Se la stessa persona è imputata di più delitti non connessi fra loro, commessi in separate giurisdizioni, compete in preferenza la cognizione di tutti i delitti suddetti al giudice, nella cui giurisdizione è stato commesso il delitto che apparisce più grave.

I giudici e i tribunali, colla rispettiva corrispondenza, conoscono qual sia il delitto più grave, il quale attrae la cognizione degli altri.

86. Quando siano stati commessi più delitti fra di loro connessi, sia nello stesso o in diversi dipartimenti, sia da una o più persone, il giudice competente è quello nella cui giurisdizione è stato consumato il delitto principale.

I delitti si tengono per connessi, o perchè commessi in sequela di precedente concerto fra gl'imputati, ancorchè in tempi e luoghi diversi, o perchè l'un delitto sia stato oggetto, mezzo o cagione di commetterne un altro.

In ambedue i detti casi si prendono gli opportuni concerti fra i giudici per la più pronta e facile procedura.

87. Nei casi contemplati nei tre precedenti articoli, qualora le circostanze esigessero che si deviasse dalle norme prescritte ne medesimi, i tribunali ne fanno rapporto, col mezzo del ministero pubblico, al gran giudice, ministro della giustizia, e ne attendono le istruzioni.

88. Ogni giudice di pace, ogni tribunale, ogni corte deve rimettere ai giudici competenti gli affari che non appartengono alla loro giurisdizione, quand'anche non vi sia reclamo delle parti o del ministero pubblico, salvo il disposto dell'articolo 93.

89. Nessun giudice può passare alla consegna di un delinquente ad un'estera autorità, senza l'autorizzazione del gran giudice, ministro della giustizia.

90. In nessun caso i giudici, i tribunali e le corti che si pretendono lesi nella giurisdizione, reclamano o rivendicano direttamente le cause dagli altri giudici, tribunali o corti, nè ricorrono in proprio nome all'autorità superiore;

ma si dirigono al ministero pubblico, che interpone il suo ufficio, per far osservare l'ordine delle competenze.

91. In caso d'impedimento del giudice di pace di un cantone, e de' suoi supplenti, il giudice di pace del cantone più vicino fa le sue veci.

92. Se nell'atto che un delinquente viene inseguito, oltrepassa i confini giurisdizionali del giudice del luogo del delitto, o di quello che ne ha ordinato l'arresto, possono gl'inseguitori introdursi nella giurisdizione di qualunque altro giudice del regno, per effettuarne l'arresto.

93. Qualunque giudice può assumere delle informazioni; ma quelle assunte da un giudice incompetente dovranno rimettersi alla cancelleria del giudice competente, per essere unite al processo, e se ne avrà quel riguardo che sarà di ragione.

94. Le regole di competenza stabilite di sopra comprendono ancora i procuratori regi.

95. La gendarmeria è sottoposta alla giurisdizione ordinaria pei delitti relativi al servizio della polizia generale e giudiziaria, di cui è incaricata.

Per gli altri delitti hanno luogo le disposizioni relative agli altri militari.

96. Se un ufficiale, sott'ufficiale o gendarme è accusato contemporaneamente d'un delitto militare e di un delitto di competenza dei tribunali ordinarij, anche la cognizione del delitto militare appartiene a questi ultimi. Essi applicano, quando il caso lo imperti, la pena stabilita dal codice militare, benchè, per

ragione del delitto militare, l'imputato avesse incorso una pena maggiore di quella prescritta pel delitto relativo al servizio della polizia o generale o giudiziaria, o per qualunque altro delitto che non fosse di competenza de' tribunali militari.

97. Se fra due o più persone imputate dello stesso delitto non militare, vi siano uno o più individui militari, ed uno o più individui non militari, l'ordinario giudice è competente anche per gl'imputati militari, abbenchè l'accusa venisse poi ammessa soltanto rapporto ai militari.

Se si tratti di delitti militari, il giudice competente è il militare, anche per la persona non militare.

98. Sono delitti di lor natura militari,

1. I delitti relativi al servizio e alla disciplina militare;

2. Lo spionaggio militare;

3. La diserzione;

4. Il sottrarsi dei requisizionarj o coscritti dal raggiungere i loro corpi.

99. Sono pure delitti militari,

1. I delitti commessi in qualsiasi luogo dai militari di terra o di mare, o da persone addette all'armata di terra o di mare, nell'esercizio delle loro funzioni militari, o in istato di servizio militare;

2. I delitti commessi da qualsiasi persona in qualunque luogo contro persone militari o addette all'armata di terra o di mare, che fossero nell'attuale esercizio di funzioni militari, o in istato di servizio militare.

3. I delitti commessi da qualsiasi persona in luogo attualmente ed esclusivamente addetto al servizio, o alle funzioni militari, sopra oggetti appartenenti al servizio militare.

100. Compete sempre al giudice ordinario la cognizione dei delitti che non sono di loro natura militari, commessi dai militari in congedo, o fuori dei loro corpi, egualmente che dei delitti commessi prima di assumere il militare servizio.

La cognizione sui delitti commessi in mare e nei porti, a riserva di quelli attribuiti privatamente ai tribunali marittimi, compete al giudice ordinario del luogo, del porto, della rada o della costa ove il vascello approda, o vien condotto.

101. Se il giudice fa arrestare qualche persona ecclesiastica, ne avvisa immediatamente il vescovo della diocesi, e per mezzo del gran giudice, ministro della giustizia, il ministro pel culto. Pronunziata la sentenza, gliene dà notizia per gli oggetti del suo istituto.

102. Nei fatti per quali la legge permette di procedere sì in via civile, che in via criminale, non può la parte lesa, prescelto che abbia il giudizio civile, promuovere il giudizio criminale, salvo il disposto nell'articolo 250 del codice di procedura civile.

103. L'introduzione della causa civile per un fatto che sia delitto pubblico, non impedisce al giudice competente di procedere in via penale, o a denunzia di chiunque, o ad istanza di altre persone interessate che non intervengono nel giudizio civile.

104. Quando in un affare contenzioso concorrono l'azion civile e la criminale, l'esercizio della prima si sospende fino alla decisione dell'altra, in quanto la decisione della criminale influisca sulla decisione della civile. Se la civile però fosse pregiudiziale, e dall'esito della medesima dipendesse la decisione della criminale, deve questa sospendersi finchè la civile non sia decisa.

105. Quando nel corso d'un giudizio civile insorga un ragionevole argomento dell'esistenza di un delitto pubblico correzionale o di alto criminale, il giudice civile è tenuto d'ufficio di denunziarlo al regio procuratore presso il tribunale correzionale.

Il regio procuratore, sopra questa denunzia ufficiale, procede a norma del suo istituto.

Il giudice civile, sentite le parti ed il regio procuratore, sospende la causa civile, se la cognizione del delitto influisca nella decisione della medesima.

106. Qualunque volta venga portata ad un giudice o tribunale denunzia o querela per un delitto di tale natura che, sebbene commesso in estero stato, dia luogo a procedere contro l'imputato, il giudice o tribunale che riceve la denunzia o querela, ne porge, ove occorra, per mezzo del regio procuratore, notizia al gran giudice, ministro della giustizia, e ne attende le istruzioni.

TITOLO II.

Dell'istruzione regolare nelle cause di polizia.

107. Nelle contravvenzioni di polizia il giudice di pace non procede che a querela di parte, o sopra relazione o processo verbale formato, giusta il disposto negli articoli 140, 141 e 142.

108. L'istruzione è sommaria. Il giudice di pace prima del giudizio può, ad istanza del ministero pubblico o della parte civile, stimare o far istimare i danni, eseguire o commettere visite locali, esigere sicurtà, sospendere ogni nuova opera, ordinare le riparazioni urgenti, fare inoltre ed ordinare tutti gli atti che siano necessari per mettere la causa in istato d'essere discussa e giudicata.

109. Se l'autore della contravvenzione è indicato, il giudice di pace rilascia, ad istanza del ministero pubblico o del querelante, la citazione contro il medesimo, ed ha luogo il giudizio a norma del tit. I del lib. II. Può anche rilasciare prima della citazione, ad istanza come sopra o d'ufficio, un mandato od un ordine di comparsa per interrogare l'imputato, o per alcuna delle operazioni indicate nel precedente articolo.

TITOLO III.

*Dell'Istruzione regolare nelle cause correzionali
e d'alto criminale.*

SEZIONE I.

Delle Funzioni dei Giudici di pace come Ufficiali di polizia, nei delitti correzionali o d'alto criminale, in sussidio dell'istruzione regolare.

110. Tutte le denunce, querele, relazioni e tutti i processi verbali che vengono portati alla cancelleria del giudice di pace per delitti di giustizia correzionale o d'alto criminale, sono immediatamente trasmessi alla cancelleria del tribunale correzionale.

111. Se però sia necessario di procedere istantaneamente per verificare il delitto o per impedire la fuga delle persone che ne siano sospette, il giudice di pace, anche prima di trasmettere gli atti suddetti al tribunale correzionale, procede in via provvisoria colle norme seguenti, non ritardata frattanto la notizia del fatto al regio procuratore.

112. Se il fatto richiegga una pronta ispezione oculare, egli si trasporta sul luogo, ed eseguisce quanto vien disposto nella sezione II del titolo IV di questa parte.

113. Se abbisognino visite domiciliari e perquisizioni, affinchè non sia trafugato il corpo

del delitto, e non ne periscano le prove, egli le eseguisce.

Prima però di portarsi sul luogo, egli ne fa la dichiarazione negli atti, specificandone l'oggetto e i motivi.

Nell'esecuzione si limita a mettere suggelli e guardie, e a quelle altre cautele che trova necessarie ad assicurare lo scopo della visita.

114. Qualunque volta il giudice di pace acquisti la notizia di un attentato imminente di alto criminale, o di giustizia correzionale, o della fuga di un imputato che sia stato sorpreso in flagrante delitto, ma non siasi potuto arrestare nel momento del commesso delitto, egli ne ordina provvisionalmente l'arresto, e procede, allorchè è arrestato, a norma degli articoli 78, 79 e 80.

115. Se, nell'atto di ricevere la notizia di un delitto di alto criminale, o anche dopo ch'essa fu inoltrata al tribunale correzionale, siavi fondamento di sospettare che la persona contro cui esistono sufficienti presunzioni di averlo commesso, sia per darsi alla fuga, egli ne ordina provvisionalmente l'arresto, e procede a norma degli articoli 78, 79 e 80.

In questo caso l'imputato, se sia solvente e domiciliato, non può essere costretto a portarsi avanti il giudice di pace, purchè si sottoponga, o a farsi guardare a vista a sue spese, o a custodia provvisoria nel luogo in cui si trova, fino a tanto che il giudice istruttore ordini altrimenti.

SEZIONE II.

*Dell' Istruzione regolare presso il tribunale
correzionale.*

116. Allorchè le denunzie, le querele, relazioni, i processi verbali o le informazioni di ufficio sono pervenute alla cancelleria del tribunale correzionale, il cancelliere ne fa notazione nel suo registro, e ne dà notizia immediatamente al presidente ed al regio procuratore.

117. Il presidente nomina il giudice istruttore a norma dell'articolo 30. Questi prende senza ritardo, cognizione dell'affare, e procede alle provvidenze istantanee, ed agli atti d'istruzione che fossero del caso e non ammettessero dilazione.

118. Qualunque volta il giudice istruttore, il regio procuratore credessero,

1. Che il fatto non sia qualificato dalla legge come delitto;

2. O che la causa sia di competenza del giudice di pace;

3. Ovvero d'un altro tribunale correzionale, se ne fa rapporto al tribunale, il quale in seduta privata, sentiti il regio procuratore e il giudice istruttore, decide.

119. La decisione del tribunale è inappellabile. Il regio procuratore soltanto può ricorrere contro la medesima alla corte di cassazione.

120. Quando non sia insorto il dubbio, o sia stato deciso essere l'affare di competenza del tribunale, si procede con le norme prescritte nel tit. II di questa parte, per l'istruzione nelle

cause di polizia, purchè si tratti di delitto che importi pena soltanto pecuniaria, o di detenzione non maggiore di tre mesi.

121. Ma quando il delitto importar possa o pena correzionale, oltre i tre mesi, o pena di alto criminale, il giudice istruttore compie l'istruzione regolare. Egli, qualora lo creda necessario, rinnova gli atti e gli esami, se ne siano stati fatti da altri ufficiali di polizia nell'informazione preliminare, e quelli ancora che avesse fatto egli stesso per urgenza; esamina i testimoni e raccoglie con le norme del titolo seguente tutti quei mezzi di prova che stimasse opportuni, o che gli fossero indicati dal ministero pubblico o dalla parte civile, per riconoscere l'esistenza e la natura del delitto, e scoprirne gli autori e complici.

122. In generale, gli atti dell'informazione preliminare specificati da questo codice, fatti dai rispettivi ufficiali di polizia giudiziaria, non vengono annullati.

Se gli atti suddetti fossero viziosi o insussistenti, il giudice istruttore li riassume, e vi supplisce con nuovi atti.

A motivo però dell'irregolarità degli atti anteriori, l'ordine provvisorio d'accompagnamento non viene annullato, quando si abbiano al momento quei mezzi di prova che vagliano ad autorizzarlo.

123. Qualora sieno raccolti tali argomenti che facciano ragionevolmente presumere che sia l'autore o il complice del delitto, il giudice istruttore, ad istanza del ministero pubblico o del querelante, rilascia il mandato d'accompagnamento, colle norme prescritte nella sezione II, tit. V di questa parte.

124. Presentandosi l'imputato, in forza del mandato, egli viene interrogato sul momento o al più tardi entro 24 ore colle norme prescritte nella sezione V del titolo seguente.

Finito l'interrogatorio, gli viene fatta lettura della denuncia o querela, e viene nuovamente interrogato, se lo ricerca; indi resta provvisoriamente in deposito.

125. Anche nel caso che l'imputato sia stato tradotto al tribunale come colto in flagrante delitto, ovvero in istato d'accompagnamento con ordine provvisorio del giudice di pace, del regio procuratore o del giudice istruttore, egli è interrogato sull'istante, o dentro le 24 ore, come all'articolo precedente.

126. L'interrogatorio è comunicato immediatamente al regio procuratore, il quale dentro 24 ore deve fare la sua requisizione al giudice istruttore, o perchè l'imputato sia provvisoriamente posto in libertà, o perchè venga spedito contro di lui mandato di deposito.

127. Dovrà ordinarsi che l'imputato sia posto in libertà quando egli sia riuscito nell'interrogatorio a dimostrare insussistente i motivi che determinarono contro di lui il mandato d'accompagnamento.

Quest'ordine non essendo che una misura di polizia giudiziaria, non impedisce che si proceda di nuovo contro di lui per lo stesso fatto.

128. Quando il giudice istruttore e il regio procuratore non siano concordi nel rimettere l'imputato in libertà, il regio procuratore deve chiedere, e il giudice istruttore deve rilasciare il mandato di deposito.

129. Ritenuto l'imputato in deposito, ed assanti i mezzi di prova indicati dal medesimo, il giudice istruttore ne dà avviso al regio procuratore.

130. Se si tratti di delitto pubblico di giustizia correzionale, il regio procuratore nel termine di tre giorni visita gli atti del processo, e stende la citazione, ovvero, se crede dissipata l'imputazione, fa le sue conclusioni in conformità e le comunica alla parte civile, se v'è. Nell'uno e nell'altro caso si apre il giudizio ed hanno luogo le disposizioni del titolo II del libro II.

Nei delitti privati si comunica il processo al querelante.

Egli nel termine di giorni cinque dalla comunicazione deve stendere la citazione, e presentarla al giudice istruttore per la sua intimazione; altrimenti s'intenderà perenta ogni sua azione civile, e l'imputato, se è sotto custodia, sarà rimesso in libertà.

131. L'imputazione s'intende dissipata,

1. Quando consti che il fatto non abbia esistito;

2. Quando dall'istruzione risulti che il fatto non sia qualificato dalla legge come delitto;

3. Quando, provata ancora l'esistenza del fatto, e la sua qualità criminosa, consti che l'imputato non abbia commesso il delitto, nè vi abbia avuto parte, o che l'azione penale sia prescritta;

4. Quando, provata egualmente l'esistenza del fatto criminoso, non sussista alcuna prova o indizio che l'imputato l'abbia commesso, o vi abbia avuto parte.

(598)

132. Se si tratti di delitto che possa importare pena d'alto criminale, il giudice istruttore, dopo il mandato di deposito, deve raccogliere tutti gli ulteriori mezzi di prova che a lui si offerissero o che venissero ricercati, sì dall'imputato, che dal ministero pubblico o dal querelante.

133. Prima di chiudere il processo, il giudice istruttore interroga nuovamente l'imputato, e lo interpella se abbia nulla a soggiungere.

Ricevute le dichiarazioni, lo avverte che può aver comunicazione del processo nella cancelleria, e può scegliere una persona di sua confidenza colla quale consigliarsi, per indicare, nel termine di giorni cinque, quegli ulteriori mezzi di prova che credesse di avere.

Durante il predetto termine è permesso alla persona nominata di comunicare da solo a solo con l'imputato, e di esaminare nella cancelleria il processo.

134. Il giudice istruttore, qualora riconosca che i nuovi mezzi di prova introdotti dall'imputato o dal querelante, non possano servire a maggior istruzione, o tendano a prolungarla inutilmente, può recusare di assumerli, facendo negli atti la sua dichiarazione.

135. Contro tale rifiuto del giudice istruttore, e generalmente contro qualunque atto ed ordinazione del medesimo relativa all'istruzione, il querelante o l'imputato non possono reclamare, se non dopo il giudizio sull'accusa.

136. Scorso il termine dei giorni cinque, e dopo raccolti i mezzi di prova, ch'entro lo stesso termine fossero stati indicati dall'imputato, il giudice istruttore fa comunicare il

(599)

processo al regio procuratore, e ne permette l'ispezione al querelante nella cancelleria.

137. Il regio procuratore nel termine di 5 giorni può chiedere che la procedura si rettifichi, specificando gli atti che mancassero o fossero viziosi, e può indicare nuovi mezzi di prova, e chiedere che sieno raccolti.

138. Soddisfatti dal giudice istruttore alle requisizioni del regio procuratore, ed osservato il disposto dell'articolo 133, nel caso di ulteriori risultanze in processo, il regio procuratore nel termine di giorni tre deve o dichiarare di voler procedere all'atto d'accusa, o dare le sue conclusioni, perchè il tribunale dichiari dissipata l'imputazione.

Allorchè il regio procuratore dichiara di voler procedere all'atto di accusa, chiede che sia spedito il mandato d'arresto. Date le sue conclusioni, si procede al relativo giudizio.

TITOLO IV.

Dei Mezzi di prova e del Modo di raccogliarli.

139. Le prove si ottengono per mezzo

1. Di relazioni e processi verbali,
2. D'ispezioni giudiziali,
3. Di esami di testimonj,
4. Di documenti,
5. Delle risposte dell'imputato agl'interrogatorj giudiziali,
6. Della ricognizione delle persone.

SEZIONE I.

Dei Processi verbali e delle Relazioni.

140. Ogni qual volta gli ufficiali di polizia giudiziaria nelle loro visite e perlustrazioni levino, o in qualunque altro modo si trovino presenti a qualche contravvenzione o delitto, o attentato di delitto su cui sono destinati dalla legge a vegliare, ne fanno processo verbale o relazione.

141. Il processo verbale è un' esposizione in iscritto del fatto rilevato da un ufficiale di polizia, presente un altro ufficiale, o due testimoni. Debb' essere firmato dall' ufficiale che lo distende, e dall' altro ufficiale di polizia, e dai due testimoni presenti.

In ogni caso il processo verbale debb' essere sempre firmato dall' ufficiale che lo ha redatto.

142. La relazione si fa a voce o in iscritto dall' ufficiale di polizia, quando nessun' altra persona, oppure un testimonio solo sia stato presente al fatto. Se si faccia a voce, viene redatta in iscritto dal cancelliere.

Deve farsi alla cancelleria del giudice di pace o del tribunale correzionale del circondario, entro 24 ore da che è stato rilevato il fatto. In ogni caso debb' essere firmata come sopra.

SEZIONE II.

Dell' Ispezione giudiziale.

143. Nei delitti di fatto permanente di giustizia correzionale o di alto criminale deve farsi l' ispezione giudiziale, sotto pena di nullità.

144. Il giudice di pace si trasferisce sul luogo del commesso delitto col suo cancelliere e con un usciere scortato dalla gendarmeria, e in mancanza di questa, da altra forza pubblica, ed eseguisce l' ispezione oculare, sempre alla presenza di due testimoni.

Il giudice istruttore fa lo stesso se la denuncia o querela è portata direttamente al tribunale.

Se il delitto è commesso fuori del luogo di sua residenza, può ordinare l' ispezione al giudice di pace del luogo, giusta il disposto all' articolo 31.

Quand' anche l' ispezione oculare fosse stata fatta dal giudice di pace, il giudice istruttore la rinnova qualora lo creda necessario.

145. Nell' eseguire l' ispezione oculare si osserva e descrive tutto ciò che può avere relazione all' esistenza del delitto, ai suoi distinti caratteri, ed alle sue circostanze.

Si raccolgono le notizie e gli oggetti tutti che possono servire tanto a carico, quanto a discolpa di chi lo abbia commesso.

146. A tale visita, oltre i due testimoni, intervengono, se occorra, anche due altre persone presuntivamente capaci per la loro arte o professione di accertare la natura, le qualità e le circostanze del delitto. Esse sottoscrivono

il loro giudizio. Un solo perito sarà sufficiente, nel caso che riesca difficile di averne due.

147. Se trattisi di un omicidio, o di una morte di cui sia ignota o sospetta la causa, il giudice si fa assistere da due medici o chirurghi approvati, oppure da uno, se sia difficile averne due, oltre due testimonj. I medici e i chirurghi pronunciano il loro giudizio, e lo sottoscrivono.

148. Se il cadavere non è riconosciuto da alcuno, si farà trasportare ed esporre almeno per 24 ore in luogo pubblico e frequentato, per ottenerne, se sia possibile, la ricognizione.

149. Senza la premessa giudiziale visita, è vietato di seppellire il cadavere. Nel caso che sia stato seppellito, si fa dal giudice disumare ed esporre, se sia riconoscibile.

150. Nell'atto della visita giudiziale, il giudice, a seconda del bisogno, fa comparire tutte le persone che possono dare indizj sopra la causa, o gli autori o i complici del delitto. Nei casi d'omicidio o di morte di cui sia ignota o sospetta la causa, che vi chiamerà specialmente i parenti e i vicini del defunto, quelli che avevano relazione con lui, e quelli che si fossero trovati in sua compagnia nel tempo prossimo alla sua morte.

151. Le dichiarazioni delle persone che compariscono, chiamate come all'articolo precedente, sono distese sommariamente in quinternetto separato dal processo verbale dell'ispezione, e si fanno firmare dalle medesime.

152. Se, durante l'ispezione giudiziale, sopravvengono notizie per le quali si renda necessario di passare a visite domiciliari, il giudice

ne fa dichiarazione negli atti, enunciando il motivo che lo determina. Sono assunte per assistervi due persone degne di fede, che firmano il processo verbale della visita.

Sono comuni a queste visite le disposizioni degli articoli 185, sino al 195 inclusivamente.

153. Il giudice che fa la visita può proibire a chicchessia di uscire dalla casa, o di allontanarsi dal luogo della visita prima che la stessa sia terminata, e prima che sia chiuso il processo verbale.

Chiunque contravviene a quest'ordine è arrestato sul fatto, e trasmesso nella casa di deposito. Il giudice o il tribunale a cui compete la causa, sentito il ministero pubblico e il contravventore, qualora esso non adduca legittima scusa, lo condanna alla detenzione che può estendersi fino ad otto giorni.

Questa sentenza è inappellabile.

154. Se dalle ricerche fatte emergano indizj contro alcune persone presenti, il giudice, secondo la diversità del delitto, le fa arrestare sul fatto, le interroga, e procede secondo il suo istituto.

155. Fa inoltre asportare alla cancelleria le armi e ogni altra cosa ch'egli creda aver servito a commettere il delitto, o avere relazione col medesimo. Di tutto ciò farà processo verbale che sarà firmato da lui, dal cancelliere, e dalle persone chiamate alla visita. L'imputato ancor egli, qualora si trovasse presente, vi apporrà la sua firma.

156. Se alla visita o alla ispezione non intervengono due testimonj, il processo verbale dell'ispezione oculare è nullo.

(604)

Se sono violate le altre forme prescritte negli articoli 146 e 147, il processo verbale è nullo in quelle parti, e per quegli effetti per cui le forme violate furono prescritte.

SEZIONE III.

Degli Esami de' testimonj.

157. Le persone che nella denunzia o querela o in altra maniera vengono indicate negli atti come informate del delitto, sono chiamate con una cedola di citazione avanti il giudice.

158. La detta cedola è firmata dal giudice; indica il giorno e l'ora della comparsa; esprime specialmente che la persona viene chiamata ad oggetto di essere esaminata in qualità di testimonio. Viene intimata da un usciere.

159. I testimonj possono essere sentiti dal giudice del loro domicilio, mediante requisitoria del giudice che fa il processo.

A quest'effetto il giudice requirente unisce un prospetto dei fatti su i quali versar deve l'esame, e delle interrogazioni principali da farsi al testimonio.

160. Il giudice richiesto riceve dal testimonio le dichiarazioni, e le rimette senza ritardo al giudice requirente suggellate.

161. Quando un giudice di pace, del circondario del tribunale correzionale dove si fa l'istruzione, vien delegato dal giudice istruttore a ricevere un esame, si osserva il disposto nei due articoli precedenti.

In tal caso però il giudice di pace fa intimare la cedola per delegazione.

(605)

162. Se il giudice che fa il processo crede necessario di sentire personalmente il testimonio che si trova fuori del suo circondario, egli lo fa citare dal giudice del luogo, salve le disposizioni del titolo III, lib. III.

163. I testimonj che il denunziante o il querelante ha seco condotti al momento della sua denunzia o querela, e quelli che il giudice trova sul luogo in cui si è trasferito per la visita giudiziale, vengono sentiti anche senza citazione.

164. I testimonj sono sentiti dal giudice separatamente l'uno dall'altro, in presenza del cancelliere che ne registra l'esame, esclusa ogni estranea persona.

165. Prima di procedere all'esame, il giudice s'informa se il testimonio sia parente o affine dell'imputato o dell'offeso nei gradi indicati nell'art. 180, per gli oggetti contemplati nell'articolo stesso.

166. Ogni testimonio prima dell'esame presta il giuramento. Avanti di prestarlo, il giudice lo avverte dell'importanza e santità del giuramento, e gli ricorda le pene stabilite contro i falsi testimonj. Dopo ciò il giudice ed il cancelliere si alzano a capo scoperto.

Il giudice fa prestare al testimonio il giuramento colla seguente formola: *Io N. N. giuro e prometto avanti a Dio, giudice infallibile della mia coscienza, e vindice tremendo dello spergiuro, di manifestare ingenuamente ed interamente quanto so intorno a tutto quello di cui sarò interrogato: così Dio m'ajuti.*

Questa formola si userà sempre da qualunque giudice, tribunale o corte, quando accada di far giurare un testimonio.

167. Le dichiarazioni dei testimonj si ricevono, dopo averli interrogati sui loro nomi, cognomi, soprannomi, età, patria, domicilio, stato e professione.

168. Dovranno essere interrogati del luogo, del tempo e della ragione della scienza dei fatti, e delle circostanze deposte.

169. Le interrogazioni debbono essere fatte ed ordinate in modo per cui si rilevino tutte le circostanze del fatto, e non s'induca nell'animo del testimonio, per quanto sia possibile, prevenzione alcuna che possa alterare la libera ed ingenua manifestazione della verità.

In fine dell'esame i testimonj s'interrogano se abbiano parentela, relazioni di affezione o d'interesse con l'imputato o con l'offeso.

Può anche il giudice, quando una prudente cautela il richiegga, rimettere tali interrogazioni ad un esame separato.

Nelle cause di giustizia correzionale, debbono farsi prima della citazione con cui si apre il giudizio.

Nelle cause di alto criminale debbono farsi prima dell'ultimo interrogatorio.

170. Il testimonio deve fare la sua deposizione verbalmente, senza che gli sia permesso di leggere alcuna risposta preparata in iscritto. La deposizione si registra nel processo verbale, indi è letta al testimonio, e gli si domanda se vi persiste, il tutto sotto pena di nullità. Gli si domanda ancora se pretende di esigere indennizzazione.

171. Mentre si legge la deposizione, il testimonio può farvi quelle aggiunte o quei cambiamenti che crede opportuni, i quali si scrivono

in fine o al margine della deposizione, ed anche di questi si fa lettura al testimonio. Di tali aggiunte o cambiamenti si fa menzione nel processo verbale: il tutto sotto pena di nullità.

172. La deposizione del testimonio, i cambiamenti o le aggiunte devono essere dal medesimo sottoscritte, egualmente che dal giudice e dal cancelliere, sotto pena di nullità. Vi si fa pure menzione dell'indennizzazione, se l'ha domandata, o del suo rifiuto.

173. Se il testimonio non intenda la lingua italiana, il giudice nomina un interprete che all'atto dell'esame presta nella due lingue il giuramento di tradurre fedelmente sì le domande del giudice, che le risposte del testimonio. In questo caso l'interprete scrive nella lingua del testimonio le interrogazioni e le risposte, e le legge al testimonio medesimo. Questo scritto si unisce al processo verbale. La violazione delle forme prescritte in questo articolo importa nullità.

174. Ogni pagina del processo che contiene le dichiarazioni dei testimonj, sarà inoltre contrassegnata e firmata dal giudice e dal cancelliere, e dall'interprete, sotto pena di nullità.

175. Nello scritto che contiene le dichiarazioni nulla può essere interposto fra due linee. Le cancellature e le chiamate saranno approvate e firmate come sopra, sotto pena di nullità delle stesse interlinee, cancellature o chiamate.

Se poi la cancellatura non approvata è tale che non lasci intendere ciò ch'era scritto, è nullo tutto l'esame.

(608)

Questa nullità e le altre indicate nell'articolo antecedente possono ripararsi ripetendo l'esame del testimonio.

176. Se un testimonio domanda l'indennizzazione, il giudice ne fa la tassa. Questa si scrive sulla copia della cedola della citazione data al testimonio. Nel processo verbale si fa menzione della tassata indennizzazione.

177. Qualunque testimonio citato che si trovi infermo a segno di non potere comparire nel termine prefisso nella citazione, fa pervenire al giudice che lo ha chiamato un certificato d'un ufficiale di sanità o di un medico o chirurgo approvato che attesti la detta impotenza. Allora il giudice si trasferisce alla sua casa per sottoporlo all'esame, o ne ricerca il giudice del domicilio.

178. Contro i testimonj i quali non si prestano alla citazione, o fingono un'impossibilità a comparire, o che comparendo non rispondono categoricamente alle ricerche loro fatte dal giudice sopra oggetti dei quali risulta dover essere eglino informati, si procede come nel titolo IV del terzo libro.

179. I giovani dell'uno e dell'altro sesso che non abbiano ancora quindici anni compiuti, possono essere sentiti in via di dichiarazione e senza prestazione di giuramento. Può egualmente essere interrogato chiunque abbia discernimento sufficiente per conoscere i fatti su i quali debb'essere interpellato.

I giudici a tali dichiarazioni avranno quel riguardo che crederanno.

180. Non possono essere ammessi a deporre nè direttamente, nè indirettamente in aggravio del loro congiunto,

(609)

1. Il padre, la madre, l'avolo, l'avola o altro ascendente,

2. Il figlio o la figlia, il nipote, la nipote o altro discendente,

3. Il fratello e la sorella,

4. Gli affini nei gradi soprascritti,

5. La moglie o il marito, anche dopo il divorzio legalmente pronunziato;

Possono però essere sentiti per dare informazioni favorevoli.

Non si deferisce loro il giuramento, ed il giudice avrà alle loro deposizioni quel riguardo che crederà.

181. Gli altri parenti o affini, e le persone soggette all'eccezioni contemplate nell'art. 283 del codice di procedura civile, possono essere sentiti, e sono tenuti a deporre sotto il vincolo del giuramento.

182. Gli offesi e denunzianti non possono essere ascoltati che in tale qualità. Si eccettuano i denunzianti civili che hanno firmata e ratificata la loro denuncia, e gli ufficiali o agenti di polizia che, essendo stati testimonj oculari, hanno fatta la loro relazione o il processo verbale. Questi, qualora non si tratti di delitti la cui denuncia o notificazione possa portar loro un profitto, sono sentiti in qualità di testimonj.

SEZIONE IV.

Dei Documenti ed altri oggetti di prova.

183. Se la natura del delitto sia tale che, dalle carte o da altri oggetti esistenti o nella

Bollett. 1897. P. II. 40

(610)

casa dell'imputato, o altrove, si possano rilevare mezzi di prova, il giudice istruttore ordina una visita nei luoghi suddetti. Quest'ordine viene disteso negli atti, ed è sottoscritto dal giudice e dal cancelliere.

184. Il giudice si porta in detti luoghi accompagnato dal cancelliere, da due testimoni e da un usciere. Se il delitto sia di falsa moneta, di falsificazione di carte nazionali o d'altri oggetti pubblici, o riguardi la sicurezza dello stato, il regio procuratore è tenuto d'intervenire alla visita, e a tutte le operazioni consecutive. Fuori di questi casi, interviene quando lo reputi opportuno.

185. Nella visita giudiziale, a fine di garantire le successive operazioni, e perchè nulla venga trafugato od intruso, il giudice usa tutte le opportune cautele, facendo anche apporre sigilli d'ufficio, ove occorra.

186. Il giudice non può apporre nè levare i sigilli, nè esaminar carte od altri oggetti se non se alla presenza dell'imputato, o del suo legittimo procuratore, o, in loro mancanza, di un suo parente, o di due persone della casa ove si fa la visita, o del vicinato.

187. Quando l'imputato si trovi in arresto, se il giudice, attese le circostanze, non crede opportuno di farlo tradurre sul luogo della visita, lo eccita a nominare persona di sua confidenza, perchè in sua vece vi assista.

Se l'imputato non vuole nominare alcuno, assistono alla visita le altre persone, come all'articolo precedente.

188. Nell'atto che si levano i sigilli, i due

(611)

testimoni assunti nella sigillazione ne riconoscono prima l'identità ed integrità, e quindi assistono allo spoglio delle carte e degli altri oggetti, presente l'imputato, o altri in suo luogo, come nell'articolo precedente.

189. Se nella visita si trovano carte che possono servire sì a carico che a discolpa dell'imputato, il giudice le firma in margine di ciascuna pagina, e le numerizza, e le fa firmare dall'imputato o dagli altri in suo luogo come sopra.

190. Se ai documenti non si possa apporre altra scritturazione, il giudice vi unisce una carta a cui appone il suo sigillo e la sua firma, e la fa firmare dalle persone indicate nell'antecedente articolo.

191. Se gli oggetti che hanno relazione al delitto non siano suscettibili di scritturazione, il giudice lascia i medesimi, o il recipiente con una carta che viene sigillata e firmata come sopra.

192. Tutte le carte e gli oggetti sì in favore, che contro l'imputato, si uniscono agli atti, e ne vien fatto l'elenco. Il cancelliere è responsabile della loro conservazione.

193. Se la natura degli oggetti, l'uso e la qualità debba essere verificata col giudizio dei periti, il giudice istruttore commette la perizia a persone esperte. Fa prima un'esatta descrizione degli oggetti da riconoscersi, indi fa praticare le ispezioni e gli esperimenti opportuni alla presenza di due testimoni. Il processo verbale, in questa parte, vien firmato dai periti medesimi.

194. Di tutte le operazioni enunciate nei precedenti articoli, si fa menzione nel processo verbale della visita, che viene firmato dai testimoni, dal giudice e dal cancelliere.

195. Se non siano intervenuti alla visita i due testimoni e l'imputato, o altri per lui costituiti negli articoli 186 e 187, ovvero manchi la firma del giudice e del cancelliere, il processo verbale è nullo. Se siano violate le altre forme, il processo verbale è nullo in quelle parti e per quegli effetti; per cui le forme violate erano prescritte.

196. Qualunque volta la gendarmeria o un depositario, inventore o detentore qualunque presenti in giudizio effetti preziosi, o istrumenti o altri oggetti che abbiano relazione col delitto, essi si consegnano alle cancellerie del tribunale presso cui si procede, ed alla presenza del giudice istruttore; fatto un elenco indicante il numero e la specie, si descrivono la forma e le qualità interessanti degli oggetti consegnati.

Quest'elenco viene sottoscritto dalla persona che ne fa la consegna, dal giudice e dal cancelliere, e se ne dà una copia sottoscritta dal giudice e dal cancelliere a chi ha consegnato gli effetti.

Su gli oggetti che possono aver relazione col delitto, si praticano le cautele prescritte agli articoli 189, 190 e 191, sotto pena di nullità dell'atto in quella parte in cui fossero violate le forme prescritte.

SEZIONE V.

Degli Interrogatorj regolari dell'imputato.

197. Ogn'imputato che, in forza di qualunque ordine o mandato, o di un arresto in flagrante delitto o simile, vien presentato al giudice, debb'essere interrogato nell'istruzione regolare della polizia giudiziaria, quand'anche prima fosse stato interrogato da un altro uffiziale.

La violazione di quest'articolo porta nullità.

198. L'interrogatorio debb'esser fatto o al primo momento che l'imputato vien presentato, o, al più tardi, entro 24 ore consecutive.

199. L'interrogatorio si fa dal giudice istruttore coll'intervento del cancelliere, esclusa ogni estranea persona.

Allorchè vi sono più imputati dello stesso delitto, essi sono interrogati separatamente l'uno dall'altro.

Il cancelliere scrive le interrogazioni del giudice, e le risposte dell'imputato. Se così piace all'imputato, può egli stesso dettare le sue risposte.

L'interrogatorio è firmato in ogni pagina, ed in fine dall'imputato, dal giudice e dal cancelliere.

200. L'interrogatorio fatto senza la presenza simultanea del giudice e del cancelliere, è nullo. Il giudice od il cancelliere che contravviene alla disposizione del presente articolo, è sottoposto alla multa di lir. 500.

201. Prima dell'interrogatorio non può il giudice comunicare all'imputato nè la denuncia, nè la querela, nè alcun documento o altro mezzo di prova.

202. L'interrogatorio è preceduto dalla descrizione della persona o de' suoi connotati vestiti. Si incomincia ricercando all'imputato il suo nome, cognome, soprannome, l'età, lo stato e la sua professione, la patria e il suo domicilio.

203. Il giudice debbe interrogare l'imputato su i fatti e sulle circostanze che hanno relazione col delitto e coll'imputazione, prendendo norma dalle risultanze degli atti compilati.

Le interrogazioni del giudice debbono esser dirette a rilevare ogni verità sì favorevole che contraria all'imputato.

L'imputato deve rispondere verbalmente, senza poter far uso di veruna carta.

204. È vietato, sotto pena di nullità, di deferire il giuramento all'imputato e l'uso di qualunque falsa supposizione, seduzione o minaccia, onde ottenere una risposta diversa da quella che l'interrogato è disposto a fare spontaneamente.

205. Si deve ricevere e registrare qualunque spiegazione o prova di discolta che all'interrogato piacesse di allegare.

206. Se esistono strumenti del delitto, carti od altri oggetti di prova, si presentano all'imputato, perchè li riconosca, e renda conto della loro provenienza ed uso, e come esistessero presso di lui, o nel dato luogo, o nel dato tempo. Si interpella finalmente su di ogni altra cosa atta a schiarire la verità.

207. Le interrogazioni del giudice, e le risposte dell'interrogato, la ricognizione e le spiegazioni vengono registrate in quinternetto separato dal processo verbale che riguarda il corpo del delitto.

208. Se l'imputato ricusi di rispondere, o per non rispondere si finga muto, il giudice l'eccita a rispondere, e lo avverte che si procederà oltre nell'istruzione, malgrado il suo silenzio. Quando egli persista nel suo proposito, il giudice fa menzione del silenzio e dell'avvertimento, e procede agli atti ulteriori.

Lo stesso avrà luogo nel restante della procedura, e nel dibattimento, se l'accusato ricusi di rispondere.

209. Sono comuni al processo verbale degli interrogatori le cautele prescritte per gli esami dei testimonj negli articoli 171 sino al 175 inclusivamente.

Se vi sia bisogno di un interprete, l'imputato può inoltre ricusare la persona nominata come sospetta; il giudice decide adducendone i motivi.

210. L'imputato può nel corso dell'istruzione venir di nuovo interrogato, qualora o il giudice istruttore lo reputi spediente, o l'ufficiale del ministero pubblico, o l'imputato stesso ne faccia istanza.

Ma se dopo l'interrogatorio vengono prodotte nuove circostanze in aggravio dell'imputato, egli deve d'ufficio essere sempre interrogato ed ascoltato sulle medesime, sotto pena di nullità.

SEZIONE VI.

Della Ricognizione delle persone.

211. Se il testimonio, o l'offeso, o il coaccusato, o il correo non conosca l'imputato non sappia specificarne il nome e cognome, ma lo indichi solamente in una maniera imperfetta, il giudice istruttore non può chiedere l'istruzione, se prima non fa riconoscere da essi la persona dell'imputato.

212. Lo sperimento si fa alla sola presenza del giudice istruttore e del cancelliere.

213. L'imputato che si deve riconoscere, vien posto in una fila d'altre persone approssimativamente consimili. Tali persone debbono essere in numero non minore di tre, oltre quella che si deve riconoscere. L'imputato ha diritto di scegliere quel posto che gli piaccia nella fila. Egli è avvertito di tal diritto nel momento in cui la fila è formata.

Se occorre che l'imputato si debba successivamente riconoscere da più persone, ha egli il diritto di cambiare il posto a piacere nell'atto di ciascuna ricognizione, e viene avvertito di tal diritto. Il nome di chi deve riconoscere non si notifica all'imputato.

214. La persona che dovrà fare la ricognizione, sarà ritenuta in luogo separato, dal quale gli sia impossibile di vedere ciò che si opera nell'altro, dove è stabilito lo sperimento.

215. Quando sianvi più persone che debbono riconoscere, il giudice istruttore provvede che

siano trattenute in luoghi separati, o siano chiamate in ore distinte.

216. Prima che la persona entri nella camera dello sperimento, il giudice istruttore le rammenta sommariamente il fatto da essa deposto. Quindi la previene che dovrà entrare in una camera dove sono varie persone schierate, per esaminare se fra quelle esista l'uomo di cui ha inteso di parlare nel suo esame. Ciò fatto, le deferisce il giuramento.

217. Quando la persona che deve riconoscere abbia difficoltà di entrare nella camera dello sperimento, il giudice provvede in modo che possa eseguirlo senza entrarvi.

Ciò è vietato nel dibattimento.

218. Se più persone debbono far la ricognizione, il giudice le fa introdurre ad una per volta. Egli non dà luogo all'esperimento della seconda, se prima non fu eseguito quello della prima, e così progressivamente.

219. Se la persona introdotta nella stanza dello sperimento affermi di non conoscere, tra quei della fila, l'uomo indicato imperfettamente nella sua deposizione, viene fatta annotazione della sua risposta, e si congeda.

220. Quando all'incontro dichiara di riconoscerlo, il cancelliere allora le ingiunge d'indicare la persona riconosciuta in un modo che non possa lasciar luogo ad equivoco.

221. L'inosservanza degli art. 211, 212, 213, 214, 215, 216 e 218 importa la nullità dell'atto della ricognizione.

222. Il disposto della presente sezione ha luogo nella ricognizione di qualunque altra persona.

La legge raccomanda alla religione ed alla prudenza del giudice istruttore di prevenire tutte le insidie che si possano tendere alla sincerità dello sperimento.

TITOLO V.

Dei Mandati.

223. Contro gl'imputati si spediscono i mandati,

1. Di comparsa;
2. Di accompagnamento;
3. Di deposito;
4. Di arresto;
5. Di cattura.

224. I primi quattro hanno luogo nell'istruzione della polizia giudiziaria. Il quinto, dopo l'ammissione dell'atto d'accusa. Di tale mandato si tratta nell'articolo 405.

225. Possono rilasciarsi anche ordini di comparsa, di accompagnamento e di deposito. Essi hanno lo stesso oggetto dei rispettivi mandati e si eseguono nella stessa maniera. Possono essere rilasciati ex-officio, anche senza richiesta della parte pubblica o privata. Si rilasciano sempre provvisoriamente dai giudici o dai regj procuratori, e nei soli casi che non soffrono ritardo e che sono accennati a suo luogo.

Simili ordini non dispensano dalla spedizione dei mandati ordinarij che devono aver luogo secondo la natura e lo stato della causa

SEZIONE I.

Del Mandato di comparsa.

226. Il mandato di comparsa ha per oggetto di obbligare l'imputato a comparire avanti al giudice in un dato giorno ed ora, per essere interrogato, senza rimaner privo della libertà.

Questo si rilascia nelle contravvenzioni e nei delitti che la legge punisce,

1. Con pena pecuniaria;
2. Con pena di detenzione che non possa eccedere la durata di tre mesi.

Nelle cause suddette non può rilasciarsi altro mandato. Si eccettuano i casi espressi negli articoli 228 e 230. Il mandato di comparsa può rilasciarsi ancorchè non siano raccolte sufficienti prove di colpevolezza.

SEZIONE II.

Del Mandato d'accompagnamento.

227. Il mandato d'accompagnamento si spedisce ad oggetto che l'imputato accompagnato da un usciere o dalla forza pubblica, comparisca davanti al giudice per rispondere alle sue interrogazioni.

Questo mandato si rilascia nei delitti di alto criminale, ed anche in quelli di giustizia correzionale, che possono importare una detenzione maggiore di tre mesi.

(620)

228. Nelle cause che importino pena di detenzione non maggiore di tre mesi, se l'imputato non ubbidisce al mandato di comparizione, può rilasciarsi contro il medesimo un ordine d'accompagnamento.

229. La semplice querela o denuncia qualunque siasi, benchè sottoscritta e confermata dal denunziante o querelante, non può sola, senz'altra prova o indizio, autorizzare il giudice a rilasciare il mandato d'accompagnamento.

Egli è obbligato d'ascoltare prima i testimoni indicati dal denunziante o querelante, e di fare tutte le indagini che possono essere opportune, tanto per verificare il delitto, quanto per iscoprirne l'autore.

Si eccettua il caso di una denuncia ufficiale. Quando essa sia accompagnata da processi verbali od altri documenti che somministrino presunzioni od indizj, può rilasciarsi immediatamente il mandato d'accompagnamento.

230. Qualora però l'imputato sia un ozioso, sospetto o vagabondo, o vi siano sufficienti indizj che lo rendano sospetto di fuga, il giudice può rilasciare un ordine provvisorio d'accompagnamento anche sulla semplice denuncia o querela.

231. L'imputato contro cui si rilascia il mandato d'accompagnamento, è tenuto di ubbidire a vista della semplice esibizione del medesimo, seguendo la persona incaricata dell'esecuzione. In caso di renitenza, vi è costretto colla forza.

232. L'esecutore del mandato impiega anche all'uopo la forza pubblica dei luoghi più

(621)

vicini. A quest'oggetto il mandato contiene sempre l'analoga richiesta del giudice che lo rilascia. In vista della medesima la forza pubblica è tenuta di prestarsi all'esecuzione.

233. Nel mandato d'accompagnamento può ordinarsi l'uso immediato della forza pubblica,

1. Quando l'antecedente mandato non abbia avuto effetto per fuga dell'imputato dopo l'intimazione;

2. Quando, o per la natura della causa, o per la qualità o pel numero delle persone imputate, si abbia ragionevole timore che il semplice mandato d'accompagnamento venga deluso.

SEZIONE III.

Del Mandato di deposito.

234. Il mandato di deposito ha per oggetto di porre l'imputato in istato di custodia sino a tanto che l'ulteriore procedura dia luogo ad altre disposizioni rapporto alla sua persona.

235. Gli imputati contro cui si è spedito mandato di deposito nelle cause correzionali, si custodiscono nelle camere di deposito. Nelle cause di alto criminale, si custodiscono nelle camere di arresto.

236. Si spedisce il mandato di deposito, qualora l'imputato tradotto avanti il giudice, in forza di un ordine o mandato d'accompagnamento, non sia riuscito nel suo interrogatorio a dimostrare insussistenti i motivi per cui fu contro di lui rilasciato l'ordine o mandato.

SEZIONE IV.

Del Mandato di arresto.

237. Il mandato di arresto ha per oggetto la custodia dell'imputato nella casa di arresto presso il tribunale correzionale, sino a tanto che il tribunale medesimo abbia pronunziato sull'accusa.

238. Il mandato d'arresto si rilascia dal giudice istruttore nelle cause d'alto criminale, quando il regio procuratore il richiegga, dopo aver dichiarato di voler procedere all'atto di accusa.

SEZIONE V.

Delle Disposizioni comuni ai suddetti mandati.

239. Tutti i mandati sono firmati dal giudice e dal cancelliere. Enunciano nome, cognome, età, professione e domicilio dell'imputato, quando siano noti; e quando nol siano, enunciano i connotati che possono servire a distinguere.

240. Nei mandati d'arresto o di accompagnamento si esprime il titolo che determina il giudice ad ordinarli.

Si esprime inoltre che in caso di assenza o di fuga si procederà in contumacia, qualora l'imputato non si presenti entro dieci giorni dalla fatta intimazione.

241. La mancanza di alcuna delle formalità espresse nei due precedenti articoli importa

nullità del mandato. Essa può ripararsi successivamente coll'adesione espressa o presunta dell'imputato, o con rilasciarsi un secondo mandato.

242. I mandati d'accompagnamento o d'arresto rilasciati colle forme prescritte negli articoli precedenti, hanno esecuzione in tutto il regno.

243. Ogni mandato s'intima o alla persona o al suo domicilio, o mediante affissione.

244. L'esecutore del mandato pratica le opportune diligenze per ritrovare la persona, e ritrovandola, gliene consegna una copia. Se non gli riesce di ritrovarla, consegna la copia del mandato ad uno della sua famiglia, ed in mancanza, ad uno degli abitanti nella casa dell'attuale sua abitazione.

Egli fa processo verbale di quest'atto alla presenza di due testimonj; questi lo firmano. Indi l'esecutore del mandato suddetto si presenta al podestà o sindaco del luogo, o a chi ne fa le veci. Questi, letto il processo verbale, vi appone la sua firma.

245. Se non si trovi alcuna delle persone indicate nell'articolo precedente, a cui consegnare il mandato, il portatore del medesimo chiama due testimonj, ed alla loro presenza lo affige nel luogo solito delle pubblicazioni di quel comune, e ne fa processo verbale, che viene firmato sì da lui che dai testimonj, e munito del visto del podestà o sindaco del luogo.

Avuto il detto processo verbale, il giudice ordina l'affissione del mandato, anche alla porta della sala dell'udienza.

(624)

246. Se il mandato è diretto contro persona che non abbia domicilio od abitazione nota, l'intimazione del medesimo si fa mediante l'affissione d'una copia alla porta della sala della udienza, e di un'altra copia nel luogo solito per le pubblicazioni nel comune del commesso delitto.

247. La violazione delle forme prescritte nei tre articoli precedenti importa nullità dell'intimazione del mandato.

248. Ogni persona arrestata fuori della giurisdizione del giudice che rilasciò il mandato, viene presentata al giudice di pace del luogo dell'arresto. Questi, verificata l'identità della persona dietro le indicazioni espresse nel mandato, ne fa processo verbale, e appone il visto al mandato.

Se poi l'identità non si verifica, la persona arrestata viene rilasciata libera.

249. Il giudice che rilasciò il mandato, riconoscendo che la persona che fu tradotta in forza del medesimo, non è quella che viene in esso contemplata, la rimette in libertà.

250. Se una persona è arrestata fuori del comune del suo domicilio, il giudice dà notizia del seguito arresto al giudice di pace del domicilio dell'arrestato. Questi ne dà avviso a qualcuno dei parenti od amici, ed al podestà o al sindaco del luogo, affinchè si possano prendere le opportune provvidenze per la cura dei beni e la soddisfazione degli obblighi e delle incumbenze personali dell'arrestato.

(625)

TITOLO VI.

Della Custodia.

251. Presso ogni giudice di pace vi sarà una casa di deposito; presso ogni tribunale correzionale, una casa di deposito e d'arresto; presso ogni corte criminale, una casa di giustizia, nella quale si trasportano i decretati di cattura.

252. Le case suddette debbono essere costrutte in modo che i detenuti non vi soffrano altri incomodi fuori di quelli che importa la necessità della loro custodia.

253. In ognuna di dette case, il luogo dove si ritengono le donne, è distinto e separato da quello dove si ritengono gli uomini. Gli imputati di delitto correzionale si ritengono in luogo separato dagli imputati di delitto d'alto criminale.

Si ritengono pure in luogo distinto i giovani detenuti in forza di un ordine del padre, o della famiglia, nei casi determinati dal codice civile.

254. Ciascuna di tali case ha un particolare custode.

255. La polizia di tali case appartiene al prefetto del dipartimento, ed alle rispettive municipalità locali.

256. La polizia delle persone detenute nelle case di deposito presso i giudici di pace appartiene ai medesimi. Nelle altre case di custodia appartiene ai rispettivi presidenti e giudici istruttori.

257. I prefetti e viceprefetti nei rispettivi loro distretti sono tenuti di visitare almeno una volta all'anno tutte le dette case.

I podestà o sindaci per sè, o per mezzo di membri delle municipalità destinati da essi fanno la detta visita almeno una volta al mese. I giudici di pace, ed uno dei giudici del tribunale correzionale destinato dal presidente sono tenuti di fare le dette visite almeno una volta al mese nelle rispettive case.

258. I procuratori generali presso le corti, i regj procuratori presso i tribunali correzionali, ed i commissarij di polizia presso i giudici di pace, possono, quando lo stimino conveniente, visitare le dette case, e comunicare le loro osservazioni alle autorità giudiziarie o amministrative, secondo le rispettive competenze. Nel caso che le dette autorità amministrative non avessero fatto conto dei loro rilievi, essi si dirigono al gran giudice, ministro della giustizia.

259. Le case di deposito, di arresto o di giustizia sono assolutamente distinte e separate da quelle destinate alla pena di detenzione. Gli imputati o accusati non possono in conseguenza ritenersi nelle case di pena, durante la procedura; nè i condannati alla detenzione potranno subire la loro pena nelle case di deposito, d'arresto o di giustizia. Si eccettuano:

1. I condannati alla detenzione per contravvenzioni di polizia, i quali potranno subire la loro pena della casa di deposito;

2. I condannati alla detenzione correzionale non maggiore di tre mesi, i quali potranno subirla nella casa d'arresto.

260. In ognuna di dette case il custode tiene un registro a due colonne.

Nell'una si pongono con numero progressivo i nomi, cognomi e soprannomi delle persone che si ricevono, coll'indicazione del titolo dell'imputazione, dell'autorità che ne abbia rilasciato l'ordine o il mandato, e del giorno del loro ingresso. Nell'altra colonna sono registrati i giorni della loro uscita, e dell'ordine dato per la medesima. Il registro dei detenuti in deposito si tiene sempre in libro separato da quello dei detenuti in arresto.

I custodi sono tenuti ad ogni richiesta dei presidenti e dei regj procuratori di esibire i loro registri.

261. Giunta la persona nelle dette case, il custode deve fare immediatamente rapporto al rispettivo giudice e presidente, o regio procuratore. Nel rapporto indica ogni carta, istromento, danaro od effetti qualsiasi che abbia rinvenuto su qualunque persona, allorchè venne introdotta nella casa. Questo rapporto debbe essere firmato dal custode, non meno che dall'imputato.

Il giudice dà quindi le convenienti disposizioni.

262. È vietato ai custodi di tenere qualsivoglia discorso ai detenuti sopra la loro causa, nemmeno col pretesto di promuovere l'interesse pubblico.

263. La malattia, la morte o la fuga dei detenuti deve tosto essere dai custodi notificata rispettivamente al giudice di pace, al presidente o al regio procuratore ed al giudice istruttore.

264. Il trasporto dei detenuti agli spedali per causa di malattia non è permesso che nei casi gravi, e mediante autorizzazione del regio procuratore. Questi prescrive le discipline per la custodia.

In caso d'urgenza possono i giudici istruttori e i giudici di pace ordinare detto trasporto provvisoriamente, facendone pronta relazione al regio procuratore.

265. Se il detenuto offende, ingiuria o minaccia il custode, od alcuno degli altri detenuti, il giudice di pace, o il presidente rispettivo può ordinare, a norma delle circostanze che sia custodito con maggiore cautela, ed anche con rigore.

266. I detenuti che siano correi o complici si debbono tenere separati gli uni dagli altri e devesi evitare qualunque comunicazione fra loro.

267. Se l'imputato, prima del tempo delle sue difese, richiegga di parlare con qualche persona specialmente di sua stretta parentela, il presidente o il giudice istruttore lo permette, quando non abbia ragionevoli motivi in contrario.

268. Il permesso si rilascia in iscritto, ed a colloquio è presente una persona d'ufficio.

Il custode in vista di tale permesso è tenuto di presentare cautamente la persona che cerca di vederla, e conserva il detto permesso per esibirlo ad ogni richiesta del giudice.

TITOLO VII.

Del Beneficio della sicurezza.

269. Allorquando il delitto non importi pena di alto criminale, può concedersi all'imputato di essere messo provvisoriamente in libertà, e fare le sue difese a piede libero, mediante sicurezza di presentarsi al tribunale ogni volta che venga richiesto. Si può concedere lo stesso beneficio all'imputato che non trovasi ancora sotto custodia.

270. Questo beneficio può essere concesso in ogni stato dell'istruzione della polizia giudiziaria, sinchè dura la medesima, ed anche in pendenza dell'appellazione.

271. Gli oziosi, sospetti, ed i vagabondi non potranno in alcun caso godere del beneficio della sicurezza.

272. L'imputato fa la sua domanda al giudice istruttore, indicando la qualità della cauzione che intende di dare.

Se trovasi fuori di custodia, la domanda è firmata da lui, o dal suo procuratore munito di procura speciale. Essa viene unita al processo.

273. La domanda del beneficio di sicurezza sarà notificata alla parte civile nel suo domicilio ordinario, o in quello che abbia eletto. La notificazione si fa colle firme ordinate nell'articolo 440 del codice di procedura civile.

274. Il giudice istruttore non concede all'imputato il suddetto beneficio, se non vi concorra l'assenso del regio procuratore.

(630)

Se vi ha disparità di opinione fra loro, tanto sull'ammissibilità della domanda, quanto sulla quantità della somma da prescriversi alla sicurezza, e sull'idoneità della cauzione, il giudice istruttore ne fa rapporto al tribunale.

La parte civile può ricorrere allo stesso tribunale per quello che riguarda la quantità della somma, o l'idoneità della cauzione. In tal caso il tribunale sente anche le parti se si presentano.

Il tribunale pronuncia in seduta privata. La sua sentenza è inappellabile.

275. Il fidejussore fa il suo atto di obbligazione nella cancelleria del tribunale correzionale, con cui dichiara che pagherà la somma determinata, nel caso che l'imputato non si presenti tutte le volte che ne sarà richiesto in pendenza della causa.

Tale somma non può essere minore di lire 200, nè maggiore di lire 6000 italiane, a norma delle circostanze.

276. Se però dal delitto risultasse un danno civile di cui sia noto il valore, la cauzione dovrà darsi per l'importare del valore medesimo, oltre la somma da determinarsi dal giudice, entro i limiti prescritti nell'articolo antecedente.

277. La cauzione dovrà essere offerta o sopra beni stabili liberi che sorpassino della metà il valore della prescritta somma, o mediante deposito di danaro contante per egual somma.

278. L'imputato può anche cautare per se medesimo, sia depositando la somma determinata per la cauzione, sia facendo constare il possesso libero di beni stabili pel valore totale della cauzione, e d'una metà di più.

(631)

279. L'ordine che ammette l'imputato a difendersi a piede libero, non si rilascia se non dopo l'atto solenne della sicurezza o cauzione.

280. Se la cauzione è data con ipoteca di stabili, l'ordine suddetto non si rilascia, se prima dal regio procuratore, o da alcuna delle parti interessate non sia stata fatta l'iscrizione per la conservazione dell'ipoteca.

Se, rilasciato l'ordine, l'imputato è sotto custodia, egli viene immediatamente posto in libertà.

281. Nel caso che l'imputato non si presentasse, e fosse condannato, la somma della cauzione o depositata o ricavata dalla vendita all'asta degli stabili obbligati, è destinata,

1. Alla reintegrazione delle spese, dei danni ed interessi della parte offesa, a termini di ragione;

2. Al pagamento delle multe incorse pel delitto;

3. Al pagamento delle spese giudiziarie. Ciò che sopravanza, si devolve all'erario pubblico a titolo di multe per la non seguita presentazione.

282. Il fidejussore il quale teme che l'imputato ammesso alla libera difesa sotto cauzione possa farsi renitente agli ordini della giustizia, può domandarne l'arresto, e il giudice istruttore l'ordina immediatamente.

283. Nel caso che venga effettuato l'arresto, di cui nell'articolo antecedente, il fidejussore rimane sciolto dall'obbligo da lui assunto.

Se l'arrestato offre un'altra cauzione, può essere nuovamente ammesso alla libera difesa, giusta le norme stabilite nel presente titolo.

284. L'imputato ammesso alla difesa a piede libero sotto sicurezza, debb' eleggersi un domicilio nel luogo del giudizio, per la regolare e pronta intimazione degli atti.

285. Gli ordini di comparso, e le citazioni di tale imputato devono contemporaneamente notificarsi anche al fidejussore per sua norma.

286. Se l'imputato che, dopo gli ordini e la citazione, non si presenta, non adduce legittima scusa, perde il beneficio della difesa a piede libero, e viene arrestato. Si notifica al fidejussore così la ritenenza dell'imputato, come la sua scusa o il suo arresto.

287. Se l'imputato si rende contumace, il fidejussore viene astretto a pagare la somma prefissa nell'atto di sicurezza.

Nulla di meno, se dentro otto giorni, dacchè l'imputato dovea presentarsi, non si effettua il suo arresto, il fidejussore non è astretto a pagare la somma della cauzione, ma soltanto a rifondere la spesa occorsa per l'arresto.

288. Il pagamento si eseguisce dietro ordine del giudice istruttore. Egli lo rilascia ad istanza del regio procuratore, o della parte civile.

289. Il fidejussore può, entro tre giorni dalla notificazione dell'ordine di pagamento, produrre la sua opposizione. Il tribunale correzionale pronuncia sopra semplice memoria in seduta privata.

290. La sentenza può essere impugnata avanti la corte d'appello nel termine di tre giorni dalla notificazione. Ella si eseguisce provvisoriamente. La corte parimente decide sull'appellazione in via sommaria.

291. Se, dopo esatta la somma prefissa nell'atto di sicurezza a causa della contumacia dell'imputato, riesca al fidejussore per effetto delle sue cure, di ricondurre nuovamente alla giustizia l'imputato, il tribunale dispone che sopra la somma pagata vadano a carico del fidejussore tutte le spese nate dalla fuga o dall'occultazione dell'imputato medesimo.

Il rimanente della somma si restituisce al fidejussore. Egli allora rimane sciolto dalla fidejussione.

292. Se non può eseguirsi l'arresto dell'imputato, si procede in contumacia.



LIBRO SECONDO.

DELLA GIUSTIZIA.

293. LA giustizia viene amministrata,

1. Dai giudici di pace;
2. Dai tribunali correzionali;
3. Dalle corti di prima istanza;
4. Dalle corti d'appello;
5. Dalla corte di cassazione.

294. I giudici di pace giudicano tutte le cause di contravvenzioni di polizia.

295. I tribunali correzionali,

1. Giudicano tutte le cause che appartengono alla giustizia correzionale;
2. Pronunziano il giudizio di dissipata imputazione o di ammissione o rejezione di accusa nelle cause di alto criminale.

296. Le corti di prima istanza,

1. Fanno le funzioni di giudici di appello nelle cause appellabili di polizia;
2. Giudicano le cause di alto criminale.

297. Le corti d'appello giudicano le cause di appellazione,

1. Dalle sentenze di dissipata imputazione nelle cause, tanto di giustizia correzionale, quanto di alto criminale, pronunziate dai tribunali correzionali;
2. Dai giudizj dei tribunali correzionali nelle cause di giustizia correzionale;
3. Dai giudizj di rejezione di accusa nelle cause di alto criminale, pronunziate dai tribunali correzionali;

(635)

4. Dai giudizj delle corti di prima istanza nei casi contemplati dall' articolo 79 del regolamento organico.

298. La corte di cassazione pronunzia sugli oggetti di sua competenza a norma del regolamento organico e di questo codice.

299. Le sentenze e le decisioni dei giudici di pace, dei tribunali e delle corti devono esprimere i motivi de' loro giudicati, ed allegare le leggi sulle quali si appoggiano, salvo il disposto nell' articolo seguente.

300. I giudici non adducono motivi dei loro giudizj sul fatto imputato.

Questa parte di giudizio non è che l'espressione dell' intima convinzione che producono nell' animo dei giudici i mezzi di prova raccolti secondo la legge.

TITOLO PRIMO.

Dei Giudizj di polizia.

SEZIONE PRIMA.

Dell' Ordine dei giudizj di polizia.

301. Nelle contravvenzioni di polizia, il giudice di pace spedisce la citazione all'imputato, per comparire in giudizio ad istanza del ministero pubblico o del querelante.

302. La citazione contiene il titolo per cui si spedisce.

Se la citazione è rilasciata ad istanza del solo ministero pubblico, il querelante n' è avvertito.

303. Le parti possono anche comparire volontariamente, o mediante un semplice avviso senza che vi sia bisogno di citazione.

304. La citazione si rilascia per un giorno ed ora fissi: ma non vi può essere fra la citazione e la comparsa un intervallo minore di 24 ore. La nullità per la violazione di questa forma non potrà essere allegata che alla prima comparsa, e precedentemente ad ogni altra eccezione o difesa.

305. L'intimazione della citazione si fa nei modi prescritti per l'intimazione dei mandati.

306. Il ministero pubblico, il querelante e l'imputato, qualora abbiano testimonj da produrre, li fanno citare pel giorno destinato alla udienza pubblica. Potranno anche presentarsi senza previa citazione.

307. Se la persona citata non comparisce nel giorno e nell'ora prefissi nella citazione, è giudicata in contumacia.

308. Il giudizio in contumacia si fa in seduta privata come appresso:

1. Il cancelliere legge la querela, le relazioni, i processi verbali, e quegli atti che fossero stati fatti prima del giudizio.

Si sentono i testimonj prodotti dal ministero pubblico o dal querelante;

2. Il ministero pubblico dà le sue conclusioni;

3. Il querelante, se si presenta, viene sentito;

4. Il giudice pronunzia la sua sentenza. Essa si pubblica nel giorno medesimo.

309. La condanna in contumacia si ha come non pronunziata, se, dentro tre giorni dalla

intimazione della medesima, l'imputato si presenti, e domandi di essere ascoltato, opponendosi alla sentenza.

Anche dopo il detto termine, se l'imputato si presenti e giustifichi un legittimo impedimento, entro tre giorni da che il medesimo è cessato, il giudice di pace lo ammette all'opposizione.

310. L'opposizione alla sentenza contumaciale potrà farsi con una dichiarazione a piedi dell'atto originale dell'intimazione, o con un atto presentato al giudice di pace. Nell'uno e nell'altro caso, l'opposizione si notifica al ministero pubblico ed al querelante.

La citazione si rinnova ad istanza del querelante, del ministero pubblico o dell'imputato.

311. Le spese della sentenza contumaciale, e della sua notificazione restano sempre a carico dell'opponente.

312. Se l'imputato non fa opposizione, o se dopo l'opposizione non comparisce all'udienza, la prima sentenza diviene definitiva.

313. Nelle cause di azione privata, se il querelante non si presenta e la parte citata comparisca, si procede ad istanza della medesima al giudizio contumaciale d'assoluzione. Il querelante è condannato nelle spese, danni ed interessi, e gli viene intimata la sentenza. Il giudizio però si ha come non avvenuto, se, nel termine di tre giorni, da che cessò l'impedimento, il querelante lo giustifichi ed ottenga nuova citazione. Non ottenendola, la sentenza contumaciale diviene definitiva.

314. Qualora l'imputato comparisca in persona, o per mezzo di procuratore speciale nel giorno dell'udienza, il giudizio è pubblico, e si procede coll'ordine seguente:

1. La citazione, sia del ministero pubblico, sia della parte querelante, e i processi verbali, se ve ne sono, vengono letti dal cancelliere;

2. I testimonj prodotti dal querelante e dal ministero pubblico sono sentiti nell'udienza;

3. L'imputato fa la sua difesa, e fa sentire i suoi testimonj;

4. Il ministero pubblico riassume l'affare, e dà le sue conclusioni. Il querelante, se si presenta, è sentito. L'imputato ha l'ultimo la parola. Tutte queste operazioni si fanno senza interruzione.

315. Riguardo ai testimonj da esaminarsi ed agli oggetti che dovessero riconoscersi, il giudice di pace osserva le norme prescritte in questo codice.

316. Se il giudice di pace scopra che il fatto possa importare una pena correzionale o di alto criminale, rimette l'affare al tribunale correzionale.

317. Se nella discussione venissero indicati nuovi documenti o testimonj che il giudice di pace creda necessari a riconoscere la verità del fatto di cui si tratta, può farsi recare i nuovi atti o documenti, e far citare i nuovi testimonj, prorogando per tale oggetto l'udienza ove occorra.

Deve però comunicare alle parti ogni documento che fosse prodotto di nuovo, sotto pena di nullità.

318. La parte succumbente sarà condannata alle spese anche verso la parte pubblica, ed al risarcimento dei danni verso la parte privata, se vi ha luogo. Quelle e questi saranno liquidati nella stessa sentenza.

Se la liquidazione non si potesse compire nella stessa seduta, il giudice di pace rimette la causa ad altra udienza, onde poter pronunciare tanto sulla pena, quanto sui danni e le spese.

319. Il giudice di pace pronuncia e pubblica la sua sentenza nella stessa seduta, o nella prossima udienza.

La dispositiva della sentenza di condanna è divisa in due parti. La prima dichiara i fatti dei quali l'imputato è colpevole; la seconda applica la pena portata dalla legge, e pronuncia sugli effetti civili, adducendone i motivi, ed inserendone il testo della legge.

Se al giudice di pace non consta abbastanza che l'imputato sia colpevole, lo dichiara, e dimette le parti dal giudizio.

Se riconosce che l'imputato non è colpevole, lo assolve, e condanna, se v'ha luogo, il querelante al risarcimento dei danni ed interessi.

La dispositiva della sentenza sul fatto e sul diritto debb'essere firmata dal giudice e dal cancelliere prima della sua pubblicazione.

La minuta per la formale spedizione della sentenza debb'essere sottoscritta dal giudice e dal cancelliere, al più tardi entro 24 ore. In caso di ritardo, il cancelliere incorre nella multa di lire 25.

320. Nelle cause appellabili il cancelliere fa

(640)

processo verbale sommario delle principali posizioni di cadaun testimonio, dei principali mezzi di difesa, e delle risposte dell'imputato. Questo processo viene firmato dal giudice di pace e dal cancelliere.

Nelle cause inappellabili non vi è obbligo di fare processo verbale, ma nella stessa sentenza devono indicarsi i testimonj e il loro giuramento, i motivi di ricusa che fossero stati addotti, ed il risultato della loro deposizione.

SEZIONE II.

Del Ricorso d'appello contro i giudizj di polizia.

321. Dalle sentenze di polizia possono appellare alla corte di prima istanza,

1. Il condannato allorchè sia stata pronunziata contro di lui la pena di detenzione determinata dall'articolo 59 del regolamento organico;

Allorchè, per titolo di rifusione dei danni ed interessi, sia stato condannato ad una somma maggiore di lire 100;

2. Il querelante può soltanto appellare per suo interesse civile, allorchè, avendo egli domandato per titolo di riparazione di danni ed interessi una somma maggiore di lire 100, l'imputato o sia stato assoluto, o sia stato condannato in somma minore dell'addomandata.

3. Il ministero pubblico può appellare se sia stato assoluto chi per suo potere doveva condannarsi a detenzione.

(641)

322. Pel condannato il termine ad appellare è di tre giorni dalla sentenza, s'egli sia stato presente alla pubblicazione, di che si fa annotazione in fine della sentenza.

Se non sia stato presente, il termine di tre giorni correrà dal giorno dell'intimazione.

Se la sentenza in contumacia sia suscettibile di opposizione, il termine ad appellare non corre che dopo spirato quello dell'opposizione.

323. Il termine dell'appello pel ministero pubblico e pel querelante è di 24 ore dalla sentenza.

324. Qualunque appello è interposto o per via d'una semplice dichiarazione fatta e presentata alla cancelleria del giudice di pace, o posta a piedi dell'atto originale dell'intimazione.

Nell'uno e nell'altro caso l'atto d'appello è notificato all'altra parte. L'appello importa di diritto la citazione alla prima udienza, che si terrà dieci giorni dopo la dichiarazione dell'appello.

325. Durante il termine ad appellare e pendente il giudizio d'appello, l'esecuzione della sentenza non si sospende fuorchè nei casi e giusta le norme stabilite nell'articolo 40 del regolamento organico.

326. Quand'anche il ministero pubblico presso il giudice di pace non creda di dover interporre l'appello contro la sentenza assolutoria, trasmette però copia di essa nel termine di tre giorni al regio procuratore presso la corte di prima istanza.

(642)

327. Contro le sentenze interlocutorie, o preparatorie, o d'istruzione non si dà corso all'appello che dopo il giudizio definitivo, qualora la causa sia appellabile.

Ciò non ostante si può dichiarare anche prima del giudizio definitivo di voler reclamare.

In qualunque caso l'appello non ha luogo che nello stesso atto col quale si ricorre contro la sentenza definitiva.

Qualora però si tratti d'incompetenza o di eccesso di potere, si può ricorrere in qualunque causa, anche prima del giudizio definitivo, alla corte competente.

328. Il cancelliere, ricevuta la dichiarazione del ricorso d'appello, è tenuto di rimettere la sentenza coll'intero processo alla cancelleria della corte di prima istanza.

329. In fine di ciascun mese, il giudice di pace trasmette al procurator regio l'estratto di tutte le sentenze da lui pronunziate.

SEZIONE III.

Dei Giudizj d'appello sulle sentenze di polizia

330. Ricevutosi il processo dalla corte di prima istanza, il cancelliere ne avvisa immediatamente il regio procuratore ed il presidente. Questi destina un giudice relatore, il quale nella causa ha voto deliberativo.

331. Il giudice relatore dentro cinque giorni esamina il processo, e lo passa al regio procuratore generale.

(643)

332. Il presidente destina il giorno della pubblica udienza che viene indicato nella tabella che si affige alla porta della sala.

Nel caso che l'udienza per altri affari della corte dovesse essere rimessa ad altro giorno, il giudice relatore fa avvertire le parti del giorno nuovamente destinato.

333. Nei giudizj d'appello dalle sentenze di polizia, la corte giudica in pubblica seduta in numero di quattro.

334. Si apre la seduta col rapporto del giudice relatore.

Il presidente fa leggere dal cancelliere tutti gli atti del primo giudizio col ricorso d'appello, ed i motivi del medesimo, se sono stati prodotti.

335. Sono indi sentite le parti e i loro difensori, se si presentano. Il regio procuratore dà le sue conclusioni.

336. L'appellante viene ascoltato il primo. L'imputato ha l'ultimo la parola, anche nel caso che sia egli l'appellante.

337. I testimoni possono essere sentiti di nuovo, se l'imputato o il regio procuratore lo ricerchi, e la corte lo accordi.

La corte può anche ordinarlo d'ufficio, qualora lo creda necessario allo scoprimento della verità. Allora rimette ad altra udienza la causa, e li fa citare.

338. Chiusa la discussione, la corte passa a deliberare in segreto.

Il regio procuratore e le parti non entrano nella camera della deliberazione.

339. La corte o annulla, o conferma, o riforma il giudizio.

(644)

340. Se la corte annulla il giudizio per incompetenza del giudice, rimette la causa al giudice competente. Questi nel procedere tiene per validi gli atti della polizia giudiziaria, quando non abbiano altro vizio che quello dell'incompetenza.

341. Se la corte annulla il giudizio per eccesso di potere, o per violazione di forme, annulla eziandio quegli atti precedenti che fossero per sé viziosi; e quelli che, quantunque per sé non viziosi, fossero dipendenti dagli atti annullati, e rimette il processo ad altro giudice di pace del suo circondario.

Il nuovo giudice riassume il processo, cominciando dal primo atto viziato di nullità.

342. Quando non vi sia incompetenza o verun altro eccesso di potere, o nullità per violazione di forme, la corte giudica sul merito, e conferma, riforma o revoca il precedente giudizio, sia condannando, sia assolvendo l'imputato.

343. In caso di condanna, se l'appello sia stato interposto dall'imputato, la corte non può aggravare la pena pronunciata dal giudice di pace.

In caso di assoluzione, procede come nelle sentenze assolutorie di prima istanza.

344. Il cancelliere fa processo verbale della seduta. Per la dispositiva della sentenza, e per la minuta della medesima, la corte procede colle norme prescritte all'articolo 319. La sentenza viene pubblicata dal presidente. Se l'imputato non è presente, la sentenza gli viene intimata.

345. Nel caso d'appellazione interposta dall'imputato o dal querelante, la corte condanna

(645)

il succumbente ad una multa non minore di lire 5, e non maggiore di 30.

346. Dalla sentenza pronunciata in appello dalla corte di prima istanza non si può ricorrere fuorchè per cassazione.

TITOLO II.

De' Giudizj correzionali.

SEZIONE PRIMA.

Dell'Ordine dei giudizj correzionali.

347. Compiuta l'istruzione, se il regio procuratore non abbia conchiuso che sia dissipata l'imputazione, il giudizio si apre mediante citazione all'imputato.

Nei delitti pubblici la citazione vien rilasciata ad istanza del ministero pubblico.

Nei delitti privati la citazione si rilascia sempre ad istanza del querelante.

348. La citazione debb' esprimere

1. La parte pubblica o privata ad istanza della quale si procede;

2. Il nome e cognome della persona che vien citata. Se questi non fossero noti, si supplisce coi connotati e colle indicazioni, per le quali si renda certa la persona;

3. Il fatto che le viene imputato colle principali sue circostanze;

4. Il giorno in cui l'imputato dovrà comparire all'udienza. Il termine a comparire alla

udienza non può essere minore di giorni dieci dall'intimazione.

La violazione di alcuna delle forme prescritte nel presente articolo importa nullità.

349. Chi domanda la citazione, la presenta al giudice istruttore.

Nel tempo stesso presenta la lista dei testimonj ed altre persone che intende far esaminare all'udienza.

350. Se l'imputato è sotto custodia, la citazione gli s'intima colla consegna della copia, e colla lista dei testimonj. Se non è sotto custodia, s'intima colle forme prescritte per l'intimazione dei mandati, senza la lista de' testimonj.

351. Nelle cause che importano pena pecuniaria soltanto, se l'imputato non si presenta alla scadenza del termine della citazione, il giudice istruttore dichiara la contumacia, e può aver luogo immediatamente il giudizio contumaciale come ne' giudizi di polizia, a norma degli articoli 307 fino al 313 inclusivo.

Ove si tratti di pena di detenzione qualunque, si procede agli atti ulteriori per la contumacia con le norme prescritte nel titolo I del libro III.

352. Se l'imputato si presenta entro il termine della citazione, egli e il suo difensore possono prendere comunicazione nella cancelleria di tutti gli atti, e vien loro consegnata la lista de' testimonj.

Può inoltre produrre la lista de' testimonj ed altre persone che intende di far esaminare all'udienza. Questa debb'essere comunicata all'altra parte 24 ore almeno prima dell'udienza.

353. Nelle cause che possono importare pena maggiore della detenzione di tre mesi, l'imputato che si trovasse in libertà provvisoria mediante cauzione, deve presentarsi al tribunale correzionale prima che scada il termine della citazione, per restarvi sotto custodia fino alla decisione della causa; e presentandosi, ha luogo la disposizione dell'articolo precedente.

354. Se l'imputato era sotto custodia prima della citazione, il giudice istruttore all'atto della intimazione lo fa avvertire che può scegliersi un difensore.

Se dentro 24 ore non ne abbia scelto alcuno, o se nessuno dei difensori scelti abbia accettato, il presidente ne nomina uno d'ufficio.

355. Nelle cause che importano soltanto pena pecuniaria, l'imputato può farsi rappresentare da un patrocinatore, a meno che il tribunale non abbia ordinato che l'imputato comparisca personalmente.

In ogni affare la parte civile ha la stessa facoltà se il tribunale non abbia ordinato altrimenti.

356. Aperta l'udienza, il presidente fa leggere dal cancelliere la citazione e i processi verbali, o le relazioni, quando ve ne siano. L'imputato è interrogato dal presidente. I testimonj pro e contra sono esaminati. Si fanno riconoscere le carte e gli oggetti che possono servire alla causa. La violazione di quest'articolo importa nullità.

357. Le eccezioni di nullità per incompetenza, per eccesso di potere, o per violazione di forme, si propongono e si discutono all'udienza prima che si apra la discussione sul merito.

(648)

della causa. Se non sono proposte all'udienza, non possono più allegarsi dalle parti.

358. Le forme prescritte pel dibattimento nei giudizi d'alto criminale agli articoli 443 sino al 487 inclusivo, sono comuni al dibattimento nei giudizi correzionali.

359. Il tribunale si ritira nella camera del consiglio per deliberare. Il regio procuratore e il querelante, il giudice istruttore e l'imputato non vi sono ammessi. Il tribunale delibera sulle eccezioni di nullità. Se si trovano sussistenti, si procede colle norme degli articoli 453 e 454. Se non si trovano sussistenti, si dichiara regolare la procedura, e si passa al dibattimento ed alla successiva deliberazione sul merito.

Se insorga disparità di opinioni, si osserva il disposto dall'articolo 503.

360. Se nella deliberazione il tribunale riconosce che il fatto non merita che una pena di polizia, egli applica una tal pena.

361. Se riconosce che il delitto sia d'alto criminale, ordina che gli atti sieno rimessi al regio procuratore, perchè, compiuta l'istruzione, stenda l'atto di accusa.

Può anche ordinare il mandato d'arresto.

362. Quando condanna l'imputato a qualche pena, lo condanna eziandio alla rifusione delle spese del giudizio anche verso la parte pubblica, ed al risarcimento dei danni ed interessi, a termini dell'articolo 504.

363. Quando il tribunale riconosca che l'imputato non è colpevole, ordina ch'egli sia posto in libertà. In questo caso hanno luogo le disposizioni degli articoli 497, 498 e 499.

364. Quando non consti bastevolmente a

(649)

tribunale se l'imputato sia colpevole, dimette le parti dal giudizio.

365. Nel caso del precedente articolo, ove il titolo del delitto importasse pena maggiore della detenzione di tre mesi, il tribunale, in vista delle circostanze, può sottoporre l'imputato alla sorveglianza della polizia, determinandone il tempo.

366. Qualora il regio procuratore abbia concluso che sia dissipata l'imputazione, la parte civile, anche se il delitto fosse pubblico, può chiedere dentro il termine di tre giorni, che venga spedita una citazione contro l'imputato. Il giudice istruttore la rilascia, ed ha luogo il giudizio nelle forme ordinarie.

Se nel detto termine la parte civile non chiede la citazione, la sua azione è perenta.

Tuttavia potrà procedersi al giudizio di dissipata imputazione ad istanza dell'imputato.

367. Se non v'ha parte civile, il tribunale in seduta privata, sentito il giudice istruttore ed il regio procuratore, e letto il processo, o dichiara dissipata l'imputazione, od ordina che si proceda alla citazione.

Nell'uno e nell'altro caso contro la sentenza del tribunale non si ammetta ricorso.

368. La forma delle sentenze dei tribunali correzionali è la stessa prescritta per le sentenze di polizia.

369. Il cancelliere distende processo verbale dell'udienza, nel quale sommarariamente descrive le principali operazioni prescritte nella prescrite sezione, le principali deposizioni de' testimoni, e i principali mezzi di difesa, e le risposte dell'imputato. Questo processo verbale è sottoscritto dal presidente e dal cancelliere.

SEZIONE II.

Del Ricorso d'appello contro le sentenze correzionali.

370. Contro le sentenze dei tribunali correzionali si ricorre alla corte d'appello del circondario entro cui è situato il tribunale.

371. La facoltà di appellare appartiene al condannato, al regio procuratore ed alla parte querelante pel solo suo interesse civile.

372. La dichiarazione d'appello si fa alla cancelleria del tribunale, nei termini, ed a norma degli articoli 322, 323 e 324.

373. Le disposizioni dell'articolo 327 sono comuni ai ricorsi contro le sentenze dei tribunali correzionali.

374. Nell'intervallo del termine ad appellare e durante l'istanza dell'appello, l'esecuzione della sentenza è sospesa.

Se però la sentenza è assolutoria, e l'imputato sia sotto custodia, può essere dimessa non ostante l'appello, purchè dia idonea cauzione.

375. Nel termine di tre giorni consecutivi alla dichiarazione d'appello, il condannato produce in iscritto alla cancelleria dello stesso tribunale i motivi dell'appello. Pel ministero pubblico e pel querelante il termine a produrre la detta scrittura è di 24 ore.

376. Se il gravame riguarda il giudizio del fatto, l'appellante deve specificare il fatto o la circostanza rapporto a cui pretende che la sentenza sia erronea.

Se poi riguarda il giudizio del diritto, l'appellante debb' esprimere o la forma che pretende essere stata violata od ommessa, o la legge che crede essere stata o male applicata o trasgredita.

Il gravame dovrà essere sottoscritto dall'appellante o dal suo difensore, o da persona munita di speciale procura.

In quest'ultimo caso la procura dovrà essere unita al ricorso.

L'atto ch'esprime i motivi del gravame, deve dalla cancelleria notificarsi all'altra parte entro 24 ore.

377. Se nel termine prescritto nell'articolo 375 non siano stati presentati i motivi dell'appello, l'appellazione si ha per deserta, e si eseguisce la sentenza.

Il condannato debb' essere espressamente avvertito dal cancelliere della disposizione di quest'articolo nell'atto dell'intimazione della sentenza.

Il cancelliere ne fa annotazione, sotto pena di lire 50. In caso d'ommissione, se anche il condannato non avesse prodotti i motivi, non si ha per deserta la sua appellazione, e il processo si trasmette alla corte d'appello.

378. Spirato il termine sopra prescritto, il cancelliere, prima di trasmettere la sentenza e gli atti tutti della causa alla cancelleria della corte d'appello, forma un elenco collazionato dei medesimi, che viene firmato sì da lui che dal regio procuratore. Le parti o i loro difensori possono essere presenti alla collazione.

Se non sono state presenti, se ne fa menzione.

(652)

La formazione dell'elenco suddetto, e la trasmissione degli atti alla cancelleria della corte, si eseguiscono dal cancelliere entro tre giorni, sotto pena di lire 50.

SEZIONE III.

Dell'Ordine dei giudizj d'appello nella cause correzionali.

379. Il cancelliere della corte d'appello, avuto il processo, ne avvisa immediatamente il regio procuratore generale ed il presidente.

380. Il presidente nomina un giudice relatore. Se l'imputato sia sotto custodia, e non abbia nominato il suo difensore pel giudizio d'appello, il presidente glie ne destina uno per ufficio. L'ommissione di questa nomina importa nullità del giudizio.

381. Il difensore dell'imputato ed il querelante, se si presentano, e lo stesso imputato se sia in libertà, possono esaminare il processo nella cancelleria.

382. Il presidente destina il giorno per l'udienza che viene indicato nella tabella; e se ha luogo la proroga, come all'articolo 335 si osserva il disposto nel medesimo.

383. Le disposizioni degli articoli 331, 332 e seguenti sino al 339 inclusive, pel giudizio d'appello avanti la corte di prima istanza, sono comuni ai giudizj di appello delle cause correzionali avanti le corti d'appello.

384. La corte, sentito il regio procuratore generale, può ordinare il trasporto dell'imputato che sia sotto custodia, qualora creda

(653)

indispensabile di sentirlo personalmente. Tale trasporto dovrà sempre eseguirsi ogni qual volta abbia determinato di sentire testimonj all'udienza, a termini dell'articolo 337.

385. Se la sentenza del tribunale correzionale è annullata per incompetenza, la corte trasmette il processo al tribunale competente. Questo tiene per validi gli atti della polizia giudiziaria, quando non abbiano altro vizio. Riassume l'informazione e passa al giudizio.

386. Qualora la sentenza fosse annullata per violazione di forme, o per eccesso di potere, la corte pronuncia a norma del disposto nell'articolo 341, e rimette la causa ad un altro tribunale correzionale tra i più vicini.

387. Se nel giudizio di prima istanza non vi sia vizio d'incompetenza, di eccesso di potere, o di violazione di forme, la corte, dichiarata la regolarità della procedura, passa a conoscere del merito; e conferma, riforma o revoca la sentenza.

388. Quando la corte conferma la sentenza, rimanda il processo, per mezzo del regio procuratore, al tribunale correzionale per l'esecuzione del giudicato.

389. Qualora riforma la sentenza, perchè il fatto meriti una pena minore, essa la prescrive. Se il fatto non presenti che una contravvenzione di polizia, la corte pronuncia la pena.

Se creda che l'imputato non meriti alcuna pena, rinvoca la sentenza, ne pronuncia l'assoluzione.

In tutti i casi decide sui danni ed interessi a termini di ragione.

(654)

390. Ove però il delitto sia di giurisdizione correzionale, e l'appellazione sia stata interposta o dal solo querelante, od anche dall'imputato, non può aggravare la pena.

391. Se poi la corte giudichi che il delitto merita per sua natura non una pena di giurisdizione correzionale, ma una pena di alto criminale; essa, annullata la sentenza del tribunale di prima istanza, rimette l'imputato in istato di arresto ad altro tribunale del suo circondario tra i più vicini a quello che ha prima giudicato, onde proceda all'istruzione e al giudizio di accusa.

Se gli atti dell'istruzione non hanno alcun vizio intrinseco, il medesimo tribunale ritiene per validi.

392. Le forme della deliberazione e della sentenza prescritte nel giudizio di prima istanza, sono comuni al giudizio della corte d'appello, quando pronuncia sul merito della causa.

Se l'imputato non è presente alla pubblicazione della decisione, questa gli viene intimata.

(655)

TITOLO III.

Dei Giudizj di alto criminale.

CAPO PRIMO.

Dei Giudizj d'accusa.

SEZIONE PRIMA.

Dell'Ordine dei giudizj d'accusa.

393. Compita l'istruzione, sia che il regio procuratore abbia conchiuso esser dissipata l'imputazione, sia che abbia dichiarato di voler procedere all'atto d'accusa, a norma dell'articolo 138, la sua conclusione viene dal giudice istruttore notificata al querelante.

Questi può, entro giorni tre da tal notificazione, presentare al regio procuratore le sue osservazioni.

Si presentano in duplo.

A piedi di uno degli esemplari il regio procuratore nota il giorno e l'atto della presentazione, apponendovi la sua firma, e lo rilascia al querelante.

Il regio procuratore ha quel riguardo che reputa di ragione alle osservazioni suddette.

394. Se abbia conchiuso essere dissipata l'imputazione, il tribunale in seduta privata in numero di quattro, sentito il giudice istruttore, e il regio procuratore, lette le osservazioni

che avesse fatte la parte civile, e gli atti relativi, delibera.

Se crede dissipata l'imputazione, ordina che l'imputato sia posto in libertà.

Se non lo crede, ordina che si proceda ulteriormente.

395. In questo caso, come nell'altro, in cui il regio procuratore dopo compita l'istruzione dichiara di voler procedere all'atto d'accusa, egli lo distende. Espone in esso il fatto colle principali sue circostanze, il luogo e il tempo del medesimo. Indica le persone contro cui è diretto. Specifica la natura del delitto e le sue qualità, citando la legge che lo contempla.

In tutto sotto pena di nullità.

Riferisce sommarariamente il risultato della istruzione.

Il processo verbale del corpo del delitto si unisce all'atto di accusa, e se ne fa menzione nella medesima.

396. Allorquando più imputati sono implicati nella stessa procedura, o quando più delitti aggravino lo stesso imputato, il regio procuratore può formare uno o più atti di accusa, a norma di quanto risulta dai mezzi di prova raccolti relativamente ai diversi imputati, o ai diversi delitti addossati ad uno stesso imputato.

Il procuratore regio non può per altro, sotto pena di nullità, dividere in più atti di accusa contro d'uno stesso individuo, o le diverse qualità e circostanze di un medesimo delitto, o più delitti connessi, le cui prove risultino contemporaneamente dal processo.

397. Quando l'atto di accusa è firmato dal

regio procuratore, il tribunale si unisce in seduta privata in numero di quattro, presenti il regio procuratore e il giudice istruttore.

Il presidente fa leggere dal cancelliere l'atto di accusa e i relativi documenti, e le dichiarazioni de' testimonj. Iadì il regio procuratore e il giudice istruttore si ritirano, ed il tribunale delibera prima di separarsi.

398. Se il tribunale scopre essere stata omessa nell'istruzione qualche prova o verificaione indicata o ricercata negli atti, così a carico, come a disculpa dell'imputato, che credesse necessaria, o scopra qualche nullità assoluta, egli non pronuncia sull'accusa, ma ordina invece che vengano assunte e compiute le dette prove, o che siano riparate le nullità.

Contro quest'ordinazione non si ammette alcun ricorso.

399. Se dalla lettura degli atti risulti al tribunale che il delitto non sia d'alto criminale, ma di giustizia correzionale, rigetta l'accusa, ed ordina che si proceda in via correzionale.

Contro questa sentenza compete l'appello al solo regio procuratore.

400. Quando il tribunale riconosca che il delitto imputato sia d'alto criminale, e che l'istruzione sia regolare e compita, proferisce la sentenza sull'accusa con le formole — *vi è luogo ad accusa* — o — *non vi è luogo ad accusa*. In parità di voti ha luogo la sentenza più favorevole all'imputato.

401. Allorquando più imputati sono compresi nel medesimo atto di accusa, i giudici deliberano separatamente sopra ciascuno. Essi pos-

sono dividere le loro dichiarazioni, ed ammettere l'accusa contro gli uni, e rigettarla riguardo agli altri. Essi si esprimono colla formola — *ha luogo contro il tale — non ha luogo contro il tal altro.*

402. Se l'atto d'accusa contenga più delitti o più circostanze qualificate dalla legge aggravanti il fatto principale o divisibili dal medesimo, il presidente propone separatamente le questioni relative.

I giudici pronunciano sopra ogni questione con una di dette formole.

403. Per ammettere l'accusa non è necessario che consti pienamente ai giudici che l'imputato sia colpevole. Si richiede però ch'essi nella loro coscienza riconoscano che l'imputato è gravato da forti presunzioni per crederlo reo del delitto di cui è accusato.

404. La sentenza viene sottoscritta nella stessa seduta dai giudici, dal presidente e dal cancelliere.

La cancelleria, entro 24 ore dalla sentenza proferita, ne dà notizia al regio procuratore, al giudice istruttore ed al querelante.

Il querelante può prenderne copia dalla cancelleria a proprie spese.

405. Se il tribunale abbia ammessa l'accusa, il presidente rilascia il mandato di cattura contro l'accusato. Il mandato di cattura esprime nome, cognome, età, professione, domicilio dell'accusato, se sono noti, e i suoi cennotati. Accenna il titolo del delitto, e l'atto di accusa ammesso che vi si unisce in copia, e ordina che l'accusato sia tradotto alla casa di giustizia.

Il mandato si notifica mediante consegna all'arrestato, il tutto sotto pena di nullità.

406. Entro le ore 24 successive alla notificazione dell'ordine di cattura, l'accusato viene dalla casa d'arresto inviato a quella di giustizia. Contemporaneamente il cancelliere rimette l'atto di accusa col processo e coi documenti, ed altri oggetti relativi al delitto, alla cancelleria criminale della corte.

407. Se il tribunale abbia rigettata l'accusa, e nello sviluppo dei fatti abbia riconosciuto che, lungi dall'esservi presunzioni contro l'imputato, anzi tutti gli argomenti concorrano a dimostrarlo innocente, può, alla formola *non vi è luogo all'accusa*, aggiungere la dichiarazione *ed è dissipata l'imputazione.*

408. La sentenza che o rigetti semplicemente l'accusa, o dichiari dissipata l'imputazione, è appellabile tanto dal regio procuratore, quanto dal querelante pel suo interesse civile. L'imputato però può essere posto in libertà anche prima che spiri il termine ad appellare, allorchè il regio procuratore e il querelante abbiano dichiarato nella cancelleria di non voler appellare.

409. Benchè il tribunale abbia rigettata l'accusa, ed anche dichiarata dissipata l'imputazione, non è però precluso l'adito a nuova procedura, se sopravvengono altri argomenti per quali si possa far luogo ad un nuovo atto d'accusa, sì contro di lui, che contro di qualunque altro imputato.

410. Son considerati come nuovi argomenti del delitto le dichiarazioni di testimoni che non fossero stati indicati nella precedente istruzione.

ne, i documenti o i processi verbali che non fossero stati sottoposti all'esame del tribunale, e fossero atti o ad avvalorare le prove che il tribunale avesse trovate insufficienti, o a somministrarne di nuove.

411. Raccolti dal giudice istruttore i nuovi mezzi di prova che fossero stati prodotti alla cancelleria dal ministero pubblico o dalla parte civile, il giudice istruttore ne fa rapporto al tribunale che in seduta privata, sentito il regio procuratore, decide se vi sia luogo ad una nuova procedura.

In caso d'affermativa si ripiglia di nuovo l'istruzione regolare, e si progredisce come nel primo giudizio.

Nel caso che il tribunale dichiarasse che non v'è luogo a nuova procedura, si può ricorrere in appello come dalle sentenze di reiezione d'accusa.

SEZIONE II.

Del Ricorso d'appello contro le sentenze che rigettano l'accusa o dichiarano dissipata l'imputazione.

412. Contro la sentenza che ammette o riforma l'atto di accusa, non vi è luogo ad appellazione.

413. Contro la sentenza del tribunale correzionale che rigetta l'accusa, o dichiara dissipata l'imputazione, il regio procuratore ed il querelante possono reclamare alla corte d'appello, nel termine di 24 ore dalla notificazione della sentenza.

414. La dichiarazione d'appello si fa alla cancelleria del tribunale correzionale.

Entro 24 ore successive deve prodursi la scrittura dei motivi, che indilatamente s'intima in copia all'imputato; altrimenti l'appellazione si ha per deserta.

415. Quando il solo querelante voglia appellare, le spese del ricorso e del giudizio d'appello vanno a suo carico.

416. Nel detto caso l'imputato viene posto in libertà se dia idonea cauzione, a norma dell'art. 55 del regolamento organico, e si obblighi di presentarsi ad ogni richiesta della giustizia.

L'imputato, pendente il giudizio d'appello, viene assoggettato alla vigilanza della polizia.

417. Prodotta la scrittura dei motivi entro il termine stabilito, la cancelleria del tribunale correzionale la trasmette cogli atti alla cancelleria della corte d'appello, come nell'art. 578.

SEZIONE III.

Dei Giudizj d'appello sulle sentenze che rigettano l'accusa, o dichiarano dissipata l'imputazione.

418. Avutosi il processo dalla cancelleria della corte d'appello, il presidente lo rimette al regio procuratore generale, e nomina il giudice relatore.

419. Nel termine di giorni dieci dalla ricevuta del processo il presidente convoca la corte che in seduta privata, sopra rapporto del giudice relatore, letta la sentenza e il gravame

motivato, e gli atti, e sentito il regio procuratore generale nelle sue conclusioni, decide.

Il relatore vi ha voto deliberativo.

420. Se la sentenza del tribunale è confermata, il procuratore generale trasmette la decisione insieme cogli atti al regio procuratore del tribunale da cui fu appellato, per la relativa esecuzione.

421. Se la corte d'appello revoca la sentenza di rejezione d'accusa, perchè creda che debba rettificarsi la procedura, o che dovessero compiersi quelle informazioni che dagli atti risultasse essere state ommesse, lo dichiara e rimette il processo ad altro tribunale correzionale.

422. Se poi trovi che nulla manchi al processo, e creda che risulti dal medesimo doversi ammettere l'atto d'accusa rigettato, lo ammette in tutto o in parte; il presidente rilascia il mandato di cattura contro l'accusato e lo rimette cogli atti alla corte di prima istanza.

423. Se la corte d'appello revoca la sentenza di dissipata imputazione, pronunciata senza previo atto di accusa, come all'articolo 594, rimette il processo ad altro tribunale correzionale fra i più vicini, che procede nelle forme ordinarie.

C A P O II.

Dei Giudizj definitivi nelle cause di alto criminale.

SEZIONE PRIMA.

Degli Atti intermedj tra l'accusa e il dibattimento.

424. Il cancelliere della corte di prima istanza, avuta la sentenza che ammette l'accusa col relativo processo, ne avverte immediatamente il presidente ed il regio procuratore generale.

425. L'accusato che in forza del mandato di cattura è tradotto nella casa di giustizia, viene interrogato al momento del suo arrivo, o al più tardi entro 24 ore successive, dal presidente. Questi può delegare tale funzione ad alcuno dei giudici. Prima di questo interrogatorio l'accusato non può comunicare con alcuno.

426. Questo interrogatorio non verte sul merito dell'accusa; ha unicamente per oggetto di assicurare l'identità della persona dell'accusato. Ciò non ostante si ricevono le nuove dichiarazioni che l'accusato volesse fare.

427. L'accusato sarà interpellato sulla scelta d'un difensore; se non ne abbia alcuno, il presidente glie lo destina sotto pena di nullità.

Questa nullità non ha effetto se l'accusato prima dell'apertura del dibattimento abbia scelto un difensore.

(664)

428. Nello stesso interrogatorio l'accusato avvertito che nel termine di otto giorni può opporre tutte le eccezioni di nullità, d'incompetenza o di eccesso di potere contro gli atti d'istruzione o di procedura fatti fino a quel giorno, e che, spirato detto termine, non sarà più ammesso ad opporle.

429. Di tutto ciò si fa processo verbale che vien firmato dall'accusato, dal presidente dal cancelliere.

430. Dopo quest'atto i difensori possono comunicare cogli'imputati ed hanno diritto di visitare tutti gli atti presso alla cancelleria senza trasportarne alcuno fuori della medesima.

431. La disposizione dell'articolo 428 è comune al ministero pubblico ed al querelante.

432. Qualora il regio procuratore, o la parte civile, o l'accusato abbiano proposte alcune di dette eccezioni, queste sono senza ritardo comunicate reciprocamente.

Il presidente convoca la corte in seduta pubblica. La corte, sentito il regio procuratore, l'accusato o il suo difensore, e la parte civile se si presenti, dichiara che non attesa la proposta eccezione si passi al giudizio, o annulla l'atto o gli atti a cui si riferisce l'eccezione.

433. Se la corte riconosce incompetente il tribunale che pronunciò sull'accusa, rimette l'imputato in istato d'arresto avanti il tribunale competente. Questo procede, ritenendo per validi gli atti che non avessero altro vizio che quello d'incompetenza.

434. Se la corte trovi che un atto di procedura è nullo, e che la nullità di questo atto

(665)

importi la nullità di altri atti posteriori, essa farà rinnovare l'istruzione incominciando dal primo atto annullato, e ne incarica altri funzionarj pubblici, diversi da quelli che hanno fatto gli atti dichiarati nulli.

Se l'atto annullato non tragga seco l'annullazione della procedura ulteriore, la corte fa sostituire dal giudice istruttore, o da altro giudice delegato un atto regolare all'atto nullo.

435. Se sieno presentati alla corte più atti d'accusa per lo stesso delitto contro differenti accusati, il regio procuratore generale potrà chiedere l'unione, e il presidente potrà ordinarla anche d'ufficio.

Se l'atto di accusa comprende più delitti non connessi, il regio procuratore generale potrà chiedere che sia aperto il giudizio contro gli accusati sopra un solo od alcuno di essi delitti, prescindendo per allora dagli altri. La corte conosce di questa domanda, e può anche decretarla d'ufficio.

436. Spirati gli otto giorni o dato sfogo alle eccezioni sopraindicate, il presidente fa avvertire indilatamente il regio procuratore, la parte civile e l'accusato, di dover presentare nel termine di giorni tre le liste dei nomi dei testimoni e delle altre persone che intendono di far esaminare all'udienza.

437. La lista deve contenere nome, cognome, età, professione e domicilio, od altre indicazioni che bastino a render certa la persona nominata.

438. Non possono porsi nella lista testimoni che non abbiano deposto nel corso dell'istruzione e della procedura, salvo il disposto agli articoli 484, 485 e 486.

(666)

439. Le liste devono comunicare reciprocamente 24 ore almeno prima dell'udienza.

440. Spirato il termine per la produzione delle liste, il regio procuratore generale è tenuto di fare istanza che l'accusato sia giudicato alla prima udienza.

Se però il regio procuratore o l'accusato abbiano motivi ragionevoli di chiedere una dilazione, possono farne istanza al presidente. Il presidente può differire anche d'ufficio la destinazione dell'udienza, qualora le circostanze lo esigano.

441. Il giorno dell'udienza destinato dal presidente, è indicato nella tabella che si tiene affissa alla porta della sala.

SEZIONE II.

Del Dibattimento.

442. Nel giorno dell'udienza la corte si raduna nel numero di otto giudici, compreso il presidente.

I giudici che hanno avuto parte nel giudizio d'accusa, non possono intervenire.

443. Radunata la corte ed intervenuto il regio procuratore generale, il presidente fa inoltrare nell'interno dell'uditorio l'accusato, il suo difensore, e il querelante se siasi presentato. Ingiunge agli astanti il più rigoroso silenzio, e l'osservanza delle discipline stabilite.

Il presidente avverte tutti quelli che devono parlare, di non permettersi nulla contro il rispetto dovuto alle leggi, e di esprimersi con decenza e con moderazione.

(667)

444. Il presidente ordina che i testimonj sieno ritirati in una camera destinata per essi.

Non è loro permesso di uscirne prima che vengano chiamati all'udienza.

Il presidente prende, se occorre, le opportune precauzioni per impedire ai testimonj di conferire insieme sugli oggetti del giudizio, prima di essere esaminati nell'udienza.

445. L'accusato compare alla barra sciolto e solamente accompagnato da guardie per impedirgli la fuga. Il presidente lo interroga del suo nome, cognome, età, professione, stato e domicilio.

446. Il cancelliere legge la lista de' testimonj e delle persone da sentirsi all'udienza, sia a richiesta del regio procuratore, sia a richiesta della parte civile o dell'accusato.

L'accusato, il regio procuratore e la parte civile possono opporsi all'esame di un testimonio che non sia stato descritto chiaramente nella lista che gli fu comunicata.

La corte decide sull'istante sopra questa opposizione.

447. I testimonj iscritti nella lista sono chiamati ad uno ad uno, ed introdotti nella sala dell'udienza dall'uscire.

Se qualche testimonio citato non comparisca, la corte, ad istanza del regio procuratore o dell'accusato, o del suo difensore, sentito il regio procuratore, e prima che la discussione sia cominciata colla deposizione del primo testimonio iscritto nella lista, può rimettere la causa ad altra udienza.

448. Quando si proceda al giudizio, il presidente avverte i testimonj dell'importanza e

santità del giuramento, e ricorda le pene stabilite contro i falsi testimonj, indi fa leggere dal cancelliere ad alta ed intelligibil voce la formola del giuramento espresso nell'art. 106.

449. Dopo questa lettura ogni testimonio presta il giuramento, profurendo la parola *giuro*, e toccando colla destra la detta formola.

Ciò fatto, i testimonj si ritirano nella stanza destinata per essi.

450. Il presidente avverte il difensore e gli fa promettere di trattare la causa con lealtà, e di non divagare in argomenti estranei alla difesa.

Immediatamente dopo avverte l'accusato di star attento a ciò che gli sarà letto.

451. Fa leggere dal cancelliere ad alta ed intelligibil voce l'atto d'accusa.

Indi, dirigendosi all'accusato, replica in succinto al medesimo colla maggiore chiarezza possibile il contenuto nell'atto d'accusa, e gli dice: *Ecco di che voi siete accusato: ora sentirete le prove che saranno adottate contro di voi.*

Il regio procuratore riassume il soggetto dell'accusa, e fa istanza perchè si proceda al giudizio.

452. Il cancelliere legge ad alta ed intelligibil voce i processi verbali relativi al corpo del delitto.

I testimonj depongono separatamente l'uno dall'altro: sono sentiti prima i testimonj del ministero pubblico e della parte civile, secondo l'ordine in cui furono descritti nelle rispettive liste, e con quel miglior ordine che credesse il presidente, sentito il regio procuratore.

453. Il presidente domanda al testimonio se conosceva l'accusato, il querelante e l'offeso prima del giudizio; se egli è parente o affine dell'uno o dell'altro, ed in qual grado. Domanda ancora s'egli abbia con alcuna delle parti qualche altra relazione di dipendenza o d'interessi.

454. Invita indi il testimonio a deporre tutto ciò che è a sua notizia intorno a' fatti sui quali è stato altre volte interrogato relativamente all'accusato. Il testimonio depone vocalmente senza che possa essere interrotto o turbato.

455. Dopo la deposizione, il presidente domanda al testimonio se egli ha inteso di parlare dell'accusato presente.

Domanda in seguito all'accusato se abbia nulla a rispondere a quanto è stato detto contro di lui.

456. L'accusato ed il suo difensore possono, per mezzo del presidente, interrogare i testimonj. Possono dire, tanto contro la loro persona, quanto contro le loro deposizioni, tutto ciò che crederanno utile alla difesa.

457. Il presidente può egualmente domandare al testimonio ed all'accusato tutti gli schiarimenti che egli credesse necessari alla manifestazione della verità.

458. Il procurator regio e ciascuno dei giudici hanno la medesima facoltà, domandando la parola al presidente.

459. Il querelante non può fare alcuna interrogazione ai testimonj, nè all'accusato che per mezzo del presidente.

460. Ogni testimonio, dopo la sua deposizione, rimane nella sala d'udienza.

(670)

Può essere licenziato dal presidente il regio procuratore generale, l'accusato, il suo difensore e il querelante, appositamente interpellati, non addimandino che sia trattenuto.

461. Dopo l'esame dei testimonj prodotti dal ministero pubblico o dal querelante, vengono introdotti quelli dell'accusato, e sono sentiti colle norme prescritte negli articoli precedenti.

Il soggetto dell'esame è determinato dalle ricerche dell'accusato e del suo difensore.

Il presidente non può omettere alcuna delle interrogazioni relative alla causa, che si fossero ricercate dall'accusato o dal suo difensore.

462. Non possono essere ammessi a deporre come testimonj, a richiesta sia dell'accusato, sia del ministero pubblico, sia della parte civile, le persone nominate nell'art. 180.

Non possono parimente prodursi come testimonj i denunzianti, quando la loro denunzia viene ricompensata pecuniariamente dalla legge, od allorquando il denunziante può in tutt'altra maniera ritrarre profitto dall'effetto della sua denunzia. Questi però ed anche gli offesi, se si presentino, vengono sentiti nella sola qualità di denunzianti ed offesi.

463. Se però l'accusato abbia inscritto nella sua lista alcuno dei parenti od affini dell'offeso o del denunziante nei gradi indicati nell'art. 180, questi possono essere esaminati a di lui richiesta, a norma dell'art. 460.

Essi non possono essere obbligati a deporre. Non si deferisce loro il giuramento, e i giudici avranno alle loro dichiarazioni quel riguardo che nel complesso delle circostanze crederanno conveniente.

(671)

464. I testimonj, da qualunque delle parti sieno prodotti, non si potranno giammai interpellare l'un l'altro.

465. Dopo la deposizione dei testimonj, il presidente può ordinare d'ufficio che uno o più di essi si ritirino dalla sala d'udienza, e che uno, o più di essi sieno introdotti e sentiti di nuovo, sia separatamente, sia in presenza gli uni degli altri.

Possono domandare lo stesso il procuratore regio, il querelante e l'imputato.

466. Non sarà letta all'udienza alcuna deposizione fatta da testimonj assenti nell'istruzione scritta, salve le disposizioni degli art. 638 e 639 riguardo ai testimonj privilegiati.

Le disposizioni dell'art. 638 sono comuni al caso che il testimonio che ha deposto nell'istruzione scritta, sia morto.

Le disposizioni degli articoli 638 e 639, §§ 1 e 2 si applicano al caso che il testimonio non comparso abbia fatto pervenire alla corte la prova di essere legittimamente impedito.

Le deposizioni dei testimonj presenti scritte nell'istruzione, e gl'interrogatorj che l'accusato avrà subito nella medesima, non sono letti nel corso del dibattimento, fuorchè nel caso e in quella parte che sarà necessario per far osservare, sia ai testimonj presenti, sia all'accusato, le variazioni, contraddizioni o differenze che risultino fra ciò ch'essi depongono nel pubblico giudizio, e ciò ch'essi deposero precedentemente.

Questa lettura si ordina dal presidente o d'ufficio, o in seguito dei rilievi del regio procuratore o delle parti.

(672)

467. Se dalle risultanze delle discussioni e deposizione di un testimonio appaja evidentemente falsa, il presidente o per ufficio, o all'istanza del regio procuratore, o della parte querelante, o dell'accusato, fa sull'istante porre il testimonio in istato d'arresto, e rilascia il relativo mandato per la sua traduzione avanti il tribunale correzionale, che procede nelle forme ordinarie.

In questo caso il regio procuratore e la parte civile o l'accusato possono immediatamente chiedere, e la corte può ordinare anche d'ufficio che sia prorogata l'udienza.

468. Nel caso in cui l'accusato, od alcuno dei testimonj non parlasse la lingua italiana, il presidente della corte nomina d'ufficio un interprete, e gli fa promettere con giuramento di tradurre fedelmente il discorso che deve ripetere a voce a coloro che parlano differenti linguaggi. L'accusato ed il ministero pubblico possono recusare l'interprete, qualora adducano ragionevoli motivi del loro rifiuto.

469. Il presidente fa porre sotto l'occhio dell'accusato tutti i documenti ed oggetti relativi al delitto che possono servire tanto a carico, quanto a discolpa. Egli lo interpella, se egli li riconosca.

Durante quest'interrogatorio i testimonj non sono presenti.

La medesima ricognizione si fa eseguire dai testimonj presente l'accusato, colle cautele necessarie a verificare l'identità dell'oggetto.

I giudici non sono obbligati a conformarsi al sentimento dei periti contro la propria convinzione.

(673)

470. I documenti citati nell'atto di accusa, se non sono stati letti a norma dell'art. 447, si leggono. Si leggono pure tutti gli altri che il regio procuratore, il querelante, o l'accusato ricercassero.

471. Le operazioni indicate nei due precedenti articoli si fanno eseguire dal presidente prima o dopo le deposizioni dei testimonj, o nel corso delle medesime, nel momento che egli crede il più opportuno.

472. Quando esistono più accusati presenti, compresi nel medesimo atto di accusa, essi sono esaminati e giudicati nello stesso giudizio.

473. Il presidente, di concerto col regio procuratore generale, determina chi debb'essere sentito il primo.

Gli altri accusati vi sono presenti e possono fare le loro dichiarazioni.

474. Si fa in seguito una discussione speciale per ciascheduno di essi sopra le circostanze che loro sono particolari. Lo stesso ordine si osserva nelle deduzioni del regio procuratore generale e della parte querelante, e nelle difese.

475. Quando vi sieno più accusati, si sentono prima i testimonj a carico comune, poi quelli che sono a carico particolare, quando speciali circostanze non suggerissero altrimenti. Per ultimo si esaminano quelli a difesa coll'ordine stesso.

476. Il presidente può, o prima, o durante, o dopo l'esame di un testimonio, far ritrarre uno o più accusati, se vi sono, ed esaminare uno di essi separatamente sopra qualche circostanza del processo; ma non deve ripigliare giammai il dibattimento generale che dopo di

aver istruito ogni accusato di quello che fatto in sua assenza, e di quello che ne è risultato.

477. In seguito alle deposizioni vocali dei testimonj alle rispettive osservazioni alle quali esse danno luogo, il procurator generale e la parte civile, o, in caso di legittimo impedimento, un suo procurator speciale, se si presenta, vengono ascoltati, e sviluppano gli argomenti sopra i quali è appoggiata l'accusa.

Il procurator generale conchiude provvendo la pena stabilita dalla legge. La parte civile può aggiungere le sue osservazioni per risarcimento dei danni ed interessi.

L'accusato ed il suo difensore possono rispondere.

La replica è permessa al regio procuratore generale ed al querelante, ma l'accusato ed il suo difensore hanno il diritto di essere gli ultimi a parlare.

Ognuno deve domandare la parola al presidente.

478. Durante il dibattimento, il regio procuratore e i giudici possono prender nota di ciò che loro sembrasse importante, sia nelle deposizioni dei testimonj, sia nella difesa dell'imputato, senza che però la discussione possa essere interrotta.

Se l'accusato non ha più alcuna cosa aggiungere in sua difesa, il presidente dichiara chiuso il dibattimento.

479. Se il dibattimento non termina nella prima seduta, ma si protrae al successivo giorno, il presidente ne dà avviso all'udienza ed intima di presentarsi a quei testimonj che devono comparire nuovamente.

480. Quando i giudici, dopo il dibattimento hanno incominciato a deliberare, non possono più separarsi prima che il giudizio sia pronunciato. La violazione di quest'articolo importa nullità del giudizio.

481. Durante il dibattimento, sarà steso dal cancelliere un processo verbale sommario, ove saranno rimarcate le principali operazioni prescritte dal presente codice, a misura che saranno eseguite. Quando si tratti di cause appellabili, ed in ogni altro caso in cui il presidente lo creda necessario, il processo verbale deve contenere inoltre le principali deposizioni dei testimonj, i principali mezzi di difesa, e le risposte dell'accusato.

Questo processo sarà sottoscritto dal presidente e dal cancelliere.

482. Nel caso che per mancanza di un testimonio siasi dovuto prorogare l'udienza, tutte le spese delle citazioni, atti, viaggi de' testimonj, od altre che fossero occorse per far giudicare la causa in quest'udienza, sono a carico del testimonio che non è comparso, ed egli vi è condannato ad istanza del regio procuratore nello stesso atto che ordina la proroga ad altra udienza.

Lo stesso atto ordina inoltre che egli sarà condotto dalla forza pubblica alla nuova udienza destinata per farvi la sua deposizione.

483. Il testimonio non comparso, sia che si proroghi o no l'udienza, è sempre condannato alla detenzione che non può essere minore di giorni otto, nè maggiore di un mese.

Questa condanna si pronuncia ad istanza del regio procuratore, tosto che sia terminato il dibattimento.

(676)

La disposizione del presente articolo del precedente non ha luogo, quando il testimonio avesse fatto pervenire alla corte la prova di essere legittimamente impedito.

La condanna si eseguisce dopo 10 giorni dalla notificazione della medesima alla persona o al domicilio, se il condannato entro il detto termine non abbia dichiarato di voler usare il beneficio dell'opposizione, accompagnando la sua dichiarazione colla prova del legittimo impedimento.

484. Il presidente di ogni tribunale o corte oltre alle funzioni di giudice ed alle obbligazioni di sopra specificate, è rivestito del potere che si chiama di *discrezione*: in virtù di esso ei può fare di sua autorità tutto ciò che gli sembri conducente a scoprire la verità.

La legge ne incarica il suo onore e la coscienza.

485. Nei dibattimenti può far chiamare anche col mezzo di mandati d'accompagnamento ogni sorta di persone; interrogarle e sentirle, nelle disposizioni degli art. 638 e 639.

Può farsi recare qualunque nuovo documento che potesse apportare nuovi e migliori lumi sopra un fatto contrastato. E in caso egli ha l'obbligo di parteciparlo alle persone interessate nel giudizio, quando prima non ne avessero avuto giudiziale comunicazione, sotto pena di nullità.

486. Qualora per ottenere nuovi lumi o per sentire nuovi testimonj, o per impedimento della colpa del difensore occorresse prorogare il dibattimento oltre il giorno susseguente, il presidente lo propone alla corte. La proposta non ha luogo se la corte non l'ammette.

(677)

487. Il presidente deve rigettare tutto ciò che tendesse a prolungare i dibattimenti, senza speranza di avere maggior certezza nei risultati.

SEZIONE III.

Nella Deliberazione e della Sentenza.

488. Terminato il dibattimento, la corte si ritira nella camera del consiglio per deliberare. La deliberazione è segreta. Il regio procuratore generale, il querelante e l'accusato non vi sono ammessi, sotto pena di nullità.

489. Il presidente riepiloga l'affare, e lo riduce ai suoi più semplici punti; dopo passa alla proposizione delle quistioni di fatto e di diritto.

490. Il presidente incomincia dal proporre la quistione, se l'accusato sia colpevole del fatto quale gli è imputato nell'atto d'accusa.

491. Se l'atto d'accusa comprenda più delitti o più accusati, la stessa questione si propone separatamente sopra ciascun fatto e ciascun imputato.

492. Quando il votante non creda di dover fare dichiarazioni speciali sulle diverse qualità o circostanze aggravanti, che fossero espresse nell'atto d'accusa, risponde con una delle seguenti formole:

Sì, è colpevole — Non consta abbastanza che sia colpevole — Non è colpevole.

493. Se il votante creda che l'accusato sia bensì colpevole del fatto che gli fu imputato nell'atto d'accusa, ma stimi che qualche qualità o circostanza espressa nell'atto d'accusa,

(678)

debba escludersi o non sia abbastanza probata, lo dichiara e risponde, p. e.: *Sì, è colpevole dell'omicidio, ma senza premeditazione o sevizie — Sì, è colpevole del furto, ma senza rottura o domesticità, e simili, ovvero — ma non consta della premeditazione della rottura ecc.*

494. Nel caso che l'accusato o il suo difensore avesse allegata qualche qualità o circostanza, la quale non escluda il fatto o le qualità o circostanze espresse nell'atto d'accusa ma tuttavia distrugga o attenui l'imputazione criminosa, p. e. *di avere bensì ucciso il tal ma per legittima difesa di sé medesimo d'altri, o dietro una grave provocazione, per caso, e simili*, il presidente, subito dopo la prima questione, interpella i giudici sulla qualità allegata a difesa. Essi rispondono se una delle seguenti formole: *Consta — non consta.*

Se le dette qualità o circostanze allegate sono diverse e indipendenti l'una dall'altra devono farsi altrettante separate questioni.

495. Se ad alcuno dei giudici sembra commessa qualche questione influente nel giudizio, può chiedere al presidente di sottoporla alla deliberazione de' giudici.

496. Raccolte le risposte, il giudizio del fatto si redige in conformità del loro risultato: ritenuta la regola che l'opinione meno favorevole al reo non si ammette se non quando la pluralità assoluta concorra nella medesima, e che si ammette la più favorevole al reo in caso di parità di voti.

La stessa regola ha luogo rapporto alle

(679)

qualità ed alle circostanze. Se nella deliberazione risultino le tre risposte espresse nell'articolo 492, e se la formola è *colpevole* non abbia la pluralità assoluta di voti, e la formola non è *colpevole* non abbia almeno la metà de' voti, si ha per adottata la formola *non consta abbastanza che sia colpevole.*

497. Redatto il giudizio del fatto, se la corte abbia pronunciato che l'accusato non è colpevole, essa lo assolve, ed ordina che sia rimesso in libertà. Egli non può essere più tradotto in giudizio per quel delitto.

498. La sentenza inoltre condanna, se v'ha luogo, la parte civile alla reintegrazione dei danni ed interessi, e riserva all'assoluto ogni altra azione che potesse competergli contro chiunque, a termini di ragione, da sperimentarsi in separato giudizio.

499. Se la corte condanna alla reintegrazione, n'esprime nello stesso atto anche la quantità, qualora dal processo risultino le prove per determinarla. Quando non risultino, commette ad uno dei giudici di sentire in proposito le parti, esaminare gli atti, e riferire. Sulla relazione del giudice delegato, la corte decide in seduta privata, sentite le parti o i loro difensori e il regio procuratore.

Può ciò non ostante in questo caso aggiudicare provvisoriamente a favore dell'assoluto una somma sulla sostanza di chi deve la reintegrazione. Di questa somma si tiene poi conto nell'atto della definitiva liquidazione.

500. Se la corte ha dichiarato che non consta abbastanza che l'accusato sia colpevole, ordina, a norma delle circostanze,

(680)

Che sia messo in libertà provvisoria semplicemente ;

Che l'accusato sia messo in istato di libertà provvisoria sotto la sorveglianza della polizia ;

Che debba rimanere in un determinato luogo del dipartimento sotto la speciale sorveglianza della polizia , per un tempo non maggiore di sei mesi.

Finalmente , quando la corte creda che rimangano gravi sospicioni , può ordinare che l'accusato sia ritenuto sotto custodia per un tempo non maggiore di mesi sei.

In tutti i casi sopradetti la corte ordina che sieno prese più ampie informazioni , e a quest' effetto rimette gli atti al tribunale correzionale , il quale procede a norma del titolo VI del libro III.

Tal ordinazione forma parte della sentenza.

501. Quando un individuo è posto sotto la sorveglianza della polizia , il procuratore generale ne dà avviso all' ufficio di polizia.

502. Se la corte nel giudizio del fatto abbia dichiarato l'accusato colpevole , il presidente passa alle questioni di diritto.

Prima interpella la corte se creda dover applicare la pena proposta dal regio procuratore generale nelle sue conclusioni. Se questa non è ammessa dalla pluralità dei voti , il presidente domanda ai giudici se , e con qual pena debba punirsi il colpevole.

503. Se nella deliberazione sul diritto emergano tra i giudici tre o più diverse opinioni , la più severa non può adottarsi che nell' unico caso che abbia per sè oltre la metà dei suffragi.

(681)

Se esclusa la più severa ne rimangano più di due , si pone alla votazione la meno benigna. Se questa non ha la maggioranza assoluta , resta esclusa.

Quando ne rimangono due sole , i giudici devono determinarsi per una di esse , ed in parità di voti è adottata la più benigna.

Questo metodo di determinare il voto della corte , si osserva anche per le dichiarazioni indicate nell' articolo 500.

504. Nella sentenza di condanna , la corte pronuncia a carico della sostanza del condannato il pagamento delle spese si in favore del tesoro pubblico , che della parte civile. Lo condanna inoltre alla reintegrazione dei danni ed interessi a favore della parte civile , colle stesse norme prescritte nell' articolo 499 a favore dell' assoluto.

Lo condanna pure alla reintegrazione dei danni ed interessi verso qualunque altro danneggiato , benchè non si fosse costituito parte civile , o avesse cessato di esserlo a norma degli articoli 9 e 63. In questo caso la corte commette ad uno dei giudici di sentire le parti , esaminare gli atti e riferire ; indi procede come all' articolo 499.

505. Redatta e sottoscritta la sentenza , la corte rientra nella sala d'udienza ; il presidente legge la sentenza , presenti l'accusato , il regio procuratore generale , e la parte civile , se vi si trovi.

Se la decisione importa condanna , il presidente legge l' articolo della legge ch' è stato applicato.

Indi avverte il condannato , aver egli libero

(682)

il ricorso in appello, o in cassazione, secondo i diversi casi, esprimendo in qual maniera, e dentro quali termini può usare di tali beneficj.

Anche di questo avvertimento si fa nota dal cancelliere nel processo verbale.

506. La decisione della corte porta la data del giorno e luogo in cui fu pronunziata, il nome, cognome, l'età, patria, condizione dell'accusato. Indica in qual giorno, e da qual tribunale correzionale fu ammessa l'accusa, e ne accenna i titoli. Fa menzione di aver sentiti nel dibattimento l'accusato e il suo difensore, il regio procuratore generale e la parte civile, se v'era, e siasi presentata. Riporta il giudizio del fatto e quello del diritto. Espone i motivi di quest'ultimo, e cita letteralmente gli articoli della legge penale applicata.

507. Generalmente le decisioni e le sentenze delle corti e dei tribunali correzionali non si pubblicano colle stampe, che per loro ordine espresso nelle medesime. Esse sono però sempre pubblicate per estratto colle stampe, se è condanna di morte.

Se dichiarano constare che l'imputato non sia colpevole, sono pubblicate colle stampe, quando l'imputato lo domandi.

508. Allorchè, durante le discussioni in pubblica seduta, che hanno preceduto la decisione di condanna, l'accusato fosse stato incolpato o da testimonj o da correi di un altro delitto, oltre quello portato dall'atto d'accusa, la corte comunica l'emergenza al giudice competente, perchè si proceda anche pel nuovo delitto, secondo le disposizioni del codice, nei soli

(683)

casi però che possa col nuovo giudizio autenticarsi la pena pronunziata nel primo, od aggiungersene una nuova, o che, sebbene ciò non si possa, straordinarie circostanze di pubblico e privato interesse esigano che si proceda al nuovo giudizio.

Il condannato è tradotto, occorrendo, nella casa di pena o di custodia più vicina al tribunale o alla corte che dovesse pronunziare sopra di lui.

Se la decisione o sentenza pel delitto contemplato nell'atto d'accusa fosse assolutoria, può la corte sospendere la dimissione dell'accusato, e rimetterlo, quanto alla nuova imputazione, al giudice competente.

In tal caso il presidente lo fa tradurre con mandato d'accompagnamento.

SEZIONE IV.

Del Ricorso d'appello contro le sentenze di alto criminale appellabili.

509. Contro le sentenze di morte pronunciate dalla corte di prima istanza, può il condannato appellare alla corte d'appello del circondario, salvi i casi eccettuati dall'art. 79 del regolamento organico.

510. Il regio procuratore generale può interporre appello, qualora sia stata pronunziata pena di morte per un delitto per cui egli avesse richiesto pena minore.

Può anche appellare nel caso ch'egli avesse richiesto pena di morte, e la corte avesse pronunziato pena minore.

(684)

In ambedue i casi gli effetti dell'appellazione si rendono comuni anche a favore del condannato.

511. Le disposizioni degli articoli 372 fino al 378 inclusivo sono comuni ai ricorsi d'appello nelle cause d'alto criminale.

SEZIONE V.

Dell'Ordine dei giudizj d'appello sulle sentenze d'alto criminale.

512. Nei giudizj d'appello dalle sentenze d'alto criminale la corte procede colle norme degli articoli 379 e seguenti della sez. III del tit. II di questo libro.

L'accusato però debb'essere tradotto avanti la corte d'appello, e interrogato di nuovo in pubblica udienza. S'egli, o il suo difensore, o il regio procuratore generale lo dimandi, o se la corte lo creda necessario per lo scoprimento della verità, sono citati di nuovo i testimoni che furono citati nel giudizio di prima istanza, per essere sentiti anche nel giudizio d'appello.

Se però fra i motivi di gravame addotti come all'art. 375 vi fossero eccezioni di nullità per incompetenza, per eccesso di potere, o per violazione di forme; o se nel termine di giorni dieci dalla nomina del giudice relatore, il regio procuratore generale, o il difensore dell'accusato ne proponga alcuna, la corte in pubblica udienza, sentito il rapporto del giudice relatore, e sentiti il regio procuratore generale e il difensore dell'imputato, pronuncia

(685)

sulle nullità proposte a termini di ragione. Se ne trova sussistente alcuna, pronuncia a tenore degli articoli 385 e 386 a norma dei casi.

Se le allegate nullità o non sussistano, o siano state sanate, la corte dichiara regolare la procedura, ed allora soltanto ordina il trasporto dell'imputato, e la citazione dei testimoni per il giorno in cui avrà determinato di conoscere del merito nella pubblica udienza.

513. La sezione della corte d'appello, la quale nella stessa causa avesse prima giudicato intorno alla sentenza di rejezione, di accusa o di dissipata imputazione, è esclusa dal giudicare sulla sentenza definitiva in merito.

TITOLO IV.

Della Cassazione.

SEZIONE PRIMA.

Dei Ricorsi per cassazione.

514. Il ricorso in cassazione per violazione di forme, o per manifesta contravvenzione alla legge, od ai regolamenti di pubblica amministrazione contro i giudicati inappellabili dei tribunali e delle corti, ha luogo in tutti i casi contemplati negli art. 13, 14 e 15 del presente codice.

515. Dai giudicati inappellabili dei giudici di pace non si ricorre a cassazione che per titolo d'incompetenza o d'eccesso di potere,

Questa disposizione è comune ai giudicati dei tribunali e delle corti, nei casi nei quali sono autorizzati dalla legge ad applicare una pena di polizia, per cui nell'art. 40 del regolamento organico non sia permesso l'appello.

516. Il ricorso per cassazione compete,

1. Al condannato,
2. Al ministero pubblico,
3. Alla parte civile.

La parte civile non può ricorrere che per titoli di nullità, che fossero in pregiudizio del suo interesse civile.

517. Le sentenze e decisioni preparatorie e interlocutorie inappellabili, non sono suscettibili del ricorso per cassazione, se non se dopo la sentenza o decisione definitiva.

L'esecuzione anche volontaria delle medesime non rende inammissibile il ricorso che può sempre farsi nello stesso atto con cui s'impugna la sentenza o decisione definitiva.

Si eccettuano i giudicati inappellabili riguardanti la competenza, contro i quali ha luogo il ricorso immediato in cassazione, prima della sentenza o decisione definitiva.

Non sono considerate come preparatorie o interlocutorie le sentenze o decisioni sopra incidenti che non riguardano il merito della causa.

518. Nelle cause correzionali e di polizia il ricorso del condannato o della parte civile non è ammesso se non è accompagnato dal deposito di lir. 150, salva per gl' indigenti la disposizione dell'art. 92 del regolamento organico. La ricevuta del deposito o il documento giustificante l'esenzione, devono esser prodotti

nella cancelleria nel termine concesso al ricorrente per produrre la scrittura dei motivi.

519. I condannati a pena correzionale portante privazione di libertà, non possono ricorrere per cassazione se non sieno attualmente o non si costituiscano in istato di arresto in una casa di custodia, oppure non sieno posti in libertà sotto cauzione.

520. Contro i giudicati contumaciali non può ricorrere in cassazione che il ministero pubblico o la parte civile. Si eccettua il caso di condanna a pena pecuniaria soltanto, nel quale può ricorrere anche il condannato.

521. Nel termine di tre giorni dalla intimazione della sentenza o decisione inappellabile, il condannato può dichiarare che intende di ricorrere per cassazione. Contro i giudizi contumaciali suscettibili d'opposizione, il termine decorre dal giorno in cui spira il termine dell'opposizione.

522. La dichiarazione si fa nella cancelleria del tribunale o della corte che pronunciò il giudicato; debb'essere sottoscritta dal condannato o da un patrocinatore, o da un suo procuratore speciale e dal cancelliere. Se la dichiarazione è fatta da un procuratore speciale, la cancelleria unisce la procura alla dichiarazione, la quale debbe iscriversi dal cancelliere in un registro pubblico a ciò destinato, e ognuna delle parti avrà diritto di farsene dare estratto.

523. Nello stesso intervallo di tre giorni il regio procuratore e la parte civile possono fare la stessa dichiarazione.

Nel caso però che l'imputato sia stato

assoluto, il regio procuratore o la parte civile non possono ricorrere per cassazione che nel termine di 24 ore.

524. Generalmente il ricorso per cassazione sospende l'esecuzione del giudicato. Non la sospende, 1.º il ricorso della sola parte civile, se il giudicato sia assolutorio; 2.º il ricorso del condannato, se la condanna importa soltanto pena pecuniaria.

525. Se la decisione comprende più titoli o più rei, l'esecuzione del giudicato non si sospende che pel titolo o pel reo a cui riguardando si sia presentato il ricorso. L'esecuzione è sempre sospesa quando più rei siano stati condannati per lo stesso titolo alla stessa pena, sebbene il ricorso si sia presentato da un solo.

526. Fatta la dichiarazione di voler ricorrere, il condannato, nell'atto medesimo, o nel termine di tre giorni successivi, deve produrre una scrittura contenente i motivi del suo ricorso.

Il regio procuratore e la parte civile hanno lo stesso termine; ma se il giudicato è assolutorio, il termine è di 24 ore.

527. Se il ricorso è promosso per violazione di forme, si deve distintamente esprimere, come, e quali forme sieno state violate, e debbono indicarsi gli articoli di questo codice che le prescrivono.

Se per falsa applicazione della legge penale o per manifesta contravvenzione ad altra legge o regolamento di pubblica amministrazione si deve citare con precisione il testo della legge o regolamento che si pretende male applicato, o a cui si crede essere stato contravvenuto.

528. Il ricorso e la scrittura dei motivi del regio procuratore o della parte civile devono essere notificati all'imputato, sia egli condannato o assoluto.

Nello stesso atto di notificazione, se egli sia nelle forze della giustizia, debb'essere avvertito di scegliersi un difensore avanti la corte di cassazione, e che, ove non lo scelga, gliene sarà destinato uno d'ufficio dal presidente di quella corte. Il cancelliere legge la detta notificazione all'imputato, e fa sottoscrivere il processo verbale dal medesimo.

529. Prodotta dal condannato la scrittura dei motivi, il cancelliere la comunica al regio procuratore. La parte civile può prenderne comunicazione nella cancelleria.

Il regio procuratore e la parte civile possono rispondervi nel termine di 24 ore. Il condannato può replicare in un termine uguale.

Quando il ricorso e la scrittura dei motivi sono prodotti dal regio procuratore e dalla parte civile, l'imputato ha il termine di otto giorni a rispondervi.

530. Se nei termini prescritti rispettivamente non sia stata prodotta la scrittura dei motivi, il ricorso si ha per deserto, e come non fatto, e la sentenza si eseguisce 24 ore dopo spirati i termini, o immediatamente, se sia assolutoria.

531. Prodotta la scrittura dei motivi, e spirati i termini prefissi alle risposte, il ministero pubblico, previo l'elenco da farsi dal cancelliere, a norma dell'articolo 378, trasmette gli atti al gran giudice, ministro della giustizia, che li rimette alla corte di cassazione.

(690)

SEZIONE II.

Dei Giudizj di cassazione.

532. Pervenuti gli atti alla corte di cassazione, la causa è posta nel ruolo della sezione incaricata di pronunciare nelle cause criminali o correzionali, senza che vi sia bisogno di una preventiva decisione di ammissione, come nelle materie civili.

533. Il presidente nomina un giudice relatore.

Se il ricorso per cassazione sia stato interposto dal ministero pubblico o dalla parte civile, e il condannato, o assoluto, sia nelle forze della giustizia, e non abbia nominato un difensore presso la corte di cassazione, il presidente gliene destina uno d'ufficio, e lo destina altresì al contumace, nel solo caso che sia stato assoluto.

534. Il difensore d'ufficio è avvertito, e può prender comunicazione delle carte nella cancelleria, senza però poterne trasportare alcuna. Lo stesso può fare qualunque patrocinatore addetto alla corte di cassazione che si presentasse per l'imputato o per la parte civile.

535. Nel termine di 15 giorni successivi, il giudice relatore debb'essere in grado di presentare il suo rapporto, e il regio procuratore generale, le sue conclusioni.

536. Spirato il detto termine, il presidente destina il giorno per la decisione della causa, il quale viene indicato nella tabella che si affigge alla porta della sala d'udienza.

(691)

537. Nel giorno destinato, l'intera sezione della corte, sentiti in pubblica seduta il rapporto del giudice relatore, le osservazioni sommarie delle parti o dei loro difensori, il difensore d'ufficio, se fu destinato, e il regio procuratore generale, delibera in segreto, e pronunzia pubblicamente la sua decisione nella sala d'udienza.

Il giudice relatore non enuncia nel suo rapporto la propria opinione, ed ha voto nella deliberazione.

I detenuti non intervengono al giudizio di cassazione se non per mezzo dei loro difensori.

La presenza delle parti e del difensore che non sia stato nominato ex officio, non è necessaria, e anche senza il loro intervento la corte delibera, o rigettando il ricorso, o annullando il giudizio.

538. La corte rigetta ogni ricorso nella parte che percuotesse direttamente il giudizio del fatto riservato all'intima convinzione dei giudici.

539. La decisione, sia che rigetti il ricorso, sia che annulli il giudicato, debb'essere motivata, e riferire il testo della legge o del regolamento di pubblica amministrazione, sul quale è fondata la decisione medesima.

540. Quando per nullità sia stato cassato un giudizio portante la condanna di due o più correi, ancorchè il ricorso siasi prodotto da un solo di essi, la decisione della corte di cassazione viene intimata anche a quei condannati che non ricorsero, perchè, volendo, si prevalgono del beneficio che può loro derivare da quella cassazione.

(692)

541. Se il ricorso è rigettato, il ricorrente, sia l'imputato o la parte civile, è condannato nelle cause correzionali in una multa di lire 300, a profitto del pubblico tesoro, e di lire 150, a profitto della controparte, oltre la rifusione delle spese.

La stessa disposizione ha luogo anche nelle cause di alto criminale, ma nel solo caso in cui il ricorso rigettato fosse stato interposto dalla parte civile.

542. Se la corte annulla il giudicato impugnato per titolo d'incompetenza, rimette la causa e l'imputato, nello stato d'arresto o di libertà in cui si trova, al tribunale o alla corte competente. Il tribunale o la corte tiene per validi gli atti che non abbiano altro vizio che quello dell'incompetenza, e procede nelle forme ordinarie.

543. Il giudicato che contenga diversi capi di assoluzione o di condanna, tanto relativamente ad un solo, quanto a più condannati od assolti, può essere cassato in uno o più capi, e può essere rigettata la domanda negli altri.

544. Qualora il giudicato fosse annullato per violazione di forme, o per eccesso di potere negli atti precedenti il giudizio, la corte annulla espressamente anche gli atti stessi, e quelli ancora che, quantunque non viziosi per sé, fossero dipendenti dagli atti annullati.

545. Se la corte annulla il giudicato in tutto o in parte per violazione di forme o per eccesso di potere, rimette la causa e l'imputato, nello stato d'arresto o di libertà in cui si trova, ad altro tribunale o ad altra corte, a norma dell'articolo 94 del regolamento organico.

(693)

Il tribunale o la corte a cui l'imputato è rimesso, riassume la causa dal primo atto annullato, e procede nelle forme ordinarie al nuovo giudizio.

546. Se il giudicato è annullato per solo titolo di falsa applicazione di legge, la causa è rimessa egualmente ad altro tribunale o corte, che ritiene per fermo il giudizio del fatto, e sulla base del medesimo pronuncia il suo giudizio unicamente sul diritto.

Il nuovo giudizio deve pronunciarsi nel termine di 15 giorni, dachè l'imputato è tradotto nella casa di custodia presso il tribunale o la corte cui è rimesso. Si pronuncia in pubblica seduta, sentiti il giudice relatore, l'imputato o il suo difensore, la parte civile, se si presenta, e il regio-procuratore.

547. In qualunque caso il giudicato si annulli sul solo ricorso della parte civile, il tribunale o la corte a cui è rimessa la causa, non giudica che dell'interesse pecuniario.

548. Se, cassato un giudicato, il nuovo giudizio condanni a pena temporaria, il tempo decorso dal primo giudicato al secondo è imputato nella pena.

549. Le decisioni della corte di cassazione non sono suscettibili di opposizione, salvo che non fossero state osservate le forme prescritte nell'art. 528, nel qual caso vi è luogo a reclamo avanti la stessa corte di cassazione per parte dell'imputato.

550. Qualora sia stata rigettata dalla corte una domanda per cassazione, la parte che l'aveva promossa non può più ricorrere per cassazione contro lo stesso giudicato, nè contro la decisione che ha rigettato il ricorso.

(694)

551. Quando, dopo una prima cassazione, il secondo giudicato sul merito sia impugnato per cassazione, se la sezione della corte riconosca che la questione è la stessa, e che vi concorra identità di motivi, procede a norma dell'art. 100 del regolamento organico.

Se poi riconosca che la questione è diversa, e non vi sia identità di motivi, procede alla decisione.

552. Il regio procuratore generale, residente presso alla corte di cassazione, rimette in estratto le decisioni della medesima al gran giudice, ministro della giustizia, da cui sono trasmesse ai rispettivi regj procuratori. Questi le fanno comunicare alle parti interessate, e le fanno trascrivere nei registri delle corti o tribunali rispettivi.

553. Nei casi contemplati negli art. 97 e 98 del regolamento organico, il gran giudice, ministro della giustizia, nel trasmettere la decisione della corte di cassazione al regio procuratore presso il tribunale o la corte che pronunciò la sentenza o la decisione cassata, gli ordina di comunicarla al condannato, onde possa approfittare dei beneficj che gli sono accordati dai detti articoli.

TITOLO V.

Del buon Ordine delle udienze.

554. Le disposizioni dell'art. 188 fino al 191 inclusivo, del codice di procedura civile, sono comuni alle udienze di qualunque giudice, tribunale o corte nelle cause penali.

(695)

555. L'imputato che prorompe in ingiurie contra i testimonj, o contra qualunque altra persona presente, o in qualunque maniera turba il buon ordine dell'udienza, è ammonito dal presidente di contenersi con rispetto, e minacciato che altrimenti sarà allontanato dal luogo dell'udienza, e che il giudizio sarà proseguito senza di lui.

Se egli si rende refrattario a questa intimazione, il presidente ordina che venga tradotto alla casa di custodia. Il giudizio allora si prosegue senza l'intervento dell'imputato, presente il difensore.

TITOLO VI.

Dell'Esecuzione dei giudicati.

556. I regj procuratori ed i giudici di pace, a norma degli articoli 116 e 117 del regolamento organico, fanno eseguire le sentenze e decisioni dei giudici, dei tribunali e delle corti, 24 ore dopo che sono passate in giudicato.

557. Ogni sentenza si considera passata in giudicato quando dopo la sua intimazione siano trascorsi i termini rispettivamente concessi ad appellare, od a ricorrere in cassazione contro la medesima, e che entro i termini stessi non sia stato interposto l'appello, o il ricorso in cassazione.

558. L'esecuzione della sentenza o decisione passata in giudicato non si sospende che nei casi seguenti:

1. In tutti i casi contemplati nel titolo 7 del libro III della revisione delle cause criminali;

(696)

2. Quando, condannata una donna a morte, vengano prima dell'esecuzione a manifestarsi in essa indizj di gravidanza;

3. Quando lo imponga un sovrano rescritto o un ordine del gran giudice, ministro della giustizia.

559. Insorgendo controversia se una sentenza o decisione sia passata o no in giudicato, o se non ostante debba sospendersi per le cause espresse nell'articolo precedente, i giudici, i tribunali o le corti decidono sommarariamente sopra semplici memorie, sentito il regio procuratore.

Se la decisione ordini l'esecuzione, il condannato può reclamare al giudice superiore, non sospesa l'esecuzione, fuorchè nel caso che si tratti di condanna a morte o ad altra pena di effetto irreparabile.

560. Nell'esecuzione delle sentenze, riguardo alla pena, il procurator regio o chi ne fa le veci, ha diritto di ricercare l'assistenza della forza pubblica.

561. Riguardo all'interesse privato, il procurator regio, o chi ne fa le veci, fa somministrare il braccio forte per l'esecuzione dei giudicati, quando ne siano richiesti.

562. Le sentenze o le decisioni che importano pena di morte, berlina od altra simile pubblicità, sono eseguite nei luoghi soliti del comune, ove risiede la corte che condannò in prima istanza.

La corte può nondimeno, sentito il regio procuratore generale, ordinare l'esecuzione in altro luogo che trovi più opportuno pel pubblico esempio.

(697)

563. Il regio procuratore incarica uno o due uscieri ad assistere personalmente all'esecuzione della sentenza, ed a farne processo verbale.

564. Nel caso di condanna a morte, se il condannato volesse fare qualche dichiarazione, uno degli uscieri incaricati a far l'intimazione o ad assistere all'esecuzione, ne istruisce il regio procuratore, o, in sua mancanza, il giudice di pace. Questi riceve la dichiarazione del condannato che viene registrata dal cancelliere colle formalità solite che ne assicurino l'autenticità.

565. Eseguita la sentenza o decisione, il cancelliere del tribunale o della corte, sul rapporto dell'usciera che fu presente all'esecuzione, ne fa immediatamente processo verbale a piedi della sentenza, segnandone il giorno. Se la sentenza o decisione importi la morte naturale o civile, segna anche l'ora dell'esecuzione.

Questo processo viene presentato entro 24 ore al presidente, il quale vi appone il suo visto.

TITOLO VII.

Delle Spese giudiziarie.

566. Le spese della procedura nei giudizi di azione pubblica sono a carico del regio erario. Se vi è parte civile, le spese che si dovessero fare a sua istanza, pel solo di lei interesse civile, sono a carico della medesima, salvo il caso d'indigenza, nel quale saranno anticipate dall'erario, a norma dei regolamenti e delle competenze nelle materie penali.

567. Il regio erario e la parte civile hanno diritto di ripeterle sempre dai condannati e dai responsabili civilmente del delitto. Simil condanna nelle spese viene inserita nella sentenza. La medesima si sottintende anche quando non ne sia fatta espressa menzione.

568. Il regio erario non ripete le spese giudiziarie sulle sostanze del condannato, quando la sua famiglia per tale esecuzione dovesse ridursi all'indigenza.

569. Il risarcimento di tutti i danni o dispendj sofferti dal danneggiato, si preferisce alla soddisfazione delle spese giudiziarie dovute allo stato.

570. Se vi sono più correi dello stesso delitto, ciascuno è tenuto a soddisfare le spese giudiziarie solidariamente, salvo il beneficio di divisione fra di loro a termini di ragione.

571. Nei giudizj di azione privata tutte le spese sono a carico del querelante per gli atti fatti a sua istanza, salvo il suo risarcimento sulla sostanza del condannato. In caso d'indigenza del querelante, le spese sono anticipate dal regio erario, a norma de' regolamenti suddetti.

572. Il condannato non può essere detenuto nel luogo della pena, oltre il termine della sua condanna, a motivo di non avere ancor soddisfatto al pagamento delle spese giudiziarie, e di non avere ancora risarcito i danni della parte offesa.

TITOLO VIII.

Delle Robe da restituirsi.

573. Le robe di qualunque genere che, all'occasione d'un processo, vengono in potere dell'autorità giudiziaria, sono affidate alla custodia dei rispettivi cancellieri.

574. Quando il regio procuratore o il querelante o l'imputato domandassero che le robe suddette si custodissero diversamente, il giudice istruttore ne dà l'opportuno provvedimento, inteso il cancelliere.

575. Quando le robe sieno furtive o acquistate in qualunque guisa per mezzo del delitto, o abbiano relazione al medesimo, si ritengono dal giudice istruttore, finchè sono necessarie alla causa.

Tali robe si restituiscono ai padroni legittimi, tosto che cessi il sopradetto motivo.

576. Quando le robe non siano furtive, nè acquistate col delitto, nè abbiano col medesimo relazione, e sieno d'altrui pertinenza, si restituiscono ai padroni legittimi, immediatamente che siano conosciuti.

577. Quando delle robe d'altrui pertinenza resti ignoto il padrone, il giudice istruttore ne pubblica l'elenco per mezzo di editto da affiggersi ne' luoghi del delitto commesso, del domicilio dell'imputato, e del giudizio. Si sopprimono però i segni distintivi delle robe stesse, onde si possa avere la prova della proprietà per mezzo della loro indicazione.

Nell'avviso si spiegherà che le dette robe

verranno custodite pel corso di un anno, spirato il quale, senza che alcuno comparisca a ripeterle giustificatamente, saranno esse vendute all'asta pubblica; e che indi il prezzo da ritrarsene, resterà in deposito in alcuno dei monti di pietà più vicini, a disposizione del padrone legittimo, pel tempo prefisso alla prescrizione di qualunque diritto dall'art. 2262 del Codice Napoleone.

L'avviso si fa inserire nei fogli periodici del luogo del giudizio, e del luogo del commesso delitto, o del comune più vicino.

578. Scorso l'anno, a contare dalla pubblicazione di tale avviso, si eseguisce quanto in esso è spiegato.

La vendita si eseguisce immediatamente, quando le robe non possano conservarsi senza pericolo, o senza dispendio notevole.

Sè però si tratti di effetti preziosi, non se ne fa vendita neppure scorso l'anno, ma soltanto se ne pubblica l'elenco, a norma dell'articolo precedente, e si mettono in deposito come nello stesso articolo.

579. Le robe suddette si restituiscono al padrone legittimo, s'egli comparisce prima che sia prescritto il suo diritto.

Si restituiscono in natura o nel prezzo, a termine del disposto nel precedente articolo.

580. Se le robe appartengono alla persona dell'imputato, e non abbiano relazione col delitto, si restituiscono al medesimo immediatamente.

Se fosse inabilitato a riceverle, si consegnano alla persona legittima che amministra il suo patrimonio, o a quella ch'egli nomini particolarmente a riceverle.

581. Dalla regola data nel precedente articolo è permesso recedere,

1. Quando il valore della roba sia ragguardevole, e l'imputato di povera o di sospettata fortuna;

2. Quando l'imputato sia tratto al giudizio per titolo di furto, o di truffa, o di simili delitti che offendono le proprietà reali;

3. Quando la parte offesa chiegga con ragionevole motivo che la roba si sequestri a cautela dei danni sofferti, o delle spese da soffrirsi nel giudizio.

L'eccezioni contemplate in questo articolo cessano quando l'imputato dia idonea cauzione.

582. Le cose pertinenti alla persona dell'imputato, quando abbiano relazione col delitto, o quando si verificchino i casi contemplati nell'articolo precedente, si ritengono sino a che sia terminato il giudizio, e non resti luogo ad appello o ricorso.

583. Finito il giudizio, se la sentenza assolva l'imputato, le robe indicate nel precedente articolo si restituiscono al medesimo liberamente, e senza alcuna spesa.

Anche nel caso di condanna le robe si restituiscono ancora al condannato, a norma dell'articolo 580, detratto prima l'importare dei danni recati, e le spese del giudizio, purchè non si tratti di robe che in forza di legge non si debbano restituire.

584. Pronunciato un giudizio contro un contumace, possono restituirsi ai proprietarj anche le robe che avessero relazione col delitto. Nell'atto della restituzione, si dà debito ai proprietarj, se occorre, di presentarle nuovamente.

Se però il giudice le credesse necessarie per la prova del delitto, ne può negare la restituzione, purchè il proprietario sia compensato.

585. Le vendite e le restituzioni contemplate in questo titolo vengono eseguite previa sentenza del giudice, del tribunale o della corte presso cui sono depositate le robe, udita la relazione del giudice istruttore, e le conclusioni del regio procuratore, in privata seduta.

TITOLO IX.

Dei Difensori.

586. I patrocinatori addetti rispettivamente ai tribunali o alle corti, e gli avvocati che esercitano la professione nel luogo ove risiede un tribunale o una corte, sono obbligati a difendere gratuitamente gl'imputati e gli accusati, quando il presidente del tribunale o della corte li nomina d'ufficio.

587. Sono nominati per turno secondo l'ordine del ruolo. Il presidente può anche recedere dal ruolo, ove le circostanze glielo consiglino.

588. Gli avvocati e i patrocinatori che si sono prestati a simili patrocinj gratuiti pel corso di dieci anni, non vi saranno costretti nel tempo ulteriore.

589. Qualunque difensore che per privato o per pubblico ufficio assume il patrocinio simultaneo di più correi o complici, quando trovi che la difesa dell'uno si opponga all'interesse dell'altro, è tenuto di ritenere quelle

soltanto che sono fra loro compatibili, rinunciando alle altre.

La violazione di questo articolo porta la sospensione del difensore. Essa può estendersi fino a sei mesi.

La rinunzia deve sempre essere sull'istante notificata al presidente, e anche allo stesso imputato o accusato. Il presidente destina per ufficio, quando occorra, un altro difensore.

590. L'avvocato o il patrocinatore destinato alla difesa d'ufficio, qualora pretenda di esserne dispensato, è tenuto, entro 24 ore dal momento della notificatagli destinazione, di addurne i motivi. Se il presidente li trova giusti, procede alla nomina d'altro difensore. Non trovandoli tali, ingiunge al difensore destinato di prestarsi all'incarico del patrocinio. Se egli dopo tal ordine persiste nel rifiuto, il presidente ne destina un nuovo, ma nello stesso tempo ne fa subito relazione al tribunale o alla corte rispettiva.

591. Il tribunale o la corte hanno la facoltà, secondo i casi, o d'ammonire i difensori reitanti, o di sospenderli eziandio dall'esercizio delle loro funzioni per un tempo non minore di giorni quindici, e non maggiore di sei mesi.

592. Le stesse misure disciplinari competono contro quegli avvocati e patrocinatori i quali, nell'esercizio dell'onorevole incarico della difesa, si rendessero in qualunque altro modo riprensibili, salve le procedure di ragione, ove la mancanza li rendesse imputabili di delitto correzionale o d'alto criminale.

593. Qualora il difensore o per improvviso impedimento legittimo, o per propria colpa non si presti alla difesa, o non si presenti all'udienza, il presidente delega immediatamente un patrocinatore in suo luogo.

In tal caso il tribunale o la corte proroga, quando sia necessario, la seduta ad altro giorno.

594. Il difensore che per propria colpa non si presta alla difesa, o manca di comparire al giudizio, se è nel numero degli avvocati o patrocinatori, viene sospeso dall'esercizio delle sue funzioni per un tempo non minore di giorni trenta, ed inoltre condannato a pagare le spese occorse per l'intervento de' testimoni ove il giudizio venga prorogato. Se è recidivo sarà inoltre sospeso per sei mesi.

Ad ogni ulterior recidiva la pena incorse per la recidiva antecedente si raddoppia.

In simili casi la condanna pronunciata da un tribunale o da una corte, è inappellabile.

LIBRO TERZO.

DI ALCUNI SPECIALI GIUDIZI.

TITOLO PRIMO.

Dell'Ordine dei giudizi contumaciali nelle cause d'alto criminale, e nelle cause correzionali che importano pena di detenzione.

595. Quando in forza di un mandato qualunque non siasi potuto tradurre l'imputato avanti il giudice, e non siasi presentato nel termine di dieci giorni dall'intimazione fatta al suo domicilio o per affisso, ovvero se, dopo essersi presentato, o dopo l'arresto, siasi sottratto, o finalmente se, dopo essere stato messo in libertà sotto cauzione, non siasi presentato ad ogni richiesta della giustizia, può aver luogo contro il medesimo il giudizio contumaciale.

596. In ogni caso di contumacia si compie l'istruzione, e, se v'è parte civile che faccia istanza pel suo interesse privato, si procede agli atti ulteriori nel giudizio contumaciale, come è prescritto in questo titolo.

597. Se non v'è istanza di parte civile, non si procede ad atti ulteriori, se il tribunale o la corte non lo ordini espressamente.

Il tribunale o la corte, sentiti in seduta privata il giudice istruttore o relatore, ed il regio procuratore, se si tratti di delitto correzionale, ordina che si sospenda il giudizio, sino a tanto che l'imputato sia pervenuto nelle forze della giustizia. Se si tratti di delitto di alto criminale, ordina che si facciano ulteriori diligenze per arrestare l'accusato, e si sospende il giudizio come sopra: ove però riconosca che per la gravità e notorietà del delitto, o per l'importanza del pubblico esempio convenga di procedere al giudizio contumaciale, ordina gli atti ulteriori preparatori al medesimo.

Nei delitti che importano morte civile, si procede sempre al giudizio contumaciale.

598. Non si può procedere a giudizio contumaciale contro imputati abitanti fuori del territorio continentale del regno o in estero stato, se per la citazione, ove occorra, o pel primo mandato non siano osservate le disposizioni dell'articolo 69, § 9, e degli articoli 73 e 74 del codice di procedura civile.

599. Quando dietro il mandato l'imputato non sia tradotto avanti il giudice o non si presenti nel termine, se l'istruzione non è compiuta, il giudice istruttore la compie, e comunica il processo al regio procuratore.

600. Nei delitti d'alto criminale, compiuta l'istruzione, se v'ha luogo a procedere, il giudice istruttore rilascia il mandato d'arresto.

Se in forza di tale mandato l'imputato non è arrestato o non si presenti nel termine di dieci giorni dall'intimazione del medesimo o al domicilio o per affisso, il regio procuratore stende l'atto d'accusa, e chiede al

presidente del tribunale che si proceda sulla ammissione della medesima in contumacia dell'imputato.

601. Il presidente destina il giorno nel quale il tribunale procederà al giudizio sull'accusa, che viene indicato nella tabella che si affige alla porta della sala di udienza del tribunale.

602. Nessuno in qualità di difensore o patrocinatore può presentarsi per difendere l'imputato contumace.

Possono soltanto presentarsi i parenti e gli amici del contumace per iscusare la sua assenza e domandare per esso lui un termine a presentarsi, qualora provino ch'egli è assente dal regno con passaporti regolari, o giustificino ch'egli è nell'assoluta impossibilità di presentarsi.

Il tribunale, se trovi legittima la scusa, ordina che sia sospeso il giudizio per quel tempo che determinerà, avuto riguardo alla natura dell'impedimento giustificato, e alla distanza dei luoghi.

603. Il giudizio contumaciale d'accusa si fa dal tribunale in seduta privata.

Il tribunale, sentito il rapporto del giudice istruttore e il regio procuratore, riconosce prima, se i mandati di accompagnamento e di arresto siano stati rilasciati ed intimati nella forma legale.

Se le forme prescritte non sono state osservate, ordina che siano rinnovate; se sono state osservate, dichiara legalmente incorsa la contumacia, e passa al giudizio sull'accusa nelle forme ordinarie. Ammessa l'accusa, se in forza del mandato di cattura rilasciato dal

(708)

presidente del tribunale non siasi potuto trarre l'accusato nella casa di giustizia, il cancelliere della corte, ricevuto l'atto d'accusa col processo, ne avverte immediatamente il presidente ed il regio procuratore generale.

604. Il presidente nomina un giudice relatore; indi, se l'accusato non siasi presentato nel termine di dieci giorni dall'intimazione del mandato di cattura o al suo domicilio o per affisso, rilascia un'ordinazione, nella quale fa menzione del delitto, del giudizio di accusa e del mandato di cattura; ordina che l'imputato debba presentarsi nelle forze della giustizia entro il termine di dieci giorni, colla comminatoria che altrimenti si procederà contro di lui in contumacia; commette una nuova perquisizione per arrestarlo, e dichiara che ognuno è tenuto d'indicare ove egli si trovi.

605. Questa ordinazione è pubblicata la domenica seguente a suono di tromba o di tamburo nel luogo solito delle pubblicazioni nel comune del domicilio dell'imputato, ed affissa alla porta del suo domicilio, e a quella della sala d'udienza della corte.

Se l'imputato non ha domicilio o dimora nota, la pubblicazione e l'affissione si fa nel luogo solito delle pubblicazioni nel comune del commesso delitto, e si affige alla porta della sala d'udienza della corte.

606. Spirato il detto termine, il presidente destina il giorno in cui la corte procederà a giudizio contumaciale. Questo viene indicato dieci giorni prima nella tabella che si affige alla porta della sala.

607. Nel giorno destinato, radunata la corte

(709)

in seduta pubblica, l'usciera, d'ordine del presidente, ricerca ad alta voce se vi sia alcuno che comparisca pel contumace, per addurre legittime scuse dell'assenza del contumace.

Se alcuno si presenti, la corte procede colle norme dell'art. 602.

608. Se non si presenti alcuno, o siano rigettate le istanze, la corte si ritira nella camera del consiglio. Ivi, letto l'atto d'accusa, riconosce prima sul rapporto del giudice relatore, sentito il regio procuratore, se le formalità prescritte per la procedura contumaciale siano state osservate. Quindi la corte od annulla la procedura, e ordina che sia rinnovata dal primo atto nullo, o dichiara legale la procedura, e legalmente incorso l'accusato nella contumacia.

Dichiarata regolare la procedura, si leggono dal cancelliere i processi verbali, i documenti e le dichiarazioni scritte de' testimoni che in questo giudizio non si ammettono a depor verbalmente. Il regio procuratore generale fa le sue conclusioni per l'applicazione della pena, e la parte civile, se si presenta, fa le sue istanze pel suo interesse civile.

La corte allora delibera in segreto, rientra nella sala d'udienza, e pubblica la sentenza contumaciale di condanna.

Assolve il contumace, se dal processo o non emerga prova, nè indizio di reità, o emerga anzi la prova dell'innocenza.

È però condannato nelle spese cagionate dalla sua contumacia.

609. Il regio procuratore, entro 24 ore dal

(710)

giudizio contumaciale seguito, ne fa pubblicare ed affigere l'estratto nei luoghi in cui fu pubblicata l'ordinazione, giusta il disposto nell'art. 605.

In ogni caso il giudizio contumaciale è pubblicato anche nel luogo del commesso delitto.

Il giudizio contumaciale è sempre pubblicato nel luogo del commesso delitto.

610. Contro i giudizi contumaciali possono ricorrere in cassazione la parte civile e il regio procuratore generale. Se il giudicato è assoluto, il presidente destina un difensore d'ufficio all'assente.

611. Ogni qual volta il condannato contumace pervenga a disposizione della giustizia, il giudizio contumaciale si ha come non fatto. Nei casi di condanna che importi la morte civile, ha luogo il disposto negli articoli 27, 28, 29, 30 e 31 del Codice Napoleone.

Quanto all'interesse della parte civile, le cose restano nello stato in cui sono sino all'esito del nuovo giudizio.

612. La procedura si riassume dal punto in cui fu cominciata quella di contumacia. Si procede prima di tutto all'interrogatorio dell'imputato. Si ritengono per validi tutti gli atti dell'istruzione precedente che non abbisognavano della presenza dell'imputato. Si rinnovano soltanto quelli nei quali nei giudizi non contumaciali è prescritta la presenza dell'imputato.

613. Le deposizioni scritte dai testimoni morti o resi inabili a presentarsi in giudizio durante l'assenza dell'accusato od imputato, vengono

(711)

lette nel dibattimento. I giudici vi hanno quel riguardo che credono conveniente.

614. Se nel nuovo giudizio il contumace sia assoluto, è condannato nonostante in tutte le spese della contumacia, qualora non abbia fatto constare di legittima scusa.

615. Nelle cause correzionali che importano pena di detenzione non maggiore di tre mesi, e in facoltà del regio procuratore o del querelante, di domandare la citazione, qualora l'imputato non si presenti sul mandato di comparso o di accompagnamento; e se non si presenta sulla citazione, di domandare il giudizio di contumacia.

Questo ha luogo senz'altra formalità, quando consti dell'intimazione, e non siasi presentato alcuno per l'imputato a proporre legittima scusa.

616. In quelle che possano importare pena di detenzione maggiore di tre mesi, se l'imputato non sia arrestato in forza del mandato di accompagnamento, o non si presenti nelle forze della giustizia nel termine di dieci giorni dalla intimazione o al suo domicilio, o per affisso, è in facoltà del regio procuratore o del querelante, come sopra, di domandar la citazione a termine non minore di dieci giorni; e se non si presenta sulla medesima, di domandare il giudizio di contumacia, che ha luogo come nell'articolo precedente.

617. Se l'imputato messo in libertà sotto cauzione non si presenti in forza del mandato di comparso o della citazione, può aver luogo il giudizio contumaciale, come nell'art. 615.

618. Sono comuni ai giudizi contumaciali dei

tribunali correzionali le disposizioni degli articoli 611 e 612.

619. Qualora il regio procuratore o la parte civile ricorra in appello contro un giudizio contumaciale, se il giudicato è assolutorio, il presidente destina all'assente un difensore d'ufficio, il quale può prender comunicazione del processo in cancelleria.

La corte procede al giudizio, sentiti il giudice relatore, il difensore dell'assente, nominato d'ufficio, e il regio procuratore, e la parte civile se si presenta.

Se il giudizio d'appello è di condanna, si ha per non avvenuto qualunque volta l'imputato si presenti nelle forze della giustizia.

TITOLO II.

Della Procedura e del Giudizio riguardante i correi e complici, e le persone responsabili civilmente del delitto.

SEZIONE PRIMA.

De' Correi e Complici.

620. I correi o complici possono, anche durante l'istruzione, essere confrontati gli uni cogli altri dal giudice istruttore. Ciò per altro non ha luogo se non dopo che ognuno sia stato interrogato separatamente.

Si tiene processo verbale del confronto. Esso viene segnato, nei modi consueti, dal giudice, dal cancelliere e dai confrontati.

621. Se vi sono più imputati come correi o complici dello stesso delitto, parte presenti e parte assenti, la contumacia di uno non sospende l'istruzione, nè il giudizio, nè gli effetti del medesimo contro gli altri imputati presenti; salvo il caso che il tribunale credesse opportuno al discoprimiento della verità di sospendere il giudizio per procurare intanto l'arresto dell'assente.

In tal caso la sospensione non potrà essere protratta oltre sei mesi.

La decisione del tribunale non ammette reclamo.

622. Nel giudizio pubblico contro i presenti, i testimonj che si sentono a voce, non vengono interrogati, riguardo all'assente, se non in quanto i fatti sopra i quali sono interrogati nel giudizio, non possono scindersi.

623. Se nel giorno del dibattimento contro il presente fossero già compiuti gli atti preparatorj contro il contumace, il tribunale o la corte può pronunciare nella stessa seduta, prima sopra i presenti e poi sopra gli assenti.

Non si pronuncia mai il giudizio definitivo di contumacia contro l'assente, se prima non sia seguita il giudizio definitivo contro il presente.

624. Nei giudizj di polizia, se vi siano più imputati, ed alcuni di essi non si presentino al giudice di pace nel termine della citazione, il giudice pronuncia nella stessa seduta, prima sui presenti, indi sugli assenti.

625. Nei giudizj correzionali che importino soltanto pena pecuniaria, o di detenzione non maggiore di mesi tre, se alcuni degl'imputati non si presentino nè sul mandato di comparso,

nè sul mandato d'accompagnamento, rilasciato contro di coloro che non ubbidiscono a quella di comparsa, si rilascia la citazione contro di tutti.

Il tribunale decide nella stessa seduta, prima sui presenti, indi sugli assenti.

626. Se prima del giudizio d'accusa, o prima della citazione nelle cause correzionali che importino pena di detenzione maggiore di tre mesi, sopravvenga a disposizione della giustizia un altro imputato come correo o complice dello stesso delitto, si compie l'istruzione anche contro il sopravvenuto, onde abbia luogo un solo giudizio contro tutti i presenti, salvo, quanto all'accusa, il disposto dall'art. 395.

627. Sopravvenendo il correo o complice a disposizione della giustizia dopo l'atto d'accusa, o dopo la citazione, anche nel corso del dibattimento, non si sospende il giudizio contro l'accusato o correo presente, fuorché quando il tribunale o la corte sull'istanza delle parti, sentito il regio procuratore, o ad istanza del medesimo, in seduta privata, non creda conveniente di ordinarlo per l'effetto contemplato nel precedente articolo.

628. Se per mezzo del dibattimento contro i presenti si scopra un altro complice o correo prima ignoto, ed emerga una prova sufficiente a rilasciare contro di lui un mandato di accompagnamento, la corte o il tribunale, dietro istanza del ministero pubblico o di altre parti interessate, rilascia il mandato, ed ordina che si proceda all'istruzione ordinaria.

Può anche in questo caso, secondo le circostanze, sospendere il dibattimento.

SEZIONE II

Delle Persone responsabili civilmente del delitto.

629. Le persone responsabili civilmente del delitto altrui sono indicate agli articoli 1385 e 1384 del Codice Napoleone. Esse,

1. Devono chiamarsi durante l'istruzione, ed interrogarsi sul fatto pel quale si pretendono civilmente responsabili, e sulle relative circostanze;

2. Possono somministrare i lumi, e indicare i testimonj che credessero opportuni a difesa del loro interesse;

3. Nell'istruzione, nella procedura e nel giudizio sono ammesse a tutti i benefizj competenti all'imputato, in tutto ciò che può esigere la difesa del loro interesse civile.

630. Se gl'imputati del delitto fossero assenti, le persone civilmente responsabili sono avvertite degli atti preparatorj del giudizio di contumacia contro i rei o i complici.

Se si presentano nei termini prescritti alla comparsa del contumace, sono ammesse a difendersi.

In tal caso ha luogo la procedura e il giudizio, rapporto a dette persone, colle norme che si osservano pei rei o complici presenti.

TITOLO III.

Del Modo di ricevere le deposizioni di alcuni testimonj.

631. Non possono chiamarsi fuori del comune di loro residenza per essere esaminati in qualità di testimonj,

1. I grandi uffiziali della corona;
2. I ministri e i grandi uffiziali del regno;
3. I cardinali, gli arcivescovi ed i vescovi;
4. I dignitarj dell'ordine della corona di ferro;
5. I membri del consiglio di stato;
6. I membri del corpo legislativo attualmente radunato;
7. I membri dei collegi elettorali attualmente radunati;
8. I generali di divisione comandanti una divisione territoriale;
9. I presidenti delle corti e dei tribunali, e i regj procuratori;
10. I prefetti;
11. I generali di brigata comandanti un dipartimento;
12. I podestà e sindaci;
13. I comandanti d'armi;
14. I commissarij della contabilità nazionale.

632. Non possono chiamarsi fuori del cantone di loro residenza per essere esaminati in qualità di testimonj,

1. I militari di ogni grado in guarnigione o in ispedizione militare;

2. I capi d'ufficio di qualunque amministrazione pubblica o comunale, obbligati a servizio giornaliero;

3. I giudici;

4. I ricevitori delle imposte indirette, ed i cassieri o sottocassieri regj.

633. Tutti gli altri che fossero rivestiti di una pubblica funzione qualunque, con obbligo di personale residenza, non sono tratti fuori del loro cantone, se ciò non venga specialmente domandato dal ministero pubblico, o dalla parte civile, o dall'imputato.

634. Occorrendo di far esaminare le persone indicate negli articoli precedenti, in una causa nella quale si proceda fuori del comune, o rispettivamente del cantone della loro residenza, il giudice istruttore si dirige con una requisitoria al presidente del tribunale correzionale del luogo della loro residenza. Alla requisitoria unisce un prospetto dei fatti e delle circostanze, e le interrogazioni principali da farsi alle persone suddette.

635. Il presidente requisito destina un giudice del suo tribunale, o il giudice di pace del luogo.

Questi, se si tratta delle persone indicate nei §§ 1 sino all'11 inclusivamente dell'articolo 631, si concerta colle medesime per portarsi col suo cancelliere alla loro abitazione, ed ivi riceverne le deposizioni.

636. Se si debbano esaminare le persone nominate nell'articolo 631 nei §§ 12, 13 e 14, e quelle comprese negli articoli 632 e 633, il giudice destinato concerta con essi l'ora in cui dovranno portarsi alla cancelleria.

(718)

637. Se occorra di esaminare qualche incaricato di una missione all'estero, o qualche incaricato estero presso il regno d'Italia, il giudice istruttore, per mezzo del regio procuratore del tribunale o della corte, dirige al gran giudice, ministro della giustizia, il prospetto dei fatti e degli articoli principali sui quali dovrà versar l'esame. Questi, col mezzo del ministero delle relazioni estere, procura di avere l'esame ricercato.

638. Se il dibattimento segua fuori del comune di residenza delle persone indicate nell'articolo 631, o fuori del cantone di quelle indicate negli articoli 632 e 633; e se i loro nomi sono inseriti nelle liste, e comunicati 24 ore almeno prima dell'udienza, le loro deposizioni scritte vengono ivi lette e dibattute come quelle di ogni altro testimonio.

I giudici vi avranno quel riguardo di cui, in vista del complesso delle circostanze, le crederanno meritevoli.

639. Qualora però nell'atto del dibattimento il tribunale o la corte credesse indispensabile che tali persone fossero nuovamente interrogate sopra qualche rilievo fatto nel corso del dibattimento, lo dichiara con sentenza interlocutoria, e proroga il dibattimento.

In tal caso, se si tratti delle persone nominate nell'articolo 631, § 1 fino all'11 inclusivamente, le fa esaminare per mezzo di una requisitoria.

Se poi si tratti delle persone indicate sotto ai numeri 12, 13 e 14 dell'articolo suddetto, e delle altre designate nell'articolo 632, il tribunale o la corte, col mezzo del rispettivo

(719)

regio procuratore, si rivolge al gran giudice, ministro della giustizia, ad oggetto di farle comparire personalmente al dibattimento. Le persone indicate nell'articolo 633 sono fatte citare dalla corte all'udienza.

640. Se le persone indicate negli articoli 631, 632 e 633 risiedono nel comune e rispettivamente nel cantone ove si fa il giudizio, esse compariscono personalmente.

Le deposizioni però delle persone nominate nell'articolo 631 dal § 1 fino all'11 inclusivo, sono ricevute nella stanza interna del consiglio, avanti il tribunale o la corte, ed in presenza delle parti e loro difensori, e del ministero pubblico, ed ivi ha luogo il dibattimento nelle forme ordinarie.

641. È in facoltà del presidente di ordinare che si osservi, riguardo alle donne, il metodo prescritto nell'articolo precedente, qualora dovessero comparire nel pubblico dibattimento.

TITOLO IV.

*Del Modo di procedere contro i testimoni
che non si prestano all'istruzione.*

642. Il giudizio speciale di cui si tratta nel presente titolo ha luogo,

1. Allorquando un testimonio citato a comparire avanti un giudice competente, non ubbidisce alla citazione;

2. Allorquando, dopo essersi presentato, ricusa di manifestare quanto è a sua notizia intorno ai fatti dei quali egli viene interrogato.

SEZIONE PRIMA.

Del Modo di procedere contro i testimonj disubbidienti alla citazione.

643. Qualunque testimonio che, citato a comparire per un dato giorno ed ora avanti ad un giudice, non ubbidisce, vi può essere astretto con un ordine d'accompagnamento.

644. Presentandosi il testimonio in forza dell'ordine d'accompagnamento, qualora non giustificati d'essere stato legittimamente impedito di comparire nel giorno prescritto nella citazione, è condannato dal giudice alle spese occorse per farlo comparire, e nella multa che sarà espressa nella citazione stessa, che non potrà essere minore di lire 10, nè maggiore di lire 50.

Questa sentenza è inappellabile.

645. Se da certificato d'un ufficiale di sanità, o di un medico o chirurgo riconosciuto, risulta che un testimonio non è in istato di comparire a cagione di malattia, il giudice in compagnia del cancelliere si reca presso il testimonio per ricevere la sua deposizione.

646. Se il giudice ritrova che la malattia non sussiste, rilascia l'ordine d'accompagnamento per l'esame nel luogo solito, e lo condanna come sopra. Il giudice inoltre denunzia il fatto e il certificato all'autorità competente, o intraprende, se vi ha luogo, la regolare procedura contro il colpevole.

647. Se un giudice di pace sia delegato a ricevere l'esame d'un testimonio, e questi non

comparisca nel tempo prefisso nella citazione, il giudice delegato procede come negli articoli precedenti.

SEZIONE II.

Del Modo di procedere contro i testimonj che ricusano di dar conto di un fatto a loro noto.

648. Quando in una causa di alto criminale o di giustizia correzionale che possa importare pena maggiore della detenzione di tre mesi, risulti dal processo che un testimonio abbia contezza o scienza di un fatto, ed egli professi ignorare il fatto sul quale viene interrogato, o non risponda categoricamente alle domande del giudice, viene reiteratamente avvertito, che persistendo, sarà ritenuto nella casa di deposito.

649. Finito l'esame, il giudice fa guardare a vista il testimonio, e comunica il processo al regio procuratore.

Avute le conclusioni analoghe dal regio procuratore, il giudice rilascia l'ordine di deposito.

650. Il testimonio vien trattenuto nella casa di deposito per otto giorni.

Quando entro questo tempo il testimonio non domandi d'essere di nuovo esaminato, il giudice, spirato l'ottavo giorno, lo sottopone d'ufficio a nuovo esame.

651. Se il testimonio persiste o nel simulare ignoranza, o nel tergiversare colle sue risposte, il giudice istruttore rimette di nuovo il testimonio alla casa di deposito, e ne comunica il processo verbale al regio procuratore.

(722)

Questi promuove contro di lui l'azione penale, a termini della legge.

652. Nelle cause correzionali che importino pena pecuniaria o di detenzione non maggiore di tre mesi, avvenendo il caso mentovato nell'art. 648, il giudice avverte il testimone, e procede come negli articoli 649 e 650.

653. Persistendo ancora nel simulare ignoranza, o nel tergiversare nelle sue risposte, il giudice istruttore pone il testimone in libertà; ma nello stesso tempo comunica il processo verbale dell'accaduto al regio procuratore che procede come all'articolo 651.

TITOLO V.

Del Modo di procedere in caso di fuga, e di successivo arresto dei detenuti o arrestati.

654. Chiunque è incaricato principalmente della custodia dei detenuti ed arrestati, o di far eseguire l'arresto o l'importo di un imputato, è obbligato, nel caso della loro fuga, a distenderne senza ritardo processo verbale, ed a trasmetterne l'originale al regio procuratore del tribunale correzionale del circondario in cui seguì la fuga; e una copia autentica all'autorità che ordinò l'arresto, il trasporto o la detenzione del fuggitivo.

655. In caso di mancanza o ritardo, la persona responsabile della fuga è sottoposta ad una multa non minore di lire 25, e non maggiore di lire 150.

656. Il presidente del tribunale del circondario in cui seguì la fuga, o a richiesta del

(723)

regio procuratore, o anche d'ufficio, rilascia contro l'usciera, carceriere, custode, capo di gendarmeria, capo di posto, o contro qualunque altra persona responsabile, in forza di legge o di pubblici regolamenti, d'effrazione seguita, il mandato di deposito.

Contemporaneamente deputa un giudice istruttore per procedere, come è di ragione, contro le persone responsabili della fuga.

657. Independentemente di ciò disposto nel precedente articolo, ogni ufficiale di polizia giudiziaria, al quale in qualunque maniera pervenga a notizia essere avvenuto la fuga d'un arrestato o detenuto, è obbligato a farlo inseguire ed arrestare. È anche obbligato a far inseguire ed arrestare tutte le persone responsabili dell'arresto, del trasporto o della custodia del fuggitivo, e di trasmetterli al giudice competente. Non riuscendo l'arresto, deve immediatamente denunciarli all'autorità competente.

658. Sia che gl'imputati o condannati fuggitivi siano arrestati, sia che si trovino tuttavia in libertà, si procede sempre contro la persona responsabile della loro fuga, giusta le norme ordinarie prescritte da questo codice.

659. Arrestato il fuggitivo, egli è condotto nella casa di custodia o di pena a cui era destinato.

Il giudice competente lo interroga entro 24 ore, onde verificare l'identità della persona, e rilevare i complici, fautori o conniventi.

660. In caso di negativa d'identità della persona, il giudice fa seguirne la ricognizione nei modi stabiliti nella sezione VI, titolo III, libro I, parte I.

(724)

661. Successivamente, se si tratti di un caso pel quale la legge abbia stabilita una pena speciale per la fuga, si procede al competente giudizio nelle forme ordinarie.

TITOLO VI.

Delle più ampie Informazioni.

662. Quando la corte, a norma dell'articolo 500, dichiara che non consta abbastanza che l'accusato sia colpevole, ed ordina che siano prese più ampie informazioni, rimette al tribunale correzionale unitamente agli atti la copia della sentenza, ed il relativo processo verbale prescritto nell'articolo 483. Il presidente del tribunale nomina immediatamente un giudice istruttore.

663. Il regio procuratore presso il tribunale, sulle tracce che gli sono indicate dagli atti, fa esaminare nuovi testimonj: rintraccia inoltre colle norme dell'articolo 409 tutti i nuovi argomenti che potessero esservi sì in aggravio, che a discolpa dell'accusato, ed eccita gli ufficiali di polizia del luogo del commesso delitto, e del domicilio dell'accusato, e di quello dell'offeso, e qualunque altro ufficiale di polizia, a somministrarne degli ulteriori.

Anche la parte civile può somministrare nuovi argomenti.

664. L'accusato egualmente può produrre qualunque mezzo di prova per purgarsi dai sospetti rimasti contro di lui, e chiedere che si proceda al giudizio d'assoluzione.

665. Qualora i nuovi mezzi di prova rac-

(725)

colti dal giudice istruttore fossero atti ad avvalorare le prove che la corte trovò insufficienti, o ne somministrassero di nuove in appoggio dell'accusa, il regio procuratore, se l'accusato non è sotto custodia, chiede al giudice istruttore il mandato d'arresto. Eseguito l'arresto, o se l'accusato è sotto custodia sulla semplice richiesta del regio procuratore, l'accusato è interrogato nelle forme ordinarie dal giudice istruttore sulle nuove prove emerse contro di lui, e se lo crede opportuno, anche sopra quelle che già esistevano.

666. Dopo questo primo interrogatorio si compie la nuova istruzione nei modi ordinarij.

667. Se non vi sia stato luogo a procedere come sopra contro l'accusato, ed anzi egli abbia prodotti nuovi argomenti a propria difesa, e faccia istanza pel giudizio, si compie egualmente l'istruzione sopra i medesimi.

668. Nell'uno e nell'altro caso il regio procuratore rimette gli atti col proprio rapporto alla corte. Qualora il presidente della corte, e il regio procuratore generale presso la medesima, non siano d'unanime avviso che debba riaprirsi il giudizio, la corte, sentito il giudice relatore e il regio procuratore generale in privata seduta, delibera se in vista delle nuove prove vi sia luogo a riaprire il giudizio. Se decide affermativamente, ha luogo il nuovo giudizio nelle forme ordinarie. Se decide che non vi sia luogo a riaprire il giudizio, restano fermi gli effetti della prima sentenza.

La decisione della corte non ammette alcun ricorso.

669. Qualora la sentenza della corte avesse

ordinato che l'accusato rimanesse sotto custodia, o confinato in un determinato circondario, il regio procuratore presso il tribunale, spirato il termine prescritto nella prima sentenza, deve sempre rimettere gli atti alla corte e farle rapporto sullo stato dell'affare.

670. La corte, letto in seduta privata il rapporto del regio procuratore, sentito il regio procuratore generale presso la medesima, se non siano sopravvenute nuove prove, mette l'accusato in libertà provvisoria sotto la sorveglianza della polizia. Se l'istruzione sulle nuove prove non è compiuta, può prorogare il rispettivo termine prescritto, a norma dell'articolo 669, per un tempo che non potrà essere maggiore di tre mesi, oppure rimette l'imputato in libertà provvisoria come sopra.

671. La disposizione del precedente articolo non impedisce che l'imputato non possa essere assoggettato posteriormente a nuovo giudizio sopra nuove prove che emergessero, fino a tanto che non sia prescritta l'azione penale.

TITOLO VII.

Della Revisione delle cause criminali.

672. Allorchè uno sia stato condannato come autore d'un delitto, ed un altro sia stato pure condannato con diverso giudicato come autore dello stesso delitto; se i due giudicati non possono conciliarsi, e siano la prova dell'innocenza dell'uno o dell'altro condannato, l'esecuzione del secondo giudicato ed anche del primo, se non sia stato eseguito, si sospende, quand' anche fosse stato

rigettato il ricorso che l'uno o l'altro avesse presentato per cassazione.

Il gran giudice, ministro della giustizia, sia d'ufficio, sia sul ricorso dei condannati o di uno di essi, sia ad istanza del regio procuratore, denunzia i due giudicati alla corte di cassazione.

La corte, qualora riconosca che non possono conciliarsi, li cassa ambedue, e rimette gli accusati cogli atti di accusa ad altra corte di prima istanza fra le più vicine al luogo del commesso delitto.

673. Si sospende pure l'esecuzione di una condanna a morte, o ad altra pena di effetto irreparabile, qualora si scopra che sia già stata ammessa l'accusa, o rilasciato il mandato di deposito contro un altro, come autore dello stesso delitto, e si verifichi la stessa inconciliabilità.

Se nel giudizio anche questo imputato sia condannato per lo stesso titolo, si procede come nell'articolo precedente; ma se non sia condannato, o nol sia per lo stesso titolo, cessa la sospensione, e la prima sentenza viene tosto eseguita.

674. Qualora, dopo una condanna per omicidio, l'esistenza e l'identità della persona pretesa uccisa fossero legalmente provate, l'esecuzione della condanna è sospesa.

Il gran giudice, d'ufficio o sul reclamo del condannato o del regio procuratore, trasmette tutte le carte alla corte di cassazione.

La corte, riconosciuta la legalità degli atti prodotti dopo la condanna, cassa il giudicato e rimette l'accusato ad un'altra corte

(728)

criminale vicina al luogo del supposto delitto, perchè sopra tutti gli atti, si a carico che a discolta, proceda al giudizio.

675. Qualora dopo la condanna d'un accusato sia stata ammessa l'accusa o rilasciato il mandato di deposito per titolo di falsa testimonianza contro uno o più testimonj che abbiano deposto a suo carico, l'esecuzione del giudicato di condanna si sospende, quand'anche il ricorso per cassazione fosse stato rigettato.

Se i testimonj sono in seguito condannati per falsa testimonianza, il gran giudice, ministro della giustizia, d'ufficio o sul ricorso del condannato o del regio procuratore, denunzia il fatto alla corte di cassazione.

La corte, dopo aver riconosciuto che i testimonj, i quali abbiano deposto in aggravio del primo condannato, sono stati convinti di falso, annulla il giudicato contro il medesimo, e lo rimette ad un'altra corte vicina al luogo del preteso delitto, perchè proceda a nuovo giudizio.

Se poi nel giudizio sopra i testimonj le loro deposizioni non siano state dichiarate false, la sospensione del primo giudicato cessa di diritto, e la condanna si eseguisce.

676. Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche alla condanna seguita sopra atti o documenti prodotti in aggravio dell'accusato, e che si scoprissero falsi.

Si sospende l'esecuzione della condanna, qualora vi sia un giudizio di prima istanza che dichiari falso l'atto o il documento, o allorchè sia stata ammessa l'accusa, o rila-

(729)

sciato il mandato di deposito contro coloro che avessero fabbricato o impiegato l'atto o il documento.

Il giudicato di condanna si annulla quando il documento sia dichiarato falso con sentenza o decisione passata in giudicato.

677. I testimonj condannati per falsa testimonianza, non potranno esser sentiti nel nuovo giudizio. L'atto o il documento giudicato falso non potrà esser riprodotto, e coloro che saranno stati condannati per averlo fabbricato od averne usato, non potranno agire nè essere sentiti contro l'accusato, sia come parte civile, sia come testimonj.

678. Se il condannato, in favore del quale può aver luogo la revisione, fosse defunto, possono in sua vece ricorrere i suoi ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, nipoti e cugini, il marito per la moglie, e la moglie pel marito.

Quando il tribunale a cui fu commessa la revisione creda che si avesse dovuto assolvere il defunto se fosse stato in vita, ne riabilita la memoria.

In tal caso gli eredi di lui possono intentare l'azione di danni, interessi e spese contro chi è di ragione.

TITOLO VIII.

Procedura particolare in alcuni delitti di falso.

SEZIONE I.

*Procedura particolare nei delitti di falsità
o alterazione di scrittura.*

679. Le denunce o querele pei delitti di falsità o alterazione di scrittura si portano direttamente, o si rimettono al tribunale correzionale, salvo il caso di querela incidente in causa civile o criminale, di cui in appresso.

La procedura può aver luogo, quand'anche la scrittura impugnata fosse stata riconosciuta per vera in concorso di chiunque, in tutt'altra sede di giudizio, che in quello di falso principale o incidente, ed ancorchè, in conseguenza di tale ricognizione, fosse stato pronunciato un giudicato sulla supposta verità della medesima.

680. La carta, al momento in cui viene prodotta, è segnata e firmata in tutte le pagine dal giudice istruttore, dal cancelliere e dalla persona che la produce.

Il cancelliere ne fa processo verbale in cui descrive con precisione lo stato materiale della carta, le cancellature, le abrasioni, le postille, le interlinee, ed ogni altra circostanza di simile genere. Anche questo processo verbale vien firmato come sopra.

681. Se la carta non è portata nella cancelleria dal querelante o denunziante, ma sia stata portata da altri, ovvero fosse stata trasmessa sotto sigillo da chi l'aveva presso di sé, il querelante o il denunziante ne sono immediatamente avvertiti, perchè possano essere presenti alla consegna della medesima, o all'apertura del plico.

Comparendo, devono firmare anch'essi la carta o il processo verbale, come all'articolo precedente. Non comparendo, si procede senza di loro.

682. In caso d'inosservanza delle forme prescritte ne' precedenti due articoli, il cancelliere incorre nella multa di lire 50. L'inosservanza delle dette formalità importa nullità.

683. Ogni depositario pubblico o privato della carta accusata di falso, è tenuto, sotto pena di esservi costretto colla forza, di rimetterla alla cancelleria dietro ordine del giudice istruttore, o del regio procuratore.

Quest'ordine e il riscontro della cancelleria della fatta presentazione gli serviranno di scarico verso tutti coloro che avessero interesse nella carta.

684. Allorchè fosse necessario di togliere dal suo posto un documento autentico, ne vien lasciata nel luogo ov'era custodito una copia perfettamente simile all'originale, nello stato materiale in cui si trova. Essa è collazionata e segnata dal giudice del luogo, e dal depositario pubblico. Ogni altro depositario o avente in essa interesse può esgere dalla cancelleria a proprie spese una copia simile come sopra, collazionata e segnata dal giudice istruttore e dal cancelliere.

685. Le disposizioni del codice di procedura civile nel titolo del falso incidente, relative alle scritture di confronto, ed alla verifica delle scritture per mezzo di periti, saranno osservate nell'istruzione del falso avanti il tribunale correzionale.

686. Gli articoli 254 e 255 del medesimo codice saranno perimente osservati.

687. Se dalla procedura risultano indizj sufficienti contro gli autori o complici del delitto, il giudice istruttore rilascia contro di essi l'occorrente mandato di accompagnamento.

688. Il giudice istruttore fa avvertire tutte le persone che gli risultino interessate nella carta, affinchè, volendo, possano presentarsi avanti di lui per dare i lumi, e indicare i testimoni che credessero opportuni a meglio riconoscere la verità, ed affinchè possano anche prender parte nella causa pel loro interesse civile.

Finiti gl'interrogatorj, si fa lettura a ciascuno della denuncia o querela, e gli si fa vedere la carta impugnata. Qualora alcuno di essi dichiara di voler prender parte nel giudizio, gli si comunica quanto emerge in processo sulla medesima, esclusi i nomi dei testimoni e dei periti, e se ne fa menzione nel processo verbale.

689. Compiuta l'istruzione, il giudice istruttore comunica il processo al regio procuratore.

Se vi sia luogo a procedere contro gli autori o complici della falsità, si procede colle norme prescritte in questo codice per gli altri delitti d'alto criminale.

690. Nel caso che siano ignoti o non siano

indiziati abbastanza gli autori o complici, ovvero siano mancati di vita, o sia prescritta l'azione penale, debbe aver luogo non ostante il giudizio sulla carta, qualunque volta vi sia parte interessata che ne faccia istanza.

In tal caso il tribunale correzionale procede come tribunale civile nella forma seguente.

691. Il giudice istruttore, ad istanza della parte più diligente, fa notificare agli altri interessati che l'istruzione è compiuta.

Tutti gl'interessati e i loro patrocinatori possono, nel termine di otto giorni, da che ne furono avvertiti, aver l'ispezione del processo nella cancelleria, ed averne a proprie spese quelle copie che domandassero.

692. Spirato il detto termine, il presidente destina il giorno pel giudizio che viene indicato nella tabella esposta alla porta della sala: il tribunale radunato in seduta pubblica, in numero di tre giudici compreso il presidente, sentito il rapporto del giudice istruttore, sentite le parti, se si presentano, e il regio procuratore nelle sue conclusioni, pronuncia la sua sentenza.

693. Contro tali sentenze non ha luogo il rimedio d'opposizione. Può bensì aver luogo l'appello come nelle cause civili.

694. Se il tribunale dichiara che non consta della falsità o alterazione della carta, ordina nella sentenza la restituzione della medesima alla persona che l'ha prodotta, e condanna nelle spese il querelante, se v'è, e chi avesse preso parte nel giudizio per sostenere l'accusa.

Può inoltre condannare il querelante in una multa non maggiore di lire 1000.

(734)

695. Qualunque volta il tribunale dichiara che il documento è falso o alterato in tutto o in parte, determina nella stessa sentenza ciò che è di ragione per ristabilire la verità.

696. Se nel corso di una causa civile una delle parti accusi di falsità o alterazione una delle carte prodotte in giudizio, ha luogo il disposto nel titolo XI, libro II, parte I del codice di procedura civile.

697. Se nel corso di una istruzione o di una procedura penale, un documento prodotto sia accusato di falso da una delle parti, essa intima a chi l'ha prodotto di dichiarare se intende valersi di quel documento.

698. Qualora la parte che l'avea prodotto dichiara di non volersene servire, o non faccia alcuna dichiarazione nel termine da prescriversi dal giudice istruttore, il documento sarà escluso dal processo; si prosiegue l'istruzione, e si procede al giudizio senz'aver alcun riguardo al documento stesso.

699. Se la parte dichiara che intende valersene, si procede all'istruzione e al giudizio incidente sul falso dallo stesso tribunale correzionale a cui appartiene la causa principale. Se l'incidente sia nato avanti un giudice di pace, si procede dal tribunale correzionale del suo circondario.

700. Il giudice, il tribunale o la corte avanti cui emerge incidente, decide preliminarmente, sentito il ministero pubblico, se il documento impugnato possa influire nella decisione della causa principale, e in tal caso ne sospende la decisione, sino a che sia deciso sul falso incidente.

(735)

Se dichiara che non possa influire nella causa principale, si procede sul falso incidente in separato giudizio nelle stesse forme prescritte pel falso principale.

701. Qualunque volta un giudice, un tribunale o una corte, nell'esame di una causa anche civile, scopra una falsità, e trovi indizj sufficienti a procedere contro alcuni come autori o complici della medesima, benchè la falsità scoperta non influisca nella causa principale, deve, col mezzo del ministero pubblico, denunziarla d'ufficio al tribunale correzionale del luogo del commesso delitto, o del luogo ove si trovi l'indiziato secondo le circostanze.

Il presidente, a richiesta del ministero pubblico, deve inoltre rilasciare il mandato d'accompagnamento contro gl'indiziati, perchè sieno tradotti al tribunale competente.

SEZIONE II.

Del Modo di procedere per falso di moneta, o di altri effetti pubblici.

702. I regj procuratori, i giudici di pace, gli ufficiali di gendarmeria, i prefetti di polizia e i commissarij di polizia sono autorizzati a fare, coll'intervento di due testimonj almeno, le visite necessarie nelle case di persone sospette di avere fabbricate, introdotte o distribuite false carte nazionali, o simili effetti pubblici anche esteri, e monete false, o di avere contraffatto i sigilli dello stato. Essi prendono solamente quelle misure conservatorie che l'urgenza richiede, giusta il disposto nell'art. 39.

(736)

Essi si assicurano delle persone che trovano nel caso di flagrante delitto o simile. Di tutto fanno processo verbale, che insieme col l'arrestato, trasmettono al tribunale correzionale, giusta le forme ordinate nell'articolo 48.

Oltre ciò, ne porgono notizia alla prefettura o viceprefettura del luogo.

703. Il giudice istruttore passa senza ritardo alla visita, ed alle verificazioni, giusta il disposto nella sezione II e IV del titolo IV del libro I, parte II.

704. Nelle istruzioni pei delitti di falsa moneta è indispensabile che la verifica sia fatta dalla direzione della zecca.

705. Se il processo viene fatto nel luogo dove risiede la zecca, il giudice istruttore, accompagnato dal regio procuratore, e coll'intervento di due testimoni, assiste allo sperimento. Il cancelliere ne stende il processo verbale che viene sottoscritto dal direttore della zecca e dagli altri intervenuti allo sperimento.

706. Se pel delitto di falsa moneta si procede in un luogo dove non risiede la direzione della zecca, il presidente del tribunale spedisce, col mezzo del regio procuratore, al presidente del tribunale ove risiede la zecca più vicina, una requisitoria per fare eseguire lo sperimento.

In tal caso il presidente fa fare la più esatta descrizione delle monete con tutti i loro connotati: indi fa tagliare per metà ciascuna delle medesime e ne unisce alla requisitoria la metà di ciascuna, sotto involto legato e chiuso con sigillo del tribunale. L'altra metà resta custodita presso il tribunale. Di tutto fa

(737)

processo verbale che viene conservato negli atti.

707. Il presidente requisito destina nel luogo dello sperimento un giudice per assistere a quest'atto. L'involto che contiene le monete non è aperto che all'atto dell'esperienza, e previa la ricognizione dell'integrità del sigillo.

Lo sperimento viene eseguito, e il processo sottoscritto come all'articolo 705.

708. Le monete e le materie che rimangono dopo lo sperimento sono rimandate colle medesime formalità al tribunale requirente, come formanti corpo del delitto, e oggetti di convinzione.

709. La violazione del disposto negli art. 704 fino al 708 inclusivo porta pena di nullità.

710. Nelle cause di falso di cartelle di monte, di mandati pubblici, o sul tesoro pubblico, di viglietti di lotto, o di altra simile carta nazionale od estera, come anche per contraffazione di sigilli o segni, si procede colle forme prescritte nella sezione I di questo titolo.

711. In tutto il resto dell'istruzione sui delitti di falso, egualmente che nelle forme del giudizio, si procede come negli altri delitti.

TITOLO IX.

Dei Giudizj di competenza.

712. La questione di competenza può essere promossa o in caso di conflitto fra più autorità, o senza che vi sia conflitto, in via di semplice eccezione declinatoria.

713. Fino a che per lo stesso delitto o per

(738)

delitti connessi più autorità o ufficiali di polizia giudiziaria assumano informazioni o prendano semplici misure conservatorie, non può insorgere nè questione, nè conflitto di competenza.

714. Il conflitto insorge quando da autorità diverse viene spedito un mandato o un ordine che equivalga a mandato contro d'uno o più imputati dello stesso delitto, o delitti connessi.

715. L'eccezione declinatoria di competenza ha luogo quando da una sola autorità si proceda in una causa che, per ragione o della materia o del luogo, o della persona, spettasse ad altra autorità.

716. Il diritto di promuovere la questione di competenza appartiene,

1. All'imputato,
2. Al querelante;
3. Al ministero pubblico.

Questi è tenuto di promuoverla per ufficio ogni qual volta scopra violata la competenza.

SEZIONE PRIMA.

Del Modo di procedere sulle questioni di competenza in caso di conflitto.

717. La decisione della competenza di giurisdizione, e della relativa avocazione in caso di conflitto appartiene alla corte superiore, nel cui circondario giurisdizionale sono comprese le due autorità in conflitto.

718. In conseguenza, se il conflitto insorge tra due o più giudici di pace, compresi nel

(739)

circondario di una medesima corte di prima istanza, la decisione appartiene ad essa corte. Se sono soggetti a diverse corti di prima istanza esistenti nella giurisdizione della stessa corte d'appello, la decisione appartiene alla corte medesima.

719. Se il conflitto insorga tra due o più tribunali o corti di prima istanza soggette alla stessa corte d'appello, essa decide.

720. Se insorga tra più corti d'appello, ovvero tra due o più giudici di pace, tribunali o corti di prima istanza, che non siano compresi nella giurisdizione di una stessa corte d'appello, la decisione appartiene alla corte di cassazione.

721. La decisione appartiene pure alla corte di cassazione, allorchè il conflitto insorga,

1. Fra tribunali militari di terra o di mare da una parte, e tribunali ordinarij o speciali dall'altra;

2. Fra una corte speciale e un giudice ordinario, o fra corti speciali fra loro.

722. Allorchè il conflitto insorga fra un'autorità giudiziaria ed un'autorità amministrativa, si osserva il disposto nell'articolo 29 del terzo statuto costituzionale. Lo stesso si osserva anche fuori de' casi di conflitto.

723. Qualora il conflitto non cessi per dichiarazione di una delle autorità o d'ufficio, o sulla richiesta che gliene fosse stata fatta, chiunque voglia promuovere la decisione, produce il suo ricorso motivato coi relativi documenti alla corte superiore competente.

L'imputato, se non è in arresto, e la parte civile, quando ricorrono, devono eleg-

(740)

gersi domicilio nel comune ove risiede una delle due autorità in conflitto, indicandola nel proprio ricorso.

724. La corte superiore, sentiti in seduta privata il giudice relatore e il regio procuratore generale, o ammette il ricorso, salva opposizione, od ordina che sia comunicato.

725. Nell'uno e nell'altro caso la corte rimette il suo giudicato, unitamente ad una copia della domanda e de' relativi documenti, al regio procuratore presso il tribunale o la corte da cui il ricorrente domandò l'avocazione, ordinandogli, se v'ha luogo, che debba notificarlo alle parti private.

726. Nel caso che sia stata riservata l'opposizione, questa può farsi dal ministero pubblico e dalla parte privata nel termine che sarà prescritto nell'ordinazione della corte superiore. Si fa con iscrittura motivata che si presenta nella cancelleria di quell'autorità da cui il ricorrente domanda l'avocazione della causa.

Non essendovi opposizione in detto termine, il giudicato della corte si eseguisce e non si fa luogo ad altro ricorso.

Essendovi opposizione, tutto è trasmesso dal regio procuratore indicato nell'art. 725 al regio procuratore presso l'altro tribunale o corte in conflitto, che notifica l'opposizione al ricorrente privato, se vi è, e nel termine di tre giorni rimette il tutto alla corte superiore, aggiungendovi le sue osservazioni.

727. Nel caso di ordinata comunicazione, viene anche prescritto il termine alla presentazione della risposta. Spirato il termine, si

(741)

serva ciò ch'è prescritto nell'articolo antecedente, nel caso che vi sia opposizione.

728. Ritornate le carte alla corte superiore, essa in seduta pubblica, sentito il giudice relatore, e le parti private o i loro difensori, se si presentano, e il regio procuratore generale presso la medesima, pronuncia definitivamente.

729. Tali decisioni non sono suscettibili d'opposizione. Se siano di una corte di prima istanza o d'appello, può aver luogo soltanto il ricorso per cassazione, nel termine di tre giorni dall'intimazione delle medesime.

730. Il ricorso per cassazione si presenta nella cancelleria della corte medesima contro il giudicato della quale si reclama: il ricorso sospende l'esecuzione del giudicato. Il regio procuratore generale della corte medesima lo rimette colle proprie osservazioni alla corte di cassazione, unitamente alla decisione contro cui si reclama ed agli atti relativi. La corte di cassazione nella sua sezione destinata a pronunciare sulle questioni di conflitto di giurisdizione, procede anche sopra tali ricorsi, a norma dei precedenti articoli.

731. Pendente la questione di conflitto, resta sospeso il corso della causa avanti ambedue i tribunali o le corti in conflitto.

La sospensione però non ha luogo quanto agli atti conservatori o d'istruzione che non ammettono dilazione, i quali ciò non ostante possono farsi da quella delle due autorità che ha prevenuto.

732. La decisione definitiva della corte superiore viene notificata alle stesse parti, e colla medesima forma come la prima.

(742)

735. L'autorità superiore che giudica definitivamente, è tenuta per ufficio, di determinare ciò che è di ragione circa gli atti fatti dall'inferiore a cui fu negata la competenza.

La corte di cassazione, in ogni caso che fossero stati a lei denunziati atti attentatori alla propria autorità, conosce inoltre e provvede, com'è di ragione, sulla riparazione dei danni ed interessi, che in forza di tali atti fosse dovuta.

SEZIONE II.

Del Modo di procedere nelle questioni di competenza fuori dei casi di conflitto.

734. Fuori del caso di conflitto, l'eccezione declinatoria d'incompetenza può proporsi dalle parti private, e dal ministero pubblico avanti lo stesso giudice, che credono incompetente, nei termini e nei modi rispettivamente prescritti nel presente codice.

735. Il diritto di proporre la declinatoria di competenza è perento per le parti private ed anche pel ministero pubblico, qualora non sia stata proposta prima della sentenza o decisione definitiva, nei termini rispettivamente prescritti dal presente codice.

736. Se però la giurisdizione sia incompetente per la materia o per la qualità della persona, o vi sia eccesso di potere, non ostante la disposizione del precedente articolo, il regio procuratore generale presso la corte di cassazione, in qualunque modo ne abbia notizia, può denunziare il giudizio incompetente,

(743)

a norma dell'art. 95 del regolamento organico, ed hanno luogo le relative disposizioni degli articoli 97 e 98 del regolamento stesso.

737. Dalle sentenze dei giudici di pace sulla propria competenza, ove giudicano appellabilmente, si può appellare nel termine di tre giorni alla corte di prima istanza.

Dalle sentenze dei Tribunali si può appellare nello stesso termine alla corte d'appello.

Dalle decisioni delle corti, e dai giudicati dei giudici di pace sulla competenza nelle cause in cui giudicano inappellabilmente, si può entro tre giorni ricorrere alla corte di cassazione.

La corte di cassazione in tal caso procede come nei casi di conflitto.

738. Verificandosi il caso che un militare venga tradotto avanti un giudice o tribunale ordinario per fatti d'assoluta competenza dei tribunali militari, o che una persona non militare venga tradotta avanti un giudice o tribunale militare, fuori dei casi contemplati dall'art. 95 fino al 100 inclusivo, se l'eccezione d'incompetenza o la declinatoria venga rigettata, la parte privata o il ministero pubblico che l'aveva opposta, può ricorrere immediatamente alla corte di cassazione.

739. Fuori del caso di conflitto, la parte privata ricorrente per cassazione nelle cause correzionali deve fare il deposito, e, nel caso di succumbenza, sarà condannata nella multa e nelle spese, a norma degli articoli 91 e 92 del regolamento organico.

740. L'imputato e la parte civile che avesse interposto l'appello in punto di declinatoria

(744)

di competenza, e restasse succumbente, può essere condannata al risarcimento dei danni ed interessi verso l'altra parte, oltre ad una multa non maggiore di lire 500, a profitto del pubblico tesoro.

SEZIONE III.

Dei Giudizj di competenza riguardanti le corti o i tribunali speciali.

741. A norma dell'articolo 107 del regolamento organico, ne' giudizj d'ogni corte o tribunale speciale ha sempre luogo il preliminare giudizio di competenza.

742. Questo giudizio vien sempre preferito d'ufficio da ogni corte o tribunale speciale, sentito il regio procuratore.

Se dichiara di non poter giudicare del delitto portato a sua cognizione, rimanda senza ritardo l'accusato cogli atti del processo al giudice cui spetta.

743. Il giudizio di competenza viene notificato all'accusato entro 24 ore.

Contro di questo giudizio egli può ricorrere alla corte di cassazione colle forme prescritte da questo codice nei giudizj ordinarij.

Il ricorso non può in verun caso sospendere l'istruzione nè il giudizio, e solamente si soprassiede all'esecuzione, fino a che sia stato deciso dalla corte di cassazione.

744. Interposto il ricorso, il procurator regio spedisce, entro 24 ore, al gran giudice, ministro della giustizia, gli atti ed il ricorso, colle sue osservazioni, onde tutto sia trasmesso alla corte di cassazione.

(745)

745. La corte di cassazione, avuti gli atti, posposto ogni altro affare, passa senza ritardo a decidere sopra il ricorso prodotto, sentiti il giudice relatore e il regio procuratore generale in seduta privata. Se il ricorso è rigettato, il ricorrente incorre nella multa di lire 500, a profitto del tesoro pubblico.

746. La decisione della corte di cassazione viene tosto trasmessa al gran giudice, ministro della giustizia. Egli prontamente la notifica alla corte o al tribunale speciale, e ad ogni autorità cui spetta, ed ordina che sia immediatamente comunicata al ricorrente.

TITOLO X.

Dei Giudizj di ricusazione.

747. Ogni giudice di pace, ogni giudice di un tribunale o di una corte, e i rispettivi supplenti possono essere ricusati per motivi rispettivamente indicati negli articoli 44 e 378 del codice di procedura civile. Gli articoli 379 e 380 del detto codice sono applicabili a tutti i funzionarj suddetti.

748. I funzionarj del ministero pubblico non possono esser ricusati; devono ciò non ostante astenersi qualora relativamente ad essi si verifici alcuno dei motivi espressi negli articoli 44 e 378 del codice di procedura civile.

749. La ricusazione può proporsi dal ministero pubblico, dal querelante o suo procuratore speciale, dall'imputato o accusato, o dal suo difensore.

750. Quando il ministero pubblico voglia

(746)

ricorrere alla corte di cassazione per una causa di ricusa, non può farlo che coll'autorizzazione del gran giudice, ministro della giustizia.

751. Nel giudizio di ricusa dei giudici di pace o dei loro supplenti, si procede a norma degli articoli 45, 46 e 47 del codice di procedura civile.

Rapporto agli altri giudici dei tribunali e delle corti, si osservano gli articoli 382 fino al 390 inclusivo del codice stesso.

752. Contro le sentenze o decisioni dei tribunali e delle corti ha luogo l'appello o il ricorso per cassazione, nei termini e nelle forme rispettivamente prescritte.

753. Nel caso che un giudice di pace allegato sospetto, o dichiarato spontaneamente, entro tre giorni dall'allegata sospizione, di astenersi dalla causa, o gli venga ordinato di astenersene dalla corte di prima istanza, la corte rimette la causa ad altro giudice di pace fra i più vicini. Questi procede nelle forme ordinarie in luogo del giudice ricusato.

In pendenza del giudizio di ricusazione non si sospendono gli atti conservatori o di istruzione che non ammettono dilazione.

TITOLO XI.

Dei Giudizj di remissione delle cause da uno ad altro tribunale o corte.

754. Nelle cause criminali e correzionali, la remissione da uno ad altro tribunale o corte per motivi espressi nell'art. 102 del regolamento organico, appartiene alla corte di cassazione.

(747)

755. La domanda può farsi dall'imputato; dal querelante o dal ministero pubblico.

Il ministero pubblico non può ricorrere alla corte di cassazione se non vi è autorizzazione del gran giudice, ministro della giustizia.

756. La domanda per motivo di sospizione legittima può aver luogo,

1. Nei casi contemplati all'art. 368 del codice di procedura civile;

2. Qualora qualcheduno dei motivi contemplati nell'art. 378, per ricusare uno dei giudici, si verifichi contro la metà almeno dei giudici di un tribunale.

757. La domanda di remissione per motivi di sicurezza pubblica si presenta alla corte di cassazione coi documenti che la giustificano. Può presentarsi anche nella cancelleria del tribunale o della corte dove pende la causa:

In questo caso il giudizio definitivo viene sospeso d'ufficio.

Il regio procuratore della detta corte o del tribunale trasmette prontamente sì la detta domanda, che il correlativo ordine di sospensione al procuratore generale della corte di cassazione.

La violazione di quest'articolo porta pena di nullità del giudizio.

758. La sezione della corte destinata a pronunciare sulle domande di remissione, sentito in seduta privata il giudice relatore, ed avute le conclusioni del regio procuratore generale, o rimette la causa ad un altro tribunale o corte, ovvero ordina che il ricorso venga comunicato.

759. Se ordina la remissione, riserva alla

(748)

controparte ed al tribunale o corte cui si vuol toltà la causa, il diritto di opposizione.

760. Sia che si riservi l'opposizione, sia che si ordini la comunicazione del ricorso, il giudicato della sezione, unitamente ad una copia della domanda e de' relativi documenti, è rimesso al tribunale o alla corte da cui il ricorrente domanda che sia avvocata la causa. Il tribunale o la corte ne ordina la notificazione alla parte contraria, e sospende frattanto il corso degli atti nella causa principale.

La sospensione non ha luogo quanto agli atti conservatorj, o d'istruzione che non soffrano dilazione.

761. Nel caso di riservata opposizione, questa può farsi con iscrizione motivata nel termine di tre giorni dalla notificazione del giudicato.

Se non v'ha opposizione entro il detto termine, il giudicato si eseguisce definitivamente.

Essendovi opposizione, tutto è rimesso alla corte di cassazione. La sessione unita in seduta privata, sentito il giudice relatore, sentite le parti o i loro difensori, se si presentano, ed avute le conclusioni dal regio procuratore generale, pronuncia definitivamente.

762. Nell'altro caso di ordinata comunicazione del ricorso, si prescrive dalla sezione il termine alla presentazione della risposta. e pervenuta la medesima, o scaduto inutilmente il termine, la sezione procede al giudizio definitivo come nell'articolo precedente.

763. La domanda pei motivi indicati nell'articolo 756 si presenta coi documenti giustificati

(749)

canti al tribunale o alla corte da cui il ricorrente domanda che sia avvocata la causa.

Il tribunale o la corte sospende la procedura, salvi gli atti che non ammettono ritardo.

La cancelleria comunica tal domanda contro ricevuta, segnata a piedi dell'originale, ai giudici allegati sospetti.

Essi entro tre giorni fanno la loro dichiarazione.

Spirato detto termine, quand'anche i giudici nulla abbiano risposto, il regio procuratore trasmette la domanda con tutti i documenti e colle sue osservazioni alla corte di cassazione.

764. Pervenuta la domanda alla corte, la sezione destinata a pronunziare sopra tali ricorsi, in seduta pubblica, sentito il giudice relatore, sentite le parti, o i loro difensori, se si presentano, ed avute le conclusioni del regio procuratore generale presso la medesima, se riconosce fondati i motivi della chiesta remissione, ove trattisi di un tribunale o di una corte di prima istanza, rimette la causa ad altro tribunale o ad altra corte soggetta alla giurisdizione della stessa corte d'appello, ed ove trattisi di causa vertente avanti una corte d'appello, la rimette ad altra delle corti d'appello più vicine.

765. Se la parte che allega il sospetto non presenta la prova scritta, o un principio di essa prova, riguardo ai titoli del sospetto medesimo, dipende dalla prudenza della sezione di rigettare la domanda di remissione sulle semplici dichiarazioni de' giudici, o di ordinare che si assuma l'esame de' testimonj.

766. Se la domanda di remissione per titolo

(750)

di sospizione legittima è rigettata, ha luogo il disposto dagli articoli 374 e 390 del codice di procedura civile nei rispettivi casi. Se è rigettata la domanda di remissione per titolo di sicurezza pubblica, ha luogo il disposto nell'articolo 374 suddetto.

767. Ne' casi ne' quali il regio procuratore generale, specialmente autorizzato dal governo, faccia formale istanza per la remissione di una causa da uno ad altro tribunale o corte, come all'articolo 102 del regolamento organico, la sezione pronuncia senza alcuna previa comunicazione in seduta privata, sentito il giudice relatore, ed avute le ulteriori conclusioni che il regio procuratore generale credesse di aggiungere.

768. Ogni decisione sopra una domanda di remissione da uno ad altro tribunale o corte è notificata al regio procuratore presso il tribunale o la corte da cui la corte di cassazione ha avocata la causa, ed a quello presso il tribunale a cui è stata rimessa, e da questo alla parte civile e all'imputato, in persona, o al suo domicilio.

TITOLO XII.

Dei Ricorsi per protratta e denegata giustizia.

769. V'è luogo a ricorso per protratta o denegata giustizia,

1. Qualora, portata una querela o denunzia avanti un ufficiale di polizia, questi ricusasse, senza motivo, di riceverla, o se, dopo averla ricevuta, fosse negligente nell'adempire

(751)

relativamente alla medesima, le proprie incumbenze;

2. Qualora il giudice istruttore non pronunciasse sulle domande delle parti, o sulle requisizioni del regio procuratore, o fosse negligente nell'adempire quanto gl'incumbe relativamente all'istruzione;

3. Qualora il regio procuratore fosse negligente nell'adempimento delle proprie funzioni relativamente all'istruzione, e alla più pronta spedizione delle cause che fossero in istato di essere giudicate;

4. Qualora i giudici, i tribunali o le corti non proferissero sulle domande delle parti, o trascurassero di giudicare le cause istruite che fossero in istato d'essere giudicate.

770. Il ricorso non può aver luogo se non precedano due istanze scritte per sollecitare la provvidenza, le quali devono dal cancelliere essere notificate successivamente coll'intervallo di tre giorni almeno, se si tratti d'un ufficiale di polizia o di un giudice di pace, e coll'intervallo di otto giorni almeno, se si tratti di un giudice istruttore, o di un regio procuratore, o di un presidente.

771. Il ricorso deve prodursi dalle parti private, o dal ministero pubblico, accompagnato dalla copia delle due istanze e del documento che deve rilasciare il cancelliere di averle notificate. Il cancelliere deve prestarsi alle dette ricerche, sotto pena di destituzione, oltre il risarcimento dei danni ed interessi.

772. Il ricorso contro gli ufficiali di polizia, e contro i giudici di pace facenti le funzioni di ufficiali di polizia, si presenta al regio procuratore.

(752)

Contro il giudice istruttore, può presentarsi al presidente od al regio procuratore.

Contro il regio procuratore, si presenta al gran giudice, ministro della giustizia.

Contro un giudice di pace come giudice di polizia, contro un presidente, un tribunale o una corte, si presenta alla corte immediatamente superiore.

773. Il regio procuratore, avuto il ricorso contro l'ufficiale di polizia, lo eccita a prestarsi alla domanda, e a giustificarsi entro tre giorni.

Qualora l'ufficiale non si giustifichi nel termine prescritto, il regio procuratore lo ammonisce e rimette l'affare ad altro ufficiale di polizia del suo circondario.

Il regio procuratore, in caso di recidiva, ne fa rapporto alla corte di giustizia, che fa comparir l'ufficiale di polizia alla pubblica audienza, ove il presidente lo ammonisce di essere più esatto in avvenire, e lo condanna alle spese incontrate dal ricorrente.

774. Vi sarà recidiva allorquando il funzionario sarà redarguito per qualunque siasi affare prima del termine d'un anno, a contare dal giorno della iscrizione del primo avvertimento sul registro da tenersi dal regio procuratore.

775. Se il ricorso è prodotto contro il giudice istruttore, qualora non si giustifichi entro tre giorni, il presidente destina un altro giudice istruttore per quell'affare, o ne fa rapporto al tribunale o alla corte che provvede.

776. Se il ricorso è prodotto contro un giudice, un presidente, un tribunale o una corte, sono eccitati dalla corte immediatamente

(753)

superiore a prestarsi e a giustificarsi nel termine non maggiore di giorni otto. In difetto di giustificazione, la corte superiore ne fa rapporto al gran giudice, ministro della giustizia, trasmettendogli il ricorso col proprio parere.

Il gran giudice inoltra tutto alla corte di cassazione; questa rimette l'affare ad un altro giudice, tribunale o corte, se il regio procuratore generale o la parte ricorrente ne abbiano fatta richiesta.

Il gran giudice passa in tal caso a quelle ammonizioni o altre provvidenze disciplinari che crede convenienti.

777. Quando il ricorso è diretto contro il regio procuratore, il gran giudice, ministro della giustizia lo eccita a giustificarsi, e dà quelle provvidenze che stima opportune.

778. Qualunque volta l'autorità superiore abbia trovato legittimo il ricorso, il ricorrente può esercitare l'azione civile, a norma degli art. 505 sino al 516 del codice di procedura civile, senza pregiudizio della procedura criminale che potesse aver luogo contro i medesimi.

TITOLO XIII

Della Procedura e del Giudizio contra i giudici, i tribunali o le corti.

779. La procedura contro i giudici, i tribunali o le corti per delitti commessi nell'esercizio delle loro funzioni, può essere promossa,

1. Dal regio procuratore d'ordine del governo;

Bollett. 1807. P. II.

2. Dalle parti lese;

3. Dalla corte di cassazione, quando nell'esame d'un affare scoprisse qualche delitto che dia luogo a procedere contro i giudici.

780. La denuncia o la querela si presenta, osservato l'ordine di competenza, come appresso:

1. Contro i giudici di pace, i supplenti e cancellieri di tali giudici, ed ogni altro ufficiale subordinato ai medesimi, si presenta al tribunale correzionale;

2. Contro i tribunali civili e correzionali o di commercio, o alcuno de' giudici de' medesimi o loro supplenti, contro i cancellieri, ed ogni altro ufficiale ministeriale addetto ai medesimi, si presenta alle corti d'appello;

3. Contro un'intera corte d'appello o di prima istanza, o uno o più giudici, o un supplente di tali corti, o cancellieri, od altri ufficiali ministeriali addetti alle medesime, si presenta alla corte di cassazione.

781. Per delitti commessi nell'esercizio delle loro funzioni, i regj procuratori, i procuratori generali e i loro sostituti nelle corti suddette sono giudicati dalla corte ch'è competente pei tribunali o le corti a cui appartengono.

Contro di essi non può essere spedito alcun ordine che colpisca la persona, se non preceda un decreto del gran giudice, ministro della giustizia.

782. Le persone che, quantunque non esercitino funzioni giudiziarie, sieno complici dei delitti suddetti, sono processate e giudicate nello stesso giudizio coi rei principali.

783. Pei delitti commessi fuori dell'esercizio delle loro funzioni dagli ufficiali di polizia, giudici, loro supplenti, regj procuratori, sostituti, cancellieri, si procede contro di essi dai tribunali ordinarij colle regole comuni.

I tribunali ai quali è portata la causa, ne avvertono immediatamente il gran giudice, ministro della giustizia.

784. Se la corte di cassazione nell'esame d'un affare scopra un delitto della natura indicata nell'articolo 779, è in sua facoltà di ordinare che la procedura s'istituisca dinanzi ad essa, ovvero di rimettere l'imputato al tribunale o alla corte competente.

Se il delitto sia scoperto da qualche altro tribunale o corte, o funzionario pubblico, ne fa rapporto al gran giudice, ministro della giustizia.

785. Pervenuta al tribunale o alla corte la querela o la denuncia, il presidente del tribunale, o rispettivamente il primo presidente della corte, nomina un giudice istruttore.

786. Nelle corti d'appello e di cassazione, la sezione d'accusa è composta di quattro giudici.

La sezione di giudizio è composta almeno di otto giudici.

787. Nelle corti d'appello la sezione d'accusa è presieduta dal presidente. In quella di cassazione, dal primo presidente.

Nelle corti d'appello la sezione di giudizio è presieduta dal primo presidente. In quella di cassazione, dal gran giudice, ministro della giustizia.

(756)

788. Le funzioni del ministero pubblico presso la sezione di giudizio vengono esercitate dal regio procuratore generale.

Presso la sezione d'accusa, sono esercitate dal suo sostituto.

789. Nell'istruzione e nel giudizio d'accusa si procede nelle forme ordinarie prescritte da questo codice.

790. Ammessa l'accusa, l'accusato è sospeso dall'esercizio della carica. Sono all'accusato sospesi anche gli appuntamenti.

791. Quando l'accusato sia stato rimesso dal tribunale alla corte, o rispettivamente dalla sezione d'accusa alla sezione di giudizio, si procede al giudizio definitivo nelle forme ordinarie.

792. Contro i giudicati dei tribunali o delle corti di prima istanza e d'appello hanno luogo i ricorsi competenti ne' giudizi ordinarij.

Contro i giudicati delle sezioni della corte di cassazione non compete alcun ricorso.

793. Se il querelante venga condannato dalla corte alla rifusione dei danni ed interessi, è in facoltà della medesima d'infliggergli una multa non minore di lire 300, nè maggiore di lire due mila.

794. Se il fatto denunziato non presenti un delitto relativo all'esercizio delle funzioni proprie dell'imputato, ma un altro delitto estraneo; o se ciò si scopra nel progresso successivo della causa, il tribunale o la corte avanti cui la causa fu portata, rimette l'imputato col relativo processo al tribunale a cui compete il giudicare dei delitti comuni.

(757)

795. Ogni qual volta il tribunale o la corte cui spetta di giudicare, trovi che il fatto non sia qualificato come delitto, ma riconosca esservi motivo ad una animavversione disciplinare, ne informano il gran giudice, ministro della giustizia, per le opportune provvidenze.

TITOLO XIV.

Dei Ricorsi e delle Lettere di grazia.

796. La supplica per ottenere grazia o di condonazione, o di commutazione della pena ordinata dalla legge, si dirige al re.

Essa deve contenere la fedele esposizione del delitto e delle sue circostanze.

Vengono ammessi ad implorarla anche i parenti ed amici del delinquente; debb'essere firmata da chi la presenta.

797. Il condannato, benchè sia ricorso per cassazione, può non ostante supplicare per la grazia.

798. La concessione della grazia non pregiudica i diritti delle parti danneggiate.

799. Le lettere di grazia sono trasmesse dal gran giudice, ministro della giustizia, alla corte o al tribunale a cui ne spetta l'esecuzione. Il regio procuratore la fa notificare all'impetrante.

800. Il graziato, se non è già sotto custodia, deve, entro tre mesi dalla notizia, presentarsi alla disposizione della giustizia, altrimenti decade dal beneficio della grazia.

(758)

Quando il graziato siasi presentato, il presidente destina una pubblica udienza, entro un termine non maggiore di giorni otto. In detto giorno il presidente fa leggere, alla presenza del graziato e del regio procuratore, le lettere di grazia, e fa all'impetrante le ammonizioni che crederà convenienti.

Il tribunale o la corte ordina l'immediato registro ne' suoi atti delle lettere di grazia.

Il regio procuratore è incaricato dell'esecuzione delle medesime.

Certificato conforme ;

Il Consigliere Segretario di Stato ,

L. VACCARI.

